



Fascicolo n. 11 del 2024

Indice

Antonio Angelucci,	<i>Protection of minors and perspectives of balancing fundamental rights</i>	pp. 1-12
Isabella Ferrari,	<i>Un fattore esogeno nelle controversie di famiglia: analisi comparata dell'improprio richiamo alla PAS tra Italia e UK</i>	pp. 13-26
Aldo Rocco Vitale,	<i>Introduzione alla filosofia dello Stato e della politica di Luigi Sturzo</i>	pp. 27-47
Francesco Zanchini di Castiglionchio,	<i>Dagli eccessi della rappresaglia militare nella striscia di Gaza all'accusa di genocidio mossa allo Stato di Israele avanti alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) dell'Aja</i>	pp. 48-70



Antonio Angelucci

(professore associato di Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università degli Studi dell'Insubria, Dipartimento di Diritto, Economia e Culture)

Protection of minors and perspectives of balancing fundamental rights *

*Tutela dei minori e prospettive di bilanciamento di diritti fondamentali **

ABSTRACT: L'articolo analizza il complesso tema della tutela dei minori nel contesto della circoncisione rituale, individuando i diritti fondamentali da bilanciare. Il testo si concentra, in particolare, sul panorama variegato delle politiche sanitarie regionali che, solo in alcuni casi, offrono copertura alla circoncisione non terapeutica, con evidenti disparità tra le varie regioni.

ABSTRACT: The article analyses the complex issue of child protection in the context of ritual circumcision, identifying the fundamental rights to be balanced. In particular, the text focuses on the diverse landscape of regional health policies, which only in some cases provide coverage for non-therapeutic circumcision, with clear disparities between regions.

SUMMARY: 1. Premise - 2. Circumcision and children's rights - 3. Circumcision in public health - 4. Perspectives.

1 - Premise

Ritual circumcision is a religious practice that highlights the delicate balance between the right to religious freedom and the right to health of minors. It is rooted in the Jewish and Islamic religious traditions but also, on a cultural level, in various groups, including Christians, mostly of sub-Saharan origin¹.

* Contributo sottoposto a valutazione - Paper peer reviewed.

The contribution is intended for publication in Italian in the volume edited by M. CROCE and A. GORGONI, *La tutela del minore tra diritto e religione*, for the publishing house Nessun Dogma, Rome.

¹ For an extensive discussion of the subject, refer to **A. LICASTRO**, *La questione della liceità della circoncisione "rituale" tra tutela dell'identità religiosa del gruppo e salvaguardia del diritto individuale alla integrità fisica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statochiese.it>), No. 22 of 2019, pp. 28-67. See also my book *Dietro la circoncisione. La sfida della cittadinanza e lo spazio di libertà religiosa in Europa*, Giappichelli, Torino, 2018, and V. FORTIER (ed.), *La circoncision rituelle. Enjeux de droit, enjeux de vérité*, Les Presses Universitaires de Strasbourg (PUS), Strasbourg, 2016.



In Italy, there is no state legislation in the matter and circumcision, outside the Jewish community, is often left to the family's financial availability². However, families are often not informed about the correct performance of the operation, sometimes resorting to people without the necessary medical skills who operate in inadequate hygienic conditions, resulting in serious risks to the health of minors. The result is that, in Italy, about thirty-five per cent of circumcisions are still carried out clandestinely with sometimes serious if not fatal outcomes³.

For Jews and Muslims, circumcision represents a fundamental rite, as well as a decisive symbol of personal identity and community belonging⁴. This highlights the complexity of the balancing between the requirements of religious freedom and the protection of the minor's physical

² It should be pointed out from the outset that, in Italy, the problems arise essentially because, in the absence of *ad hoc* regulations, circumcision, especially for Muslims, is almost forced underground because of the onerous costs involved in privatising such operations, with serious risks to the health and lives of minors. On this point, cf. also *infra*.

³ Cf., for the percentage figures quoted in the text, available at https://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?approfondimento_id=12771. For example, see some of the recent dramatic cases in the 2018-2019 Crime Chronicle, available on the following websites:
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:content_item:5VT7-33N1-F148-53MG00000-00&context=1516831; <https://www.lastampa.it/2018/12/23/italia/circoncisione-in-casa-a-monterotondo-muore-bimbo-dianni-grave-il-fratello-mx3k9WvD77Nxgm> [F7Drh4BO/pagina.html](https://www.quotidiano.it/2019/03/24/reggio-emilia-circoncisione-incasa-fatta-dai-genitori-muore-bimbo-di-5-mesi-i-genitori-indagati-per-omicidio-colposo/5059442);
<https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/03/24/reggio-emilia-circoncisione-incasa-fatta-dai-genitori-muore-bimbo-di-5-mesi-i-genitori-indagati-per-omicidio-colposo/5059442> /;
https://www.corriere.it/cronache/19_marzo_24/reggio-emilia-circoncisione-casa-morto-bimbo-5-mesi-9c47ed04-4e2d-11e9-8f3f-b71cad3f7934.shtml;
<https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/12/23/roma-circoncisione-in-casa-muore-unbambino-un-altro-e-ricoverato-in-gravi-condizioni/4856606/>;
https://www.ilmessaggero.it/roma/news/circoncisione_medico_nigeriano_bambino_morto_roma-4191019.html.

⁴ For Jewish circumcision, see **A. DI PORTO**, *Circoncisione. Ebraismo*, in **VV. AA.**, *Salute e identità religiose*, 2th ed., Pliniana, Selci Lama, 2020, p. 137; **Y. DALSACE**, *La circoncision dans le judaïsme*, in V. FORTIER (ed.), *La circoncision rituelle*, cit., pp. 19-24; **D. LUCIANI**, *La circoncision, parcours biblique*, in V. FORTIER (ed.), *La circoncision rituelle*, cit., pp. 41-54; **L.B. GLICK**, *Marked in your flesh*, Oxford University Press, New York, 2005; **P. LILLO**, *La circoncisione ebraica: profili di diritto ecclesiastico*, in *Arch. giur.*, 2001, p. 377 ff., and in *Nuovi studi politici*, 2001, n. 2, p. 21 ff. With reference to Muslim circumcision, which is less well known than Jewish circumcision, it should be noted that its foundation is first of all to be found in a *hadith* of the Prophet Muhammad that includes it among the actions aimed at maintaining the body in a state of ritual purity congruent with the primordial one: the primordial nature of man or *fitra* requires, in fact, among the five qualities, circumcision, or *al-khitân*, as a prerequisite for the enjoyment of spiritual benefits. For some Islamic legal schools, however, circumcision is only recommended and not obligatory. Moreover, it is *Sunna* that it may be delayed until the age of thirteen, contrary to Jewish law, which requires circumcision, or *brit milah*, on the eighth day after birth. On Muslim circumcision, cf. **I. C. FERRERO**, *Circoncisione. Islam*, in **VV. AA.**, *Salute e identità religiose*, cit., pp. 137-138; **M. ABOU RAMADAN**, *Les débats sur la circoncision en droit musulman classique et contemporain*, in V. FORTIER (ed.), *La circoncision rituelle*, cit., pp. 25-38; **J.E. CAMPO**, *Circumcision*, in *Encyclopedia of Islam*, New York, Facts on File Inc., 2009, p. 149.



integrity, when it is performed without a medical reason and, even more so, on adolescents. Indeed, it is necessary to bear in mind, at the same time, the requirements of informed consent and correct operation; requirements that must not, however, eclipse the ritual meaning of the act.

It will look at non-therapeutic (mainly ritual) circumcision and suggest some ways of ensuring both religious freedom and the physical integrity of the child⁵. It will focus not so much on aspects that I have dealt with more extensively in the past, but on how public health, especially regional health, is seeking a solution⁶.

2 - Circumcision and children's rights

Almost a decade ago, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe intervened in Resolutions 1952 (2013) and 2076 (2015) to emphasise the need to prioritise children's right to physical integrity⁷. In Resolution 1952, the Assembly called on Member States to clearly define the medical and sanitary conditions of certain practices, including non-therapeutic circumcision, while with Resolution 2076, although focused on *Freedom of Religion and Living Together in a Democratic Society*, the Assembly referred back however, to Resolution 1952, reaffirming once again the right of children to physical integrity and recommending that member states allow the ritual circumcision of minors as long as it is carried out by an expert person and under appropriate hygienic conditions, after informing the parents of the risks and contraindications of the act.

At the national level, as early as 1998, the National Bioethics Committee (CNB) had expressed itself in favour of the practice, in the sense that "communities, which due to their specific culture practice ritual male circumcision, deserve full recognition of the legitimacy of this practice"⁸. The CNB invoked both Article 19 of the Constitution and, in the case of Jewish circumcision, Law No. 101/1989 containing the "*Rules for the regulation of relations between the State and the Union of Italian Jewish Communities*".

The practice of ritual male circumcision involves the fundamental rights of religious freedom (Art. 19 Const.), the child's right to health

⁵ In particular, the proposals will concern Islamic circumcision and so-called cultural circumcision, since circumcision carried out in Jewish communities poses no problems.

⁶ Circumcision raises several issues that cannot all be analysed here.

⁷ Cf. <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20174>, and <https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22199&lang=en>. Cf. also Recommendation 2023 (2013) and Recommendation 2080 (2015) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Cf. **D. MERCADANTE**, *Il Consiglio d'Europa e la circoncisione*, in *Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale*, No. 2 of 2014, pp. 450-452

⁸ Cf. the opinions of 25 September 1998 (*Circumcision: bioethical profiles*) and 16 January 2008 (*Bioethical issues in a multicultural society*), available at <https://bioetica.governo.it/it/pareri/pareri-e-risposte/la-circoncisione-profilo-bioetico/>.



(Art. 32 Const.) and the parents' right and duty to educate their children also from a religious perspective (Art. 30 Const.). In relation to the limit of public morality under Article 19 of the Constitution, ritual circumcision does not constitute a violation of it because it is not performed with acts that offend or violate the intimate sphere and sexual morality of the individual or the community. Nor does it violate the right to health under Article 32 of the Constitution, since the concept of health is substantiated, according to the interpretation of the Constitutional Court, in a state of psycho-physical-relational well-being⁹. In this sense, the CNB has stated that circumcision "does not produce [...] when properly performed, impairments or alterations in male sexual reproductive function". Limiting or prohibiting ritual circumcision could not only expose minors to risks associated with 'domestic' practices, but could also cause psychological discomfort for the minor and his family, discomfort that would affect not only the sphere of identity, but also the perception of one's own person as different from the other members of his religious community, with the consequent risk of social and relational isolation¹⁰. Finally, pursuant to Article 30 of the Constitution, the parents' right-duty is expressed in the possibility of making religiously oriented educational choices for the child.

Beyond the constitutional coverage that seems to many Authors expresses a certain *favor religionis*, ritual circumcision is not regulated at the legislative level in the Italian legal system, although Article 18 of Law No. 101/1989 approving the agreement between the State and the Union of Italian Jewish Communities (UCEI), while not expressly mentioning it, seems to offer implicit protection to this practice, even if only for Jews, where it states that "Jewish communities provide [...] for the fulfilment of the religious needs of Jews according to Jewish law and tradition"¹¹.

Jurisprudence has also commented on the legitimacy of circumcision. In particular, the Criminal Court of Cassation, section VI, with sentence no. 43646/2011, recalling the aforementioned constitutional provisions, the law approving the agreement with the UCEI and the CNB, distinguished between ritual circumcision and

⁹ Cf. again, my *Dietro la circoncisione*, cit., p. 38, footnote 9, e G. CESANA, *Il ministero della salute. Note introduttive alla medicina*, Società Editrice Fiorentina, Firenze, 2000.

¹⁰ It is worth recalling, moreover, that the principle of substantive equality pursuant to Article 3, paragraph 2, of the Constitution imposes on the Republic the task of "removing obstacles of an economic and social nature that, by limiting de facto the freedom and equality of citizens, prevent the full development of the human person". While the right to an equal measure of freedom could be derived from Article 8, paragraph 1, of the Constitution also in access to the enjoyment of the right to worship and celebrate the rites - not contrary to public morality - of one's faith. Thus, from Article 117, paragraph 2, letter m, of the Constitution should derive the appropriateness of extending, also to the right to religious freedom, the need to ensure throughout the national territory the essential levels of services concerning the civil and social rights of persons, in compliance with the principle of subsidiarity pursuant to Article 118 of the Constitution (thus Constitutional Court, Sentence No. 67/2017).

¹¹ Article 26 also points in the same direction: "according to Jewish tradition, religious requirements include those of worship".



cultural or ethnic circumcision, i.e. not religious or even therapeutic circumcision. As far as ritual circumcision is concerned, the Court held that it is, in any case, a practicable ritual, provided that it is performed by a doctor and with the consent of the parents, pointing out that, when it is performed for cultic reasons, it becomes an act whose “pre-eminent religious value” “overrides the medical one”, thus making its performance by a *mohel* possible¹².

It should not be forgotten, however, that the debate on ritual circumcision, which is considered permissible in Italy, contrasts with a current of legal thought in (especially) Germany which, more than a decade ago, raised significant objections to the legitimacy of this practice. In particular, German jurisprudence emphasized the primacy of the child’s right to physical integrity and self-determination over the parents’ right to religious education. German courts hold that the right of parents to direct the religious upbringing of their children must be limited to those actions that promote the child’s well-being, a criterion from which circumcision would seem to be excluded. According to this German jurisprudence, although circumcision may remove a cause of possible marginalization within the religious community to which the child belongs, it involves a permanent and irreparable alteration of the child’s body. The matter is further complicated when one considers the child’s freedom of religion, in particular his or her right to change religious beliefs in the future. According to German jurisprudence, this right is not directly affected by the practice of circumcision, but it imposes an indelible sign of belonging to a particular religious denomination, which may be incompatible with the child’s future personal choices regarding his or her faith. According to this interpretation, circumcision not only violates the child’s right to bodily

¹² The reference is to Jewish circumcision. The Court of Cassation specified, in fact, that “never could the *mohel* incur the crime of abusive exercise of the medical profession and his conduct, which objectively integrates the crime of personal injury, is excused, if it does not determine an appreciable injury and does not show signs of negligence, imprudence or inexperience. Ritual circumcision will not be in conflict with our legal system and the religious component will, on closer inspection, override not only the medical component, but also the penal component”. As far as Islamic ritual circumcision and cultural circumcision are concerned, the obligation of medicalization remains. Other judgments on the subject worth mentioning are: Court of Pavia, Criminal Section, Judgement No. 539 of 26 September 2003; Criminal Court of Cassation, Section V, sentence 8 May 2007, No. 17441; Court of Padua, Criminal Section, sentence 9 November 2007; Criminal Court of Padua, Criminal Section, sentence of 5 December 2007; Court of Como, Criminal Section, judgment 14 January 2013, No. 1339. As a comment on the cited case law, cf. for example, **A. LICASTRO**, *La questione della liceità*, cit., in particular footnote 36; **A. ANGELUCCI**, *Libertà religiosa e circoncisione in Italia: una questione di specialità confessionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., No. 35 of 2016, pp. 13-18; **A. CESERANI**, *Quando la circoncisione maschile diventa reato culturalmente motivato*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, No. 1-2 of 2012, pp. 389-402; **E. D’IPPOLITO**, *Kulturnormen ed inevitabilità dell’errore sul divieto: la Corte di cassazione riconosce l’errore determinato da “fattori culturali” come causa di esclusione della colpevolezza*, in *Cass. pen.*, No. 11 of 2012, p. 3706 ss.; **A. CESERANI**, *Note in tema di circoncisione “rituale” maschile*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, No. 3-4 of 2008, pp. 771-794.



integrity, but may also restrict the child's future freedom of religious choice¹³.

This raises important ethical and legal questions about how to reconcile children's rights with the cultural and religious practices of the communities to which they belong, a challenge that continues to stimulate a lively debate that seems to be resolved by looking to the medicalization of the act as a way forward.

3 - Circumcision in public health

The issue of medicalization - to better protect the physical integrity of minors in Islamic ritual circumcision and cultural circumcision - is a delicate one, since the question of whether the National Health Service (SSN) should cover the costs of non-therapeutic circumcision surgery is rather complex. Currently, there is a lack of unambiguous regulations and no national guidelines on the subject. For this reason, the National Bioethics Committee, in the above-mentioned opinion, had stated that there is no rule in the Italian legal system that imposes an obligation on the National Health Service to cover such costs¹⁴. The Prime Ministerial

¹³ Cf. German jurisprudence: Landericht of Cologne, judgment 7 May 2012; Oberlandesgericht of Hamm, judgment 30 August 2013; Bundesverfassungsgericht, order 13 February 2013. On comment, see **A. LICASTRO**, *La questione della liceità*, cit., pp. 43-46; **J. GREVE**, *The German debate on male circumcision and Habermas' model of post secularism*, in *Bioethics*, 2018, p. 1 ff.; **B. KRESSE**, *La circoncisione rituelle au regard du droit allemand*, in V. FORTIER (ed.), *La circoncisione rituelle*, cit., p. 127 ff.; **S.R. MUNZER**, *Secularization, Anti-Minority Sentiment, and Cultural Norms in the German Circumcision Controversy*, in *University of Pennsylvania Journal of International Law*, No. 37 of 2015, p. 503 ff.; **H. PEKÁREK**, *Circumcision Indecision in Germany*, in *Journal of Law, Religion and State*, No. 1, 4 of 2015, p. 4; **W. BEULKE**, **A. DIEßNER**, "... Un piccolo taglio per un uomo, una grande tematica per l'umanità". *Perché la sentenza del Landgericht di Colonia sulla circoncisione di un minore per motivi religiosi non convince*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, No. 2 of 2013, p. 858 ff.; **S. GATZHAMMER**, *Commento alla sentenza del Landgericht Köln del 7 maggio 2012 in tema di circoncisione e commento alla nuova normativa § 1631 del codice civile tedesco, BGB*, in *Il Diritto ecclesiastico*, No. 1-2 of 2013, p. 355 ff.; **S. MANCINI**, *Germania: Una corte tedesca vieta la circoncisione per motivi religiosi*, in *Forum di Quaderni cost.*, 17 July 2012; **V. PACILLO**, *La circoncisione, in Germania, tra corti e legislatore*, in *Veritas et Jus*, 2012, p. 105 ff.; **A. RATTI**, *Circoncisione rituale maschile: riflettendo su una recente decisione della corte distrettuale di colonia*, in *www.diritticomparati.it*, 17 September 2012.

¹⁴ The National Bioethics Committee (CNB) has issued an opinion that reflects the complexity of the balance between respect for religious traditions and the responsibilities of the State in the field of public health. The CNB argues that, from an ethical point of view, it would be desirable for communities that practise neonatal circumcision for ritual reasons to turn to private practitioners or to use public hospital facilities, but on a freelance basis. This practice is already common among citizens of the Israelite faith and offers a model of how ritual circumcision could be handled without burdening the community. The principle of secularity of the State, which includes the religious and cultural phenomenon, plays a central role in this issue. However, the CNB stresses that there are no ethical or health reasons to justify public funding of ritual circumcision, suggesting that it should remain the responsibility of the individual or religious community concerned. The CNB's position raises important questions about the management of cultural and religious practices within a public



Decree of 29 November 2001 on the “*Definition of levels of care*” and the Prime Ministerial Decree of 12 January 2017 on the “*Definition and updating of essential levels of care*” have repeatedly excluded ritual circumcision (and *a fortiori* cultural circumcision) from the Essential Levels of Care (LEA).

Moreover, since the Regional Health System can be better than the national one, the decision of whether or not to cover the costs of non-therapeutic circumcision was taken by the individual Regions, alarmed by the damaging or fatal outcomes that some clandestine practices had had, with the consequent increase in public health spending¹⁵. Thus, some Regions have already decided on the matter, while others have not yet taken a definitive position, and the regional regulatory scenario now presents itself very differentiated¹⁶. There are regions where circumcision is still paid for by the family, such as Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Lombardy, Apulia, Sardinia, Umbria and the Autonomous Province of Trento¹⁷. In other regions, on the other hand, ritual circumcision is included in the LEA and is fully paid for by the SSR, as in

health system. Encouraging the use of independent hospital facilities helps to ensure that procedures are carried out in a safe and hygienic manner, reducing the health risks associated with clandestine or unregulated practices. At the same time, this modality allows the principle of secularity of the State to be respected, ensuring that public funds do not directly support specific religious practices, but are used to guarantee the accessibility and quality of health care in general. Ultimately, the CNB's proposal aims to strike a balance between respect for religious traditions and the efficiency of the public health system, without directly using the issue of secularism, but rather that of health protection. It proposes a viable way to address the issue of ritual circumcision in an ethically and legally sustainable way, taking into account both the needs of religious communities and the principles of equality and secularity of the state. This strategy not only reflects an inclusive approach that respects cultural and religious diversity, but also strengthens individual and community responsibility in dealing with practices that have deep personal and collective meaning.

¹⁵ In fact, the reform of Title V of the Constitution gave the regions the power to use their own resources to expand the supply of services and health benefits in addition to those included in the national LEAs.

¹⁶ In this regard, cf. **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**, *Relazione sulle problematiche connesse alle pratiche di circoncisione rituale dei minori*, 7 July 2021, available at <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/362164.pdf>. On the issues that have arisen, see also *l'Appello del Centro islamico culturale d'Italia, diramato in una nota a firma del Segretario generale, Abdellah Redouane, contro le circoncisioni rituali eseguite al di fuori delle strutture sanitarie, in ambiente domestico e da persone non idonee* (2019), available at <https://www.altoadige.it/salute-e-benessere/circoncisione-in-casa-grande-moschea-roma-farla-in-ospedale-1.195277> 6; **Parere dell'ASSOCIAZIONE MEDICI DI ORIGINE STRANIERA IN ITALIA (AMSI)**, *Dati sulla circoncisione in Italia*, 25 March 2019, available at <https://www.dire.it/newsletter/odm/anno/2019/marzo/25/?news=N01>; **GARANTE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E ADOLESCENZA**, *Circoncisione rituale, raccomandazione dell'Autorità garante al ministro della Salute*, 15 April 2019, available at <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/15-04-2019-nota-circoncisione.pdf>.

¹⁷ Cf., for example, Provincia autonoma di Trento: D.G.P. 17 June 2011, No. 1306, *Direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'erogazione di prestazioni sanitarie aggiuntive - anno 2011* (in *B.U. Trentino-Alto Adige*, 12 July 2011, No. 28, Suppl. No. 1).



Emilia-Romagna, Marche and Tuscany¹⁸. Lastly, whether it is paid for by the family or by the SSR, in some cases it is possible to have access to the operation as a health service with a doctor's referral and with a cost-sharing fee, as in Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Piedmont, Sicily, Umbria and Veneto, with very different contributions ranging from one hundred and fifty/two hundred and eighty euro in Piedmont to four hundred / four hundred and fifty euro in Veneto, up to one thousand euro in Friuli-Venezia Giulia¹⁹. Italian and foreign minors resident in the Region; foreign minors holding a regular residence permit and registered with the Regional Health Service; persons registered with the Regional Health Service with an STP/ENI card are entitled to the service²⁰.

The same dissimilarity can be seen regarding the type of care required by the health authorities. In Tuscany circumcision is performed as an ordinary inpatient procedure; in Friuli-Venezia Giulia, Piedmont, Sicily, Tuscany, Umbria and Veneto as day surgery; in Latium, Emilia-Romagna, Piedmont, Tuscany as outpatient procedures²¹.

4 - Perspectives

In the face of the variegated panorama described above and the open issues, especially for the Islamic communities and those who wish to perform circumcision for even only cultural reasons, clear answers must be found to safeguard the correct balancing of the constitutional principles at stake²². Such interventions can be envisaged at both national

¹⁸ Cf., for example, Regione Marche: D.G.R. 29 giugno 2020, No. 795, *Modalità di accesso alle prestazioni di circoncisione rituale maschile* (in B.U. Marche, 10 July 2020, No. 62); Regione Emilia-Romagna: D.G.R. 2 August 2021, No. 1228, *Modalità di accesso alla circoncisione rituale/culturale per la prevenzione degli eventi avversi: approvazione documento* (in B.U. Emilia-Romagna, 18 August 2021, No. 256).

¹⁹ Cf., for example, Regione Piemonte: D.G.R. 20 March 2006 No. 39-2418, *Approvazione della sperimentazione relativa alla circoncisione rituale in day surgery presso A.S.O/OIRM S. Anna di Torino*, and Regione Piemonte: D.G.R. 2 November 2002, No. 49-12479, *Aggiornamento del nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale*; Regione Friuli-Venezia Giulia: D.G.R., 4 September 2008, No. 1754, *Approvazione del Progetto Sperimentale di offerta di circoncisione rituale maschile in struttura sanitaria pubblica della Regione FVG* and Friuli-Venezia Giulia: D.G.R. 31 March 2010, No. 600, *Prestazioni rese dal SSR: circoncisione rituale maschile* (in B.U. Friuli-Venezia Giulia, 14 April 2010, No. 15).

²⁰ The card is issued by the Regional Health Service Bodies (SSR). Cf., for example, <https://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/agosto-periodico-parte-seconda-2a-quindicina.2021-08-17.6993333211/modalita-di-accesso-alla-circoncisione-rituale-le-culturale-per-la-prevenzione-degli-eventi-avversi-approvazione-documento/documento-circoncisione>.

²¹ The data are taken from the **PARLIAMENTARY COMMISSION FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS**, *Relazione sulle problematiche*, cit., p. 16.

²² On the other hand, there are no problems whatsoever with circumcision in Jewish communities that have been organised for years to guarantee religious practice while respecting the physical integrity of the child. Cf. in this regard and on the establishment of the National Register of *Mohalim*, available at <https://moked.it/ame/files/2021/08/PROTOCOLLO-MILAH-e-ministero-18.04.2019.pdf>.



and regional levels.

At the national level, the first instrument that could guarantee the Muslim confession and, therefore, the practice of circumcision, is the

“The UCEI in cooperation with LARI and the AME, the Jewish Medical Association has jointly defined the requirements necessary for *Mohalim* to perform ritual circumcisions within the Italian Jewish Communities in absolute health safety. To this end, a national Register of authorised ritual circumcisers is established. The Register is deposited at the headquarters of the Union of Italian Jewish Communities and published in the relevant media. So that those who hold full certification and authorisation to operate in accordance with the *Rabbanut* and in compliance with health security are publicly recognised. Enrolment in the Register is approved, at the interested party's request - see attached form - by the ARI Council, after hearing the opinion of a representative of the UCEI and of the Jewish Medical Association, who shall ascertain the possession of the following requirements

1. Training curriculum with certification issued by recognised international Jewish bodies (e.g. OU, UME, Initiation Society, Central Rabbinate of Israel) and proven practical experience.

2. Qualification to practise as a medical surgeon is an advantage.

3. Jewish religious conduct.

4. Membership of the Union of European *Mohalim* (UME).

5. Commitment to observance of the operational protocol.

6. Registration with an Italian Jewish Community.

The ARI Board may decide, in the event of lack of the indicated requirements or non-compliance with these instructions, the suspension/ cancellation of the membership.

Operating protocol

This section describes the operating procedure that the *Mohel* undertakes to follow.

Before circumcision

- Examination of the newborn with verification of his or her health condition permitting the procedure and at the same time to inform both parents about the modalities of the circumcision and to acquire informed consent.

- Inform the paediatrician attending the newborn of the upcoming circumcision and check together the health conditions permitting the operation.

- Obtain signed informed consent from both parents.

- Inform the community to which the newborn baby's family belongs of the commission received.

During circumcision:

- Implementation of all rules and precautions to ensure the safety of the newborn (asepsis, bleeding control, etc.).

- Use of sterile or disposable instruments.

- Circumcision: Direct sucking is discouraged and may only be permitted after a diagnostic assessment of the infectious state of the infant and the circumciser.

After circumcision:

- Ensure availability within 24 hours after circumcision.

- Follow up the infant until healing is complete.

- Keep a record of the circumcision (accessible for inspection) with forms attesting to the consent received and compliance with all health and hygiene rules and conditions and any complications.

- Once healed, the certificate of circumcision must be sent to the community to which the newborn child belongs”.

Cf. also <https://moked.it/ame/files/2021/08/Scheda-iscrizione-albo-mohalim.pdf>; **G. MORTARA**, *Impegno per una milà più sicura*, available at <https://www.mosaico-cem.it/vita-ebraica/ebraismo/impegno-per-una-mila-piu-sicura>. Cf. also my article, *La circoncisione non terapeutica in Italia, tra valetudo e religio: criticità e prospettive per un simbolo religioso nello spazio europeo della libertà religiosa*, in B. SERRA (ed.), *Valetudo et Religio: intersezioni fra diritto alla salute e fenomeno religioso*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 3-16.



agreement under Article 8, paragraph 3 of the Constitution, which is, to date, still a mirage²³. In any case, its bilateral nature would allow confessional needs to be properly taken into account, on the model of the agreement concluded with the UCEI, which, as can be seen from the case law of the Supreme Court, guaranteed the possibility also for *mohalim* to perform the ritual practice beyond the hospitalisation of the act. The second instrument that would be useful is a unilateral State law on the model of the German one, since, simply by means of a bill, a balance could be found between religious freedom and the health of the minor, while respecting his religious identity and that of the community to which he belongs²⁴.

Still at the national level, administrative responses would be needed, however, faster than the legislature. The Central Directorate for Religious Affairs of the Ministry of the Interior, in collaboration with the Ministry of Health, could play a key role in achieving certain important objectives in the area of ritual circumcision first of all, in informing the Muslim communities present on the national territory with respect to the legal regulation of ritual circumcision; secondly, in disseminating clear and accessible information material in different languages, also raising awareness among local administrations in order to promote knowledge of the issue of circumcision and the need to perform the practice safely, balancing religious freedom and the health of minors, through meetings and seminars also to encourage the dissemination of good practices of cooperation between hospital companies and religious communities thirdly, in promoting programmatic meetings with the State-Regions Conference and the Muslim communities to discuss these good practices and to draw up guidelines to develop a model convention/protocol between Muslim communities and local health authorities and to guarantee a minimum threshold of health safety in the field of ritual circumcision. Targeted ministerial guidelines could standardise procedures nationwide and define standard protocols for access to ritual circumcision; specify the professional skills needed to perform the procedure; establish requirements for pre- and post-intervention diagnostic tests. They would also improve collaboration with Islamic representatives to carry out an awareness-raising campaign aimed at

²³ Cf. my article, *Ancora sul concetto di confessione religiosa e alcune note sulla natura confessionale dell'Islam*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, No. 1 of 2019, pp. 21-48.

²⁴ Cf. § 1631 d) of the *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB), under the heading *Circumcision of a male child*: "Parental responsibility for the child also includes the right to consent to a medically unnecessary circumcision of a male child who is unable to self-determine in this respect, if the circumcision is carried out in accordance with the rules of medical science. This does not apply if the child's welfare is endangered by circumcision, also in view of its intended purpose. In the first six months after the child's birth, persons commissioned by a religious community may also perform circumcision within the meaning of paragraph 1 above, if they have special experience in the matter and, although they are not physicians, have equivalent competence in performing circumcision". Similarly to Germany, albeit with some restrictions, the legislation in Sweden and Norway: cf. A. LICASTRO, *La questione della liceità*, cit., p. 41.



parents and communities, emphasising the importance of performing circumcision in safe environments and by qualified personnel to protect the health and well-being of minors. Finally, they would encourage the organisation of information campaigns with general practitioners, paediatricians, family advice centers and municipal counters, facilitating safe access to the practice through the presence of a linguistic-cultural mediator²⁵. The objective could be the establishment of a register of Muslim circumcisers on the model of the national *Mohalim* register²⁶, since Islamic communities have no protocols regarding the performance of ritual circumcision²⁷.

The fact remains that the ritual nature makes it difficult to include religiously motivated circumcision in the LEAs, even though its introduction has been called for by several parties, such as, for example, the Italian Society of Paediatrics, which has long been requesting directives to ensure that parents who wish to subject their child to ritual circumcision can effectively access public health facilities or those affiliated with the SSN while respecting privacy²⁸. Similarly, the National Federation of the Order of Surgeons and Dentists (FONOMCeO), the Association of Doctors of Foreign Origin in Italy (AMSI) and the Garante per i diritti dell'infanzia e adolescenza (Guarantor for the rights of children and adolescents) have asked the Ministry of Health to include circumcision in the LEAs²⁹.

In any case, it seems simpler at the moment to take the regional route, making the most of the role that the State-Regions Conference and the Conference of the Regions and Autonomous Provinces could play, the former by inviting local health authorities to standardise access to circumcision, at least under the *infra-moenia* free profession regime, and by indicating prices that are regulated and standardised at the national level; the latter by facilitating harmonisation and monitoring at the regional level.

Collaboration between regional bodies, territorial authorities and

²⁵ For minors of the Islamic faith (as for those who are circumcised for cultural reasons) it would be desirable to promote the medicalization of ritual circumcision. This would not diminish the religious and/or symbolic value of the practice; on the contrary, this solution would, on the one hand, protect the minors' right to health; on the other hand, it would guarantee the right to religious freedom. In other words, medicalization would allow circumcision to be performed in a safe environment and by qualified personnel, reducing the risks of complications and respecting the religious significance of the practice for the Muslim community. Moreover, collaboration between religious and health authorities would facilitate the dissemination of accurate information on ritual circumcision, help families make informed decisions, and contribute to constructive interfaith dialogue, constituting a step forward in protecting the rights of Muslim children and respecting religious freedom.

²⁶ Cf. footnote 22.

²⁷ On this point cf. COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *Relazione sulle problematiche connesse alle pratiche di circoncisione rituale dei minori*, cit.

²⁸ Cf. <https://www.sip.it/wp-content/uploads/2017/09/CIRCONCISIONE.pdf>.

²⁹ Cf. https://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?approfondimento_id=12771, cit.; <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/segnalazione-ministro-salute.pdf>.



Islamic communities would, in conclusion, help to reaffirm the fundamental right of religious freedom, which often struggles to find concrete application in daily life, especially to the detriment of the Muslim denomination³⁰.



³⁰ However, there are still areas for reflection that are important for the secularity of the State, in particular the justification for public funding of religious practices such as circumcision. The fragmentation of regional policies leads to a lack of uniformity in the treatment of the fundamental rights at stake, which calls into question the principle of equality before the law and public services of primary importance. It would therefore seem more appropriate for the central government to intervene with a national law on freedom of religion, including the conditions under which circumcision can be practised, thus ensuring a balance between respect for religious freedoms and the protection of individual rights throughout the country. This approach would not only ensure consistency and uniformity of policy, but also provide a balanced solution that respects both the secular nature of the state and the needs of religious communities.



Isabella Ferrari

(professoressa associata di Diritto privato comparato nell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dipartimento di Ingegneria 'Enzo Ferrari')

**Un fattore esogeno nelle controversie di famiglia:
analisi comparata dell'improprio richiamo alla PAS tra Italia e UK ***

*A comparative analysis of the misuse of PAS between Italy and the United Kingdom:
an exogenous factor within family law disputes **

ABSTRACT: Il presente contributo si propone di far luce sulle dinamiche e sulle strategie utilizzate dai soggetti abusivi, manipolando a proprio vantaggio il sistema giudiziario, facendo leva su stereotipi di genere ampiamente diffusi. Sempre più frequentemente i tribunali non sono in grado di proteggere adeguatamente le vittime di violenza domestica, per effetto dell'erroneo affidamento su contro-accuse di alienazione parentale, sollevate ad arte da ex partner abusivi, infondate in diritto e smentite scientificamente, e purtuttavia tenute in enorme considerazione dal giudicante. Occorre invece richiamare le corti all'attento bilanciamento dei contrapposti interessi che emergono nel contesto delle procedure di diritto di famiglia, senza prescindere dalla disamina del caso concreto e del superiore interesse di tutela della prole.

ABSTRACT: This paper aims to elucidate the dynamics and strategies employed by abusive individuals who exploit gender stereotypes to manipulate the justice system in their favor. Increasingly, courts are unable to adequately protect victims of domestic violence due to the erroneous reliance on counteraccusations of parental alienation, which are artfully raised by former abusive partners. These allegations are unfounded in law and scientifically disproven, yet they are held in enormous esteem by the judiciary. Instead, the courts should be reminded of the careful balancing of opposing interests that arise in the context of family law proceedings. This should be done without disregarding the examination of the concrete case and the overriding interest of protecting the offspring.

SOMMARIO: 1. PAS e DARVO: dinamiche e strategie tipiche dei procedimenti di diritto di famiglia - 2. Discriminazione di genere nelle controversie familiari - 3. La censura della PAS da parte di Organizzazione Mondiale della Sanità e Nazioni Unite - 4. L'*overruling* della PAS nelle corti della *Family Division* dell'Alta Corte di Inghilterra e Galles - 5. Il rigetto della PAS nella recente giurisprudenza italiana - 6. Conclusioni.

1 - PAS e DARVO: dinamiche e strategie tipiche dei procedimenti di diritto di famiglia

* Contributo sottoposto a valutazione - Peer reviewed paper.



La discriminazione di genere viene costantemente esacerbata dal ricorso diffuso (ancorché ampiamente censurato) alla sindrome di alienazione parentale quale strategia difensiva impiegata nell'ambito dei procedimenti familiari in risposta ad accuse, anche documentate, di violenza domestica¹.

Come hanno recentemente ribadito le Nazioni Unite, con il report del 13 aprile 2023² sui punti di contatto tra affidamento della prole e violenza sulle donne a cura del Relatore Speciale sulla violenza contro donne e ragazze, le sue cause e conseguenze, Reem Alsalem, la sindrome di alienazione parentale non ha alcuna fondatezza medico-scientifica, né tanto meno giuridico-normativa, ma rappresenta piuttosto una strategia consolidatasi per via giurisprudenziale, atta a rafforzare visioni stereotipate e discriminatorie nei confronti del genere femminile.

Per comprendere le dinamiche processuali che scaturiscono dal ricorso a tale supposta sindrome, è indispensabile inquadrarne le origini ed evidenziare le gravi cointeressenze economico-finanziarie che la sostengono.

Il termine alienazione parentale (o sindrome di alienazione parentale, per brevità PAS) è stato coniato da Richard Gardner nel 1985, all'epoca docente volontario, non strutturato, in psichiatria infantile presso il College of Physicians and Surgeons della Columbia University³. Le ricerche di Gardner non hanno mai passato il vaglio di alcuna convalida scientifica, giacché sono state pubblicate tramite la casa editrice dallo stesso fondata e finanziata, Creative Therapeutics Inc. Ciò ha permesso a Gardner di costruire ad arte un quadro di riferimento pseudo-scientifico per la PAS, tramite pubblicazioni che apparivano *prima facie* accademiche, e in quanto tali godevano impropriamente di

¹ **J. KOSHAN**, *Challenging Myths and Stereotypes in Domestic Violence Cases*, in *Canadian Journal of Family Law*, 2023, 35 (1), pp. 33-81; **N. JAFFE-GEFFNER**, *Gender Bias in Cross-Allegation Domestic Violence-Parental Alienation Custody Cases: Can States Legislate the Fix?*, in *Columbia Journal of Gender and Law*, 2021, 42 (1), pp. 58-111; **L. SANK DAVIS**, **P.M. STAHL**, *Identifying and managing evaluator biases in parenting plan evaluations*, in *Family Court Rev.*, 2023, 61, pp. 762-781.

² A/HRC/53/36.

³ Per una revisione delle posizioni e dei lavori di Gardner, con particolare riferimento alle di lui posizioni misogine, al ragionamento circolare, alle affermazioni autoreferenziali e ai presupposti vaghi, soggettivi e non dimostrati della sua ricerca, si rinvia a **M. CLEMENTE**, **D. PADILLA-RACERO**, *When courts accept what science rejects: Custody issues concerning the alleged "parental alienation syndrome"*, in *Journal of Child Custody*, 2016, 13 (2-3), pp. 126-133; **M. LAING**, *For the sake of the children: Preventing reckless new laws*, in *Canadian Journal of Family Law*, 1999, 16, pp. 259-283; **M. MILCHMAN**, *Misogynistic cultural argument in parental alienation versus child sexual abuse cases*, in *Journal of Child Custody*, 2017, 14 (4), pp. 211-233; **J. HOULT**, *The evidentiary admissibility of Parental Alienation Syndrome: Science, law and policy*, in *Children's Legal Rights Journal*, 2006, 26 (1), pp. 1-61; **K.C. FALLER**, *The parental alienation syndrome: What is it and what data support it?*, in *Child Maltreatment*, 1998, 3 (2), pp. 100-115; **W. O'DONOHUE**, **L. BENUTO**, **N. BENNETT**, *Examining the validity of parental alienation syndrome*, in *Journal of Child Custody*, 2016, 13, pp. 113-125.



credibilità scientifica, pur essendo in effetti redatte al di fuori di ogni metodologia tecnica e senza validazioni ufficiali né affidabili.

Insomma, Gardner pubblicava le sue personali e opinabili opinioni, ancorché contrarie ai dati empirici e all'etica deontologica, sulla base di citazioni pretestuose e statistiche del tutto inesistenti. Tale attività era in effetti diretta a sostenere le relazioni che lo stesso Gardner depositava in giudizio quale consulente tecnico di parte, incaricato di difendere padri e mariti facoltosi della costa orientale statunitense, per lo più accusati di violenze e abusi domestici in complesse e scabrose controversie famigliari. Gardner ha pubblicato infatti estesamente a favore della violenza domestica in danno a madri e prole, sostenendo la normalità in natura, e conseguentemente la liceità, della pedofilia incestuosa e degli abusi famigliari⁴. Col che, nell'eventualità in cui la prole si fosse ribellata a siffatte pratiche, a suo dire naturali, ciò dovesse essere ascritto necessariamente alla manipolazione psicologica esercitata

⁴ Gardner si affermò professionalmente negli Stati Uniti quale difensore capace di far scagionare padri accusati di pedofilia incestuosa, avendo estesamente pubblicato in materia. Le sue posizioni, prive di fondamento scientifico, controverse e aberranti, sono testimoniate dai suoi scritti in difesa della pedofilia e della violenza domestica. Sul punto, si rinvia a **R.A. GARDNER**, *True and False Accusations of Child Sex Abuse*, Creative Therapeutics, Cresskill, 1992, pp. 592-593: "La pedofilia è stata considerata la norma dalla stragrande maggioranza degli individui nella storia del mondo"; *ivi*, pp. 594-595: "È perché la nostra società reagisce in modo eccessivo ad essa [la pedofilia] che i bambini soffrono"; *ivi*, pp. 24-25: "La pedofilia può migliorare la sopravvivenza della specie umana servendo a 'scopi procreativi'"; *ivi*, pp. 670-671: "L'abuso sessuale non è necessariamente traumatico; il fattore determinante per stabilire se le molestie sessuali saranno traumatiche per il bambino è l'atteggiamento sociale verso questi incontri"; *ivi*, p. 572: "In queste discussioni il bambino deve essere aiutato a capire che nella nostra società abbiamo un atteggiamento esageratamente punitivo e moralista nei confronti degli incontri sessuali tra adulti e bambini"; *ivi*, pp. 579-580: "È possibile che uno dei motivi per cui la figlia si è orientata verso il padre [sessualmente] sia la compromissione del rapporto con la madre"; *ivi*, pp. 576-577: "Se la madre ha reagito all'abuso in modo isterico, o lo ha usato come scusa per una campagna di denigrazione del padre, allora il terapeuta fa bene a cercare di 'smaltire la sbornia' [...]. La sua isteria [...] contribuirà a far sentire al bambino che è stato commesso un crimine atroce e quindi diminuirà la probabilità di un qualsiasi tipo di riavvicinamento con il padre. Bisogna fare tutto il possibile per aiutarla a mettere il 'crimine' nella giusta prospettiva. Bisogna aiutarla a capire che nella maggior parte delle società della storia del mondo questo comportamento era onnipresente [cioè, ovunque], e che lo è tuttora"; *ivi*, p. 585: "Forse la si può aiutare a comprendere che nella storia del mondo il suo comportamento è stato probabilmente più comune di quello mantenuto da coloro che non abusano sessualmente dei propri figli" (p. 585). E ancora, **R.A. GARDNER**, *Sex Abuse Hysteria: Salem Witch Trials Revisited*, Creative Therapeutics, Cresskill, 1991, p. 119: "la pedofilia intrafamiliare (cioè l'incesto) è diffusa e [...] è probabilmente una tradizione antica"; *ivi*, p. 12: "Il bambino normale mostra un'ampia varietà di fantasie e comportamenti sessuali, molti dei quali sarebbero etichettati come 'malati' o 'perversi' se esibiti da adulti". **R.A. GARDNER**, *Child Custody Litigation: A Guide for Parents and Mental Health Professionals*, Creative Therapeutics, Cresskill, 1986, p. 93: "La pedofilia è una pratica diffusa e accettata da letteralmente miliardi di persone", "I bambini sono naturalmente sessuali e possono iniziare incontri sessuali 'seducendo' l'adulto [...]. Se la relazione sessuale viene scoperta, è probabile che il bambino si inventi qualcosa in modo che l'adulto venga incolpato dell'iniziazione".



dalla madre sui figli. In altre parole, il fatto che la prole vittima di violenza domestica, diretta o indiretta (ovverosia in danno alla madre convivente), si fosse allontanata dal padre autore delle violenze costituiva, secondo la teoria di Gardner, un comportamento contro natura, atto a disvelare l'intervento alienante materno.

La PAS è nata quindi con l'espresso proposito di distogliere l'attenzione del giudicante da accuse documentate di violenza domestica, attraverso una controaccusa fittizia di alienazione della prole, sollevata strumentalmente dal genitore accusato in giudizio di abusi famigliari: per l'effetto, la vittima di violenza domestica non viene creduta, risulta screditata, e la posizione tra le parti viene ribilanciata nel biasimo generale.

In base alla teoria di Gardner, l'alienazione parentale sussiste dunque ogni qual volta la prole rifiuta il contatto con il padre, dal momento che, essendo ciascun individuo naturalmente e profondamente attaccato a entrambi i genitori, siffatto rifiuto può spiegarsi unicamente con la manipolazione e il plagio materno⁵. Col che il comportamento alienante materno va desunto in *re ipsa*, a partire dalla rottura del rapporto padre-figli, senza necessità di ulteriori accertamenti e approfondimenti.

L'approccio di Gardner permette così di invertire i ruoli tra le parti, trasformando il soggetto abusivo nella vittima della presunta alienazione parentale da parte dell'altro genitore. Ciò determina un corto circuito procedurale, riassunto efficacemente da Jennifer Freyd, docente di psicologia e psichiatria comportamentale, che ha coniato il termine DARVO, acronimo per Deny, Attack, Reverse Victim and Offender, ovverosia negazione, attacco e inversione dei ruoli tra aggressore e vittima⁶. Questa definizione riassume la tipica strategia defensionale impiegata dai soggetti abusivi, fondata sul continuo attacco unilaterale della vittima per ragioni pretestuosamente riconducibili alla prole, volta a confondere il giudicante che, subissato da miriadi di istanze e documenti, finisce in genere per classificare entrambe le parti come

⁵ La teoria della PAS è stata applicata anche a generi invertiti, ancorché con minor frequenza.

⁶ **S. HARSEY, J.J. FREYD**, *Deny, Attack, and Reverse Victim and Offender (DARVO): What Is the Influence on Perceived Perpetrator and Victim Credibility?*, in *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 2020, 29(8), pp. 897-916; **S.J. HARSEY, J.J. FREYD**, *Defamation and DARVO*, in *Journal of Trauma & Dissociation*, 2022, 23(5), p. 482: gli Autori descrivono DARVO come una tattica cui ricorrono abitualmente i soggetti abusivi, che negano di aver commesso un torto, attaccano la credibilità delle loro vittime, e dipingono le loro vittime come il vero aggressore e loro stessi come le vittime. Tale tattica viene utilizzata strategicamente per indurre gli osservatori a credere alla narrazione distorta dei soggetti abusivi, che è spesso convincente, e può generare confusione. Distruggendo la credibilità delle vittime, le tecniche DARVO consentono agli autori di sottrarsi alle proprie responsabilità e all'accertamento delle stesse. Si veda anche **A. AGUILAR QUINONEZ, T. KUENNEN**, *Turning the Tables: How Those Who Are Accused Deny, Attack, And Reverse*, in *Wisconsin Journal of Law, Gender and Society*, 2023, 38 (1), pp. 64-92; **J. SHAPIRO**, *Lawyers, Liars, and the Art of Storytelling: Using Stories to Advocate, Influence, and Persuade*, in *Ankerwoycke*, 2016, p. 108.



conflittuali, e, senza disporre alcun accertamento sui comportamenti abusivi paterni, pur documentati, circoscrive il proprio ambito di intervento e di giudizio alla prole, lasciando i genitori in balia della situazione (il che, in situazioni di violenza domestica, equivale a lasciare le vittime in balia del loro aggressore).

Accade così che siffatto pretestuoso richiamo alla PAS permetta di invertire l'onere della prova, costringendo la vittima di violenza domestica a dimostrare *per tabulas* l'infondatezza della controdeduzione di PAS, e altresì delle correlate infinite accuse strumentalmente sollevate ad arte dal padre abusivo: ché infatti attraverso l'interpretazione distorta del principio di bigenitorialità e della responsabilità condivisa, ogni scelta inerente la prole, più o meno rilevante, diviene nuovo e continuo terreno di scontro, che permette al soggetto abusivo di continuare a esercitare controllo e violenza sulla ex compagna anche a seguito della rottura del rapporto di coppia.

Ne esce un quadro in vero frustrante e deprimente per la vittima domestica, che, anziché trovare protezione in sede giudiziaria, finisce per subire una grave e perdurante vittimizzazione secondaria a opera delle stesse istituzioni, cui si era rivolta per ottenere tutela per sé e per la prole.

2 - Discriminazione di genere nelle controversie famigliari

Il richiamo strumentale e strategico alla PAS trova terreno fertile nei pregiudizi di genere fortemente radicati nella società contemporanea.

Non è un caso, infatti, che i sostenitori della PAS richiamino per lo più stereotipi di genere atti a classificare le madri come iperprotettive, così da indurre il giudicante a sottovalutare le denunce di violenza domestica, ritenendole frutto di esagerata e spropositata ansia femminile, sottostimandone la serietà e fondatezza, e conseguentemente finendo per non disporre le opportune indagini né adottare le necessarie misure protettive⁷. Col risultato che persino gravi abusi domestici documentati, nell'eventualità di contro-accusa strumentale di alienazione parentale, vengono spesso archiviati in sede penale⁸.

Ciò determina un significativo pericolo di aggravamento del conflitto, giacché, chiuso il procedimento penale, la responsabilità genitoriale condivisa e il diritto di visita della prole consentono al padre di mantenere un'assidua frequentazione con il nucleo familiare, già vittima di pregressa violenza domestica da parte dello stesso.

⁷ J.S. MEIER, S. DICKSON, *Mapping gender: Shedding empirical light on family courts' treatment of cases involving abuse and alienation*, in *Journal of Child Custody, Law and Inequality*, 2017, 35 (2), pp. 311-33.

⁸ J. SILBERG, S. DALLAM, *Abusers gaining custody in family courts: A case series of overturned decisions*, in *Journal of Child Custody*, 2019, 16(2), pp. 140-169; R. HUNTER, A. BARNETT, F. KAGANAS, *Introduction: Contact and Domestic Abuse*, in *Journal of Social Welfare and Family Law*, 2018, pp. 401-425; L.C. NEILSON, *Parental Alienation Empirical Analysis: Child Best Interests or Parental Rights?*, in *The FREDA Centre for Research on Violence Against Women and Children*, 2018, pp. 1-48.



Si registrano così provvedimenti che, in forza di una mal intesa applicazione del principio di bigenitorialità, arrivano persino a ordinare alle madri, collocate in anonimato presso strutture protette in attuazione delle tutele previste dal codice rosso, di comunicare all'ex compagno violento l'indirizzo di residenza dei figli minori collocati presso le stesse; oppure dispongono terapie di riunificazione tra la prole abusata e il genitore che degli abusi è l'autore⁹.

Questo è il risultato, in vero irragionevole e illogico, che consegue da un lato all'applicazione rigorosa e matematica del principio di bigenitorialità, e dall'altro al ricorso alla PAS sulla base di una presunta scientificità di tale teoria, in effetti sconosciuta apertamente anche dai clinici del settore: teoria che ha radicato e consolidato l'opinione in base a cui le madri tradite, abusate o anche semplicemente deluse, sono vendicative e perciò automaticamente e incontrovertibilmente alienanti.

Ne risulta una scissione, portata oltre ogni limite di ragionevolezza, tra il conflitto di coppia genitoriale e il rapporto genitori-figli, sull'assurdo presupposto che trattasi di due piani distinti e separati¹⁰. Come se gli abusi domestici che hanno originato il conflitto e la rottura della coppia genitoriale non dovessero avere alcun effetto sulle dinamiche relazionali tra il padre abusivo e la prole che ha assistito o direttamente subito gli abusi.

Sul punto la letteratura internazionale dimostra che il benessere della prole minore e delle madri, vittime di violenza domestica, risulta per lo più pretermesso al riconoscimento dei diritti che nascono e si incardinano nel principio di bigenitorialità, per effetto di diffusi pregiudizi di genere radicati nella società, che pervadono persino il settore giudiziario¹¹.

3 - La censura della PAS da parte di Organizzazione Mondiale della Sanità e Nazioni Unite

Il richiamo strategico all'alienazione parentale rappresenta una prassi difensiva legale diffusa al punto da avere indotto l'Organizzazione

⁹ Sentenza n. 709 del 3 settembre 2021 del Tribunale Terni, sez. I; sentenza n. 9400 del 30 aprile 2015 del Tribunale Roma.

¹⁰ **J. ELSTER**, *Solomonic Judgments: Against the Best Interest of the Child*, in *U. CHI. L. REV.*, 1987, 54 (1), p. 24; **R.A. WARSHAK**, *When Evaluators Get It Wrong: False Positive IDs and Parental Alienation*, in *PSYCH. PUB. POL'Y & L.*, 2020, 26, p. 54; **J. MERCER**, *Reunification therapies for parental alienation: Tenets, empirical evidence, commonalities, and differences*, in *Journal of Family Trauma, Child Custody & Child Development*, 2022, 19 (3-4), pp. 383-401; **S. CHESTER**, *Reunification, alienation, or re-traumatization? Let's start listening to the child*, *ibidem*, pp. 359-382.

¹¹ **E. ANDREOPOULOS**, **A. WEXLER**, *The "solution" to parental alienation: A critique of the turning points and overcoming barriers reunification programs*, in *Journal of Family Trauma, Child Custody & Child Development*, 2022, 19 (3-4), pp. 417-437; **M. SHAW**, **R. GEFNER**, *Alienation and reunification issues in family courts: Theory, research, and programs in child custody cases*, *ibidem*, pp. 203-213.



Mondiale della Sanità (OMS) e le Nazioni Unite a prendere posizione al riguardo, in difesa delle donne che ne sono ingiustamente vittime.

Nel dicembre 2020, l'OMS ha negato ufficialmente la natura scientifica della PAS, rimuovendo per l'effetto ogni riferimento a tale teoria dalla Classificazione Internazionale delle Malattie-11 e da ogni ulteriore ambito scientifico, sostenendo che trattasi di terminologia per nulla afferente al contesto sanitario, creata ad arte per scopi defensionali legali, e priva di fondamento scientifico¹².

In linea con l'OMS, per mezzo del rapporto del 13 aprile 2023¹³ le Nazioni Unite hanno denunciato la pratica diffusa a livello globale di ricorrere strategicamente all'alienazione parentale per invalidare preve denunce di violenza domestica, così perpetuando e aggravando le situazioni di abuso e di pericolo per donne e minori. Più specificatamente, le Nazioni Unite hanno evidenziato che:

"lo pseudo-concetto screditato e non scientifico di alienazione parentale sia usato nei procedimenti di diritto familiare dai maltrattanti come strumento per continuare i loro abusi e la loro coercizione e per minare e screditare le accuse di violenza domestica fatte dalle madri che cercano di tenere al sicuro i loro figli".

La relazione prosegue dimostrando come il principio del superiore interesse del minore viene costantemente violato da ordini giudiziali che antepongono il diritto di visita paterna alla tutela della sicurezza e dell'incolumità fisico-psichica della prole e della madre, al punto che

"soprattutto a causa della mancanza di formazione, di pregiudizi di genere e di accesso al supporto legale, la custodia dei minori può essere assegnata agli autori di violenza, nonostante le prove di una storia di abusi domestici e/o sessuali".

Nonostante la sopradescritta ferma censura internazionale della PAS, la strategia difensiva che sulla stessa si basa continua a essere tuttora impiegata efficacemente in ambito processuale dal lato paterno per ottenere la modifica dei provvedimenti di collocazione della prole (e conseguentemente dei correlati ordini di mantenimento), risultando estremamente arduo ribaltare la giurisprudenza pro-PAS consolidatasi nel corso di circa quarant'anni di precedenti giudiziari.

¹² Il 15 febbraio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di escludere il concetto e la terminologia di alienazione parentale dalla classificazione ICD-11. Questa decisione è stata basata sulla considerazione che non si tratta di un termine legato alla salute, come peraltro sottolineato anche dall'American Psychiatric Association che ha rifiutato di includere la sindrome di alienazione parentale nelle versioni più recenti del *Manuale diagnostico e statistico delle malattie mentali* (DSM-5). Si rinvia a J. FRIEDMAN, J. BARRY, S. CORDERO, N. HOOD, J. CARR GAMBLE, K. JOHNSON, W.C. SILVERMAN, L. ALTUS, A. BRUCE, C. KIM, M. WAY, *Justice for Survivors of Intimate Partner Violence*, in *Journal of Gender and Law*, 2023, 44 (1), p. 29; A.G. RAO, *Rejecting 'Unjustified' Rejection: Why Family Courts Should Exclude Parental Alienation Experts*, in *Boston College Law Review*, 2021, 62, p. 1759.

¹³ A/HRC/53/36, cit.



Ne consegue un diffuso erroneo richiamo in sede giudiziaria alla PAS, che spesso sfocia nella mancata, inadeguata o tardiva risposta giudiziale alle istanze di protezione svolte dalle vittime di violenza domestica. Con esiti sempre più frequentemente tragici¹⁴.

4 - L'overruling della PAS nelle corti della Family Division dell'Alta Corte di Inghilterra e Galles

L'incidenza della violenza domestica è strettamente legata al genere. Le statistiche dimostrano che le donne subiscono atti violenti in misura nettamente più significativa rispetto agli uomini, e che gli abusi si estrinsecano non solo in violenze fisiche, ma anche in comportamenti coercitivi e di controllo emotivo, psicologico, economico, e persino legale¹⁵.

Nel 49%-62% di controversie privatistiche di famiglia sono presenti accuse di abuso domestico¹⁶. Pur tuttavia, le accuse di alienazione parentale tendono a prevalere su quelle di violenza domestica, per colpa di una diffusa discriminazione di genere che tende a classificare *ex ante* le madri come alienanti, a prescindere dalla disamina del caso specifico¹⁷. Per l'effetto, solo il 2,59% delle denunce di abuso viene presa in considerazione dalle corti inglesi e scozzesi, mentre il restante 97,41% viene dismissed senza alcuna indagine. Di contro, nel 100% dei casi le controaccuse di alienazione parentale vengono esaminate e indagate¹⁸.

Tali statistiche attestano un evidente squilibrio di genere che orienta pregiudizialmente le decisioni inglesi e scozzesi, impattando negativamente la tutela reale delle vittime di abusi domestici¹⁹.

¹⁴ J.S. MEIER, V. SANKARAN, *Breaking Down the Silos that Harm Children: A Call to Child Welfare, Domestic Violence and Family Court Professionals*, in VA. J. SOC. POL'Y & L., 2022, 28, p. 275; J.S. MEIER, S. DICKSON, C.S. O'SULLIVAN, L.N. ROSEN, *The Trouble with Harman and Lorandos' Parental Alienation Allegations in Family Court Study*, in *Journal of Family Trauma, Child Custody & Child Development*, 2022, 19(3-4), pp. 295-317; E. OVUGA, *Stress-Related Disorders*, in *IntechOpen*, 2022; L. JONES, M. HUGHES, U. UNTERSTALLER, *Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) in Victims of Domestic Violence*, in *Trauma, Violence and Abuse*, 2021, p. 99; C.M. ARATA, *Sexual Revictimization and PTSD: An Exploratory Study*, in *Journal of Child Sexual Abuse*, 1999, 8 (1), pp. 49-66.

¹⁵ UK OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS, *Crime Survey for England and Wales*, (<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/domesticabuseinenglandandwalesoverview/november2023>).

¹⁶ A. BARNETT, *A genealogy of hostility: Parental alienation in England and Wales*, in *Journal of Social Welfare and Family Law*, 2020, 42 (1), pp. 18-29.

¹⁷ J.S. MEIER, *US child custody outcomes in cases involving parental alienation and abuse allegations: What do the data show?*, in *Journal of Social Welfare and Family Law*, 2020, 42 (1), pp. 92-105.

¹⁸ E. DALGARNO, S. AYEB-KARLSSON, D. BRAMWELL, A. BARNETT, A. VERMA, *Health-related experiences of family court and domestic abuse in England: A looming public health crisis*, in *Journal of Family Trauma, Child Custody & Child Development*, 2024, pp. 1-28.

¹⁹ UK HOME OFFICE, *Statutory Guidance on Domestic Abuse*, 2023, section 141: "Per i



Tale diffusa discriminazione è stata ufficialmente riconosciuta a livello ministeriale²⁰ e ha infine determinato il governo a bandire il ricorso alla PAS dal contesto delle controversie giudiziarie per mezzo del *Domestic Abuse Act 2021 (sections 64-65)* e dello *Statutory Guidance on Domestic Abuse 2023*.

Si tratta di un riconoscimento ancora parziale, sulla carta, che richiede di essere implementato nelle aule di giustizia, per poter efficacemente superare decenni di precedenti giudiziari pro-PAS. È pur tuttavia l'inizio inequivocabile di una revisione epocale nel diritto di famiglia inglese e scozzese, giacché le vittime di abusi domestici vengono statutariamente poste al centro della tutela giudiziaria, con regole che stabiliscono a priori la necessità di privilegiare l'interesse e il benessere della prole rispetto al diritto di visita e di frequentazione del genitore abusivo.

Prova ne è la recentissima sentenza adottata dal Tribunale di famiglia inglese e scozzese [2024] EWFC 75 (B)²¹, che riconosce e censura apertamente l'impiego strumentale delle tecniche DARVO nel contesto delle dispute familiari²², sulla scorta del parimenti censurato richiamo strategico alla teoria ascientifica dell'alienazione parentale²³.

Per quanto riguarda le tecniche DARVO, la Corte ne ha riconosciuta la sussistenza, posto che il padre "ha cercato di rappresentare se stesso come una vittima e la madre come autore del reato, cercando di invertire il ruolo di vittima e colpevole" (*sections 132, 139*), tramite l'accusa pretestuosa alla madre di alienazione parentale²⁴.

figli di genitori separati in cui la violenza domestica è un fattore, l'impatto della violenza può intensificarsi dopo la separazione" (mia la traduzione).

²⁰ UK MINISTRY OF JUSTICE, *Assessing Risk of Harm to Children and Parents in Private Law Children Cases*, 2023, pp. 108-130: i procedimenti giudiziari attinenti alle questioni civilistiche in materia di mantenimento, collocazione e visita della prole, determinano frequenti ripercussioni traumatiche sulla prole e sulle madri, le cui testimonianze non vengono credute o tenute nella dovuta considerazione per una palese e diffusa discriminazione di genere.

²¹ GB, Re (Parental Alienation: Factual Findings) [2024] EWFC 75 (B) (March 28, 2024).

²² [2024] EWFC 75 (B), *section 132*: "il padre ha cercato per tutta la durata della sua testimonianza di sviare o negare, di attaccare la madre e di cercare di invertire il ruolo di vittima e colpevole. In questo modo, è stato affermato, il padre ha cercato di agire in modo manipolativo per evitare di assumersi la responsabilità delle proprie azioni e per cercare di scaricare la colpa sulla madre, che è la vittima degli abusi domestici da lui perpetrati. La madre afferma che, per quanto riguarda il suo rapporto con i bambini, il padre scarica tutte le colpe sulla madre e la accusa di mentire sui comportamenti da lui tenuti. La madre sostiene che si tratta di un modello di comportamento che è stato notato dal dottor Lopez. A giudizio della Corte, avendo avuto il vantaggio unico di vedere e sentire il padre testimoniare, e tenuto conto di tutte le prove presentate alla Corte, tali affermazioni hanno un peso significativo" (mia la traduzione).

²³ [2024] EWFC 75 (B), *section 72*: "L'alienazione parentale non è una sindrome diagnosticabile" (mia la traduzione).

²⁴ Mia la traduzione. Per effetto delle censure internazionali sollevate da OMS e UN contro il diffuso impiego strumentale della PAS nell'ambito delle controversie di diritto di famiglia, il padre, pur avendo ritirato l'accusa formale di alienazione parentale in corso di causa, ha continuato a lamentare comportamenti materni a suo dire capaci di



Alla luce di un'attenta disamina del caso, la corte ha accertato che, contrariamente alle accuse paterne, le manipolazioni fossero state poste in essere non già dalla madre, ma dal padre "perniciosamente", nel tentativo di screditare la madre, e che tale comportamento avesse scatenato per reazione il "comprensibile" rifiuto dei figli verso il padre. Concludendo, la Corte ha contestato al padre di avere accusato strategicamente la madre di alienazione parentale, per esercitare sulla stessa un pesante controllo coercitivo, nel timore delle conseguenze che sarebbero potute conseguire all'erroneo riconoscimento giudiziale della PAS²⁵.

Questa significativa decisione implementa per la prima volta le indicazioni rese dal Presidente della Divisione Famiglia della Corte Suprema di Inghilterra e Galles in base a cui la decisione in merito alle accuse di alienazione parentale deve essere risolta in fatto dal tribunale, e non già ricorrendo a perizie e accertamenti psicologici che si basano su diagnosi pseudo-scientifiche²⁶. Sono state così bandite le perizie esplorative e trasformative, con riconferma dell'importanza, dell'autonomia e della centralità della magistratura nel processo decisionale a tutela del superiore interesse del minore.

5 - Il rigetto della PAS nella recente giurisprudenza italiana

Sebbene l'Italia sia impegnata attivamente nella lotta contro la discriminazione di genere e la violenza domestica, permane un significativo divario tra la protezione effettivamente accordata dal sistema giuridico italiano e le linee guida dettate in materia dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Unione Europea.

L'Italia ha adottato il Codice Rosso sulla violenza domestica con la legge n. 69 del 19 luglio 2019. Tuttavia, nonostante gli sforzi legislativi, in Italia persistono alti tassi di violenza domestica a causa di radicati

influenzare negativamente i figli nei di lui confronti. Si è trattato in vero di una modifica meramente terminologica e lessicale, fermo il riferimento contenutistico alla PAS.

²⁵ [2024] EWFC 75 (B), *section 100*: «La madre ha riferito alla Corte: "Lui voleva disperatamente dare l'impressione che io stessi alienando i bambini. Avevo paura di perdere i bambini. Avevo paura del sistema. Lui era in costante contatto con il Cafcass, diceva che stavo alienando i bambini, girava per casa con una telecamera e raccontava la situazione [...]. Non volevo accusarlo di controllo coercitivo perché stava usando il sistema per spaventarmi [...]. Mi accusava di avere problemi di salute mentale [...]. Ero terrorizzata. Non riuscivo a dormire né a mangiare. Avevo paura di dire qualsiasi cosa [...] mi mandava messaggi in cui mi diceva: "So cosa stai facendo", inviandomi un link a un sito web sull'alienazione, insinuando che stessi facendo del male ai bambini. I messaggi mi terrorizzavano [...]". Il Tribunale non mi aveva creduto [...]. Non ero in grado di parlare delle cose. Avevo paura delle conseguenze [...]. Non avevo un posto dove andare, non avevo soldi e non potevo permettermi di stare fuori casa [...]. Mi accusa di alienazione, ma ciò deriva dal suo approccio insensibile nei confronti dei bambini, che causa loro un danno». Mia la traduzione.

²⁶ [2023] EWHC 345 (Fam); **UK PRESIDENT OF THE FAMILY DIVISION**, *President's Memorandum: Experts in the Family Court*, October 4, 2021.



pregiudizi di genere e di una scarsa e sottostimata percezione della reale condizione di pericolo femminile, che permea ogni ambito.

Le statistiche attestano un costante aumento nel numero dei reati contro le donne nel decennio 2013-2022, con un drastico aumento nei maltrattamenti contro familiari e conviventi (+ 105%), negli atti persecutori (+ 48%) e nella violenza sessuale (+ 40%)²⁷.

Mentre la logica suggerisce che basterebbe allontanare vittima e autore della violenza per ridurre l'incidenza numerica delle situazioni di abuso, la disamina della prassi delle corti di diritto di famiglia dimostra che tale allontanamento viene raramente ordinato in presenza di prole minore e, al contrario, le vittime vengono costrette a continui contatti con l'ex partner nell'ambito dell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa della prole²⁸.

²⁷ I dati dell'ISTAT sono disponibili online (<https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne>). E.A. GIORDANO, M. DE MASELLIS, *Violenza in Famiglia*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 3-4.

²⁸ Si richiama la sentenza n. 705 del 7 settembre 2023 del Tribunale di Lamezia Terme, sez. I: "Deve osservarsi che, nel caso di specie, la ricorrente ha denunciato nel ricorso condotte violente ed aggressive poste in essere dal marito principalmente nei suoi confronti (scenate e scatti di collera, mancanza di collaborazione e di assistenza familiare), condotte che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e avevano portato al suo allontanamento dalla casa familiare. In particolare, lo specifico episodio di aggressione fisica da cui è conseguito l'allontanamento della ricorrente non è stato contestato dal YYY che, anzi, lo ha ammesso Tempi e modi di frequentazione padre-figlia potranno essere comunque regolati su accordo delle parti secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra i genitori"; in senso conforme la sentenza n. 1269 del 7 dicembre 2022 del Tribunale di Civitavecchia, sez. I ("Dunque va pronunciato l'addebito della separazione a carico del YYY, in quanto in corso di giudizio è emerso che lo stesso sia stato ritenuto responsabile di reati gravi ai danni della moglie di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni oltre che di violazione degli obblighi di assistenza familiare ... In merito al collocamento [della prole] lo stesso deve essere disposto in maniera prevalente a favore della madre, ...con ampio diritto di frequentazione del padre"); la sentenza n. 2035 del 6 ottobre 2023 del Tribunale di Bergamo, sez. I ("la signora ... inserita, unitamente ai figli, in una comunità protetta ..di modo da tutelare la propria incolumità, messa a rischio dalle condotte violente del coniuge, per le quali il signor M. è stato condannato con sentenza del Tribunale di Bergamo, confermata in secondo grado e in Cassazione, per il reato di maltrattamenti, commesso anche alla presenza dei figli minori...Le visite col signor M. dovranno proseguire secondo il calendario in essere, reputato idoneo a garantire a L. il diritto ad un rapporto stabile e continuativo col genitore non collocatario ... lo scambio dei minori avverrà al cancelletto di accesso dell'abitazione"); la sentenza n. 274 del 28 febbraio 2022 della Corte di appello di Brescia, sez. III ("Quanto poi all'episodio del 29.4.2015 nel quale la Ia. sarebbe stata malmenata dal marito, tale episodio risulta provato dal referto medico datato 4.5.2015 e dalla testimonianza della dottoressa Be. Al., medico degli Spedali Civili di Brescia e amica della coppia La./Ia.. Per tale episodio era anche stato emesso il 18.5.2015 provvedimento di ammonimento del Questore di Brescia, il La. risulta anche indagato per il reato di cui all'art. 572 CP ai danni della moglie commesso dal 2006 al 2018, il PM ha chiesto il rinvio a giudizio.... La Corte, definitivamente pronunciando ... dispone che le figlie minori X e Y trascorrono dal padre fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 21,30 della domenica e tutti i mercoledì dal pomeriggio al mattino successivo"). *Ex multis*, sentenza n. 627 del 4 maggio 2022 del Tribunale di Pavia, sez. III; sentenza n. 2398 del 20 gennaio 2022 del Tribunale di Nola; sentenza n. 17025 del 2 novembre 2021 del Tribunale di Roma, sez. XIII; sentenza n. 1620



Siffatti provvedimenti civilistici si giustificano da un lato nella sottovalutazione del perdurante pericolo di reiterazione della condotta violenta, e dall'altro nell'erroneo affidamento giudiziale sulle controaccuse di PAS, sollevate artatamente dall'autore di violenza domestica facendo leva su pregiudizi stereotipati femminili, radicati e gravemente pregiudizievoli. Accade così che l'autore delle violenze domestiche accusi di prassi la ex partner di essere vendicativa, gelosa, estremamente litigiosa, ansiosa ed esageratamente protettiva nei confronti della prole: per l'effetto, le denunce di violenza domestica non ricevono la considerazione che meriterebbero e le tutele previste dal codice rosso vengono ritardate o rifiutate.

In tale contesto, risulta necessario evidenziare il lento e graduale, e pur tuttavia dirimente, cambio di prospettiva introdotto dalla Corte di Cassazione a partire dalla sentenza n. 10959 del 29 gennaio 2016, adottata a Sezioni Unite, con cui è stata sollecitata maggior attenzione nei confronti della tutela dei diritti fondamentali in relazione alla violenza di genere, con espresso richiamo alle linee guida dettate a livello sovranazionale dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea nell'interpretazione della legislazione nazionale sostanziale e procedurale²⁹. In particolar modo, la Corte di Cassazione ha censurato la vittimizzazione secondaria perpetrata in danno alle donne nel contesto giudiziario-procedurale per effetto di radicati pregiudizi di genere, che ledono e impediscono la piena e integrale protezione legale delle donne.

Ricollegandosi al medesimo tema della vittimizzazione secondaria subita dalle donne nel contesto dei procedimenti giudiziari in cui sono parte, si è espresso anche il Tribunale di Roma con la sentenza n. 2422 dell'11 dicembre 2019, riconoscendo che le donne sono spesso soggette a stereotipi di genere che minano la loro credibilità e quella delle loro denunce, e che le scoraggiano dal denunciare la violenza domestica subita³⁰.

del 23 giugno 2021 della Corte appello di Bologna; sentenza n. 254 del 14 maggio 2020 del Tribunale di Piacenza. Con le decisioni sopra richiamate viene garantito al genitore non collocatario l'esercizio del diritto di visita, anche a costo di vanificare integralmente la tutela approntata per la madre in conformità al codice rosso: ché infatti risulta del tutto incongruo (oltre che estremamente pericoloso) disporre che la madre sia ospitata in anonimato in una struttura protetta unitamente ai figli, ma al contempo la si obblighi a comunicare al padre l'indirizzo di residenza della prole (con la stessa convivente) e ad incontrare il padre "sul cancello della comunità protetta" per formalizzare lo "scambio della prole".

²⁹ La sentenza n. 10959 del 29 gennaio 2016 delle Sezioni Unite della Cassazione civile, ha richiamato in particolare la CEDAW, la Convenzione di Istanbul, gli articoli 2 e 3 del Trattato sull'Unione europea, l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, gli articoli 8 e 82 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la Direttiva 2012/29/UE.

³⁰ La sentenza n. 2422 del 10 dicembre 2019 del Tribunale di Roma definisce la vittimizzazione secondaria come il riacutizzarsi della sofferenza nella vittima a causa delle modalità in cui le istituzioni operano durante il procedimento instaurato a seguito di una denuncia di violenza domestica. Il Tribunale con questa decisione censura il



Orientamento confermato dalla sentenza n. 11019 del 4 ottobre 2021 del Tribunale di Roma, Sezione V, che pure ha ribadito la ferma condanna dei pregiudizi giudiziari basati su ruoli di genere stereotipati.

Da ultimo, con l'ordinanza n. 9691 del 24 marzo 2022 della prima sezione civile della Corte di Cassazione, la critica alla discriminazione di genere invalsa nei tribunali italiani è stata estesa all'ambito civilistico del diritto di famiglia, attraverso la chiara e netta censura di ogni richiamo più o meno diretto alla sindrome di alienazione parentale³¹, trattandosi di teoria non scientifica e pertanto inidonea a giustificare misure ablativo o restrittive della responsabilità genitoriale:

“il richiamo alla sindrome d'alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre”.

Così la Suprema Corte ha riconfermato la censura della PAS nel contesto giudiziario, siccome teoria “presunta e ascientifica”, “ipotetica”, relativa a comportamenti “di incerta gravidanza scientifica” e non verificabili in base a “riscontri univoci attraverso protocolli condivisi dalla comunità scientifica”. Col che, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, la Corte ha operato un attento bilanciamento tra bigenitorialità e tutela del benessere del minore, così concludendo:

“Tale complessa e stratificata caratterizzazione del diritto del minore impone, dunque, nell'applicazione delle singole norme, un'interpretazione che valorizzi in ogni caso il miglior interesse del minore, con prevalenza su altri diritti la cui attuazione possa, seppur parzialmente e indirettamente, comprimerlo; l'interprete è chiamato, dunque, ad una delicata interpretazione ermeneutica di bilanciamento la cui specialità consiste nel predicare in ogni caso la preminenza del diritto del minore e la recessività dei diritti che con esso possano collidere”.

6 - Conclusioni

I recenti provvedimenti sopra richiamati, inglesi-scozzesi e italiani, pongono finalmente la prole al centro del giudizio, invitando le corti adite a bilanciare attentamente il benessere della prole con i diritti genitoriali di visita e frequentazione, che trovano fonte e origine nel principio di bigenitorialità. Giacché ogni valutazione in un contesto tanto delicato quanto rilevante, come quello della tutela dell'interesse dei

trattamento di routine dei fatti nell'ambito del procedimento giudiziario, che in mancanza dell'approccio differenziato e individualizzato necessario per la congrua valutazione di per ogni singola procedura, finisce per svilire la vittima e svuotare di significato le sue denunce.

³¹ Vedi sindrome della madre malevola e concetti similari.



minori, non può prescindere dalla disamina del caso concreto, né tantomeno può fondarsi sulla applicazione pregiudiziale e in termini rigorosamente matematici di una teoria, quella dell'alienazione parentale, la cui sussistenza non è affatto verificabile secondo criteri universali, ed è stata comunque rigettata apertamente dagli esperti del settore scientifico e della psicologia comportamentale.

Questo è il punto di partenza per ribaltare l'orientamento giudiziario pro-PAS consolidatosi per via giurisprudenziale nei decenni, a partire da una diffusa e latente discriminazione di genere che permea la società contemporanea, e che può essere efficacemente contrastata solo tramite interventi educativi e formativi diretti non solo alla società civile *lato sensu*, come spesso argomentato a seguito dell'ennesimo femminicidio, ma anche settoriale, specifica per la magistratura e l'ambiente giudiziario, come da specifica sollecitazione della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne e le ragazze del 13 aprile 2023³².



³² A/HRC/53/36, cit.



Aldo Rocco Vitale

(professore a contratto di Filosofia del diritto nell'Università Europea di Roma, Facoltà di Giurisprudenza)

Introduzione alla filosofia dello Stato e della politica di Luigi Sturzo*

*Introduction to the Luigi Sturzo's philosophy of state and politics **

ABSTRACT: Il contributo offre una panoramica introduttiva al pensiero di Luigi Sturzo, nella ricorrenza dei 65 anni dalla sua morte, ripercorrendo i nodi essenziali della sua filosofia dello Stato e della politica. I temi affrontati dalla riflessione sturziana, infatti, non soltanto si pongono come paradigmatici per la comprensione dei fenomeni storici che si sono registrati nel XX secolo, ma a causa della loro attualità e razionalità si propongono come strumenti di comprensione anche della realtà politica e giuridica attuale.

ABSTRACT: The paper offers an introductory overview of the thought of Luigi Sturzo, on the occasion of the 65th anniversary of his death, retracing the essential nodes of his philosophy of the State and politics. The issues addressed by sturzian reflection, in fact, not only stand as paradigmatic for the understanding of the historical phenomena that occurred in the 20th century, but due to their relevance and rationality they are also proposed as tools for understanding the current political and legal reality.

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Il contesto storico - 3. Filosofia dello Stato e della politica di Luigi Sturzo - 3.1 - Crisi dello Stato e democrazia - 3.2 - Stato e statalismo - 3.3 - Partiti e partitocrazia - 4. Conclusioni.

1 - Introduzione

Il panorama gius-filosofico e politico attuale offre senza dubbio una complessità legata non soltanto alla molteplicità dei fattori (economici, sociali, storici, ideologici ecc.) operanti che si intrecciano tra loro in combinazioni sempre nuove e numericamente quasi impossibili da calcolare, ma anche alla incapacità di effettiva articolazione di un pensiero che venga a capo del problema scaturente dalla tensione paralizzante tra la crescente specializzazione dei saperi (che settorializza e parcellizza la conoscenza e il pensiero medesimo) di matrice illuminista.

Non appare peregrino, dunque, interrogarsi sul futuro della filosofia, e quindi anche sul futuro della filosofia dello Stato e della politica, che, come praticamente ogni altra dimensione dell'esistenza odierna, sembra oramai da alcuni decenni in profonda crisi, pur anche a causa di altri fattori che in questa sede è opportuno omettere per ragioni di brevità, proprio per la suddetta paralisi del pensiero che il mondo



contemporaneo ha prodotto, rinunciando a ogni pretesa veritativa intorno all'esistenza su cui la ragione intende indugiare.

In questo senso la preoccupazione di Edmund Husserl sul destino della filosofia sembra¹, oltre che quanto mai opportuna e concreta, anche e soprattutto all'ordine del giorno dei problemi quotidiani, specialmente di quelli di carattere giuridico e politico.

L'attuale difficoltà della filosofia e della capacità critica, tuttavia, non rimane isolata in una torre d'avorio inaccessibile, ma, come un morbo contagioso, si estende e pervade ogni aspetto della realtà, come del resto dimostra l'ampio uso, e perfino l'abuso, dello stesso concetto di crisi che, applicato all'economia, all'etica, alla fede, al diritto, all'uomo in se stesso considerato, è divenuto un cardine portante della modernità e del suo lessico².

In tale scenario non si può evitare, quindi, di coinvolgere anche la politica e la sua stessa pensabilità, poiché la suddetta crisi si traduce, inevitabilmente, nella erosione non soltanto della 'semplice' sovranità³, ma anche e soprattutto del diritto⁴, dello stesso Stato⁵ e, perfino, della democrazia⁶, oltre che di ogni eventuale riflessione teoretica su di essi⁷.

Tutto ciò premesso, si comprende quanto difficile sia poter delineare, in un mondo come quello attuale che quasi rifiuta la comprensibilità della realtà, i tratti fondamentali di una filosofia dello Stato e della politica, anche se nell'alveo del pensiero di chi, come Luigi Sturzo, tanta parte della propria fatica intellettuale ha speso a tal fine.

2 - Il contesto storico

Per una migliore comprensione del pensiero sturziano in tema di Stato e politica, ricorrendo i 65 anni dalla sua morte, non si può prescindere dal contesto storico, seppur sinteticamente considerato, in cui Sturzo si è trovato a operare.

* Contributo sottoposto a valutazione - Peer reviewed paper.

¹ "La filosofia è in pericolo, ossia il suo futuro è compromesso: questo fatto non dovrebbe dare un senso eminente alla domanda sul compito attuale della filosofia, intesa come la domanda dei nostri tempi?": E. HUSSERL, *Il destino della filosofia*, traduzione italiana di N. ZEPPEL, Castelvecchi, Roma, 2014, p. 42.

² R. KOSELLECK, *Crisi. Per un lessico della modernità*, a cura di G. IMBRIANO, S. RODESCHINI, Ombre Corte, Verona, 2012.

³ T. FAZI, W. MITCHELL, *Sovranità o barbarie. Il ritorno della questione nazionale*, Meltemi, Milano, 2018.

⁴ S. TRENTIN, *La crisi del diritto e dello stato*, prima edizione italiana a cura di G. Gangemi, Gangemi, Roma, 2007.

⁵ P. BARCELLONA, *Il declino dello Stato. Riflessioni di fine secolo sulla crisi del progetto moderno*, Dedalo, Bari, 1998.

⁶ M. GAUCHET, *La democrazia da una crisi all'altra*, Ipermedium, S. Maria Capua Vetere, 2010.

⁷ D. NEGRO, *Il dio mortale. Il mito dello Stato tra crisi europea e crisi della politica*, il Foglio, Milano, 2014.



L'epoca in cui Sturzo si è trovato ad agire è stata contrassegnata da una doppia tendenza: da un lato un contrasto profondo nei rapporti tra potere temporale e potere spirituale, cioè tra Stato e Chiesa; dall'altro lato una lacerazione del tessuto dei diritti fondamentali, con conseguente e inevitabile sacrificio di quella che può definirsi come "piattaforma democratica", causata dal sopravanzare della dimensione politica di tre diverse forme di tirannia: socialismo reale, fascismo e nazionalsocialismo, che, ciascuna con la propria specificità, risultano essere le declinazioni di un'unica ideologia, cioè l'assolutizzazione dello Stato e della politica.

Il primo profilo che emerge è quello della cosiddetta 'questione romana'⁸, cioè la frattura nei rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica che registrò il momento di maggior profondità con la 'breccia di Porta Pia' del 20 settembre 1870, con cui lo Stato si impadroniva, *manu militari*, dei territori della Chiesa sancendo definitivamente, e con inusitata violenza⁹, la fine del potere temporale dei papi, ma altresì conducendo alla scissione di tanta parte del mondo cattolico dalla partecipazione politica, come comprovano le considerazioni di Papa Pio IX, il quale, per parte sua, ebbe a tracciare la linea di demarcazione secondo la formula "o liberale o cattolico, o cattolico o liberale" e di don Margotti, che esplicò il già sintetico e celebre 'non expedit' nella ingiunzione ai cattolici di astenersi in ogni modo dalla vita politica e, quindi, di non essere "né eletti, né elettori"¹⁰.

L'elaborazione tardiva delle idee della Rivoluzione francese, che già si era palesemente contraddistinta per la sua endogena carica anti-religiosa in genere e anti-cristiana in particolare¹¹, adesso esplicava tutti

⁸ R. ZINNOBLER, *Da Pio IX a Benedetto XV*, in AA. VV., *Storia della Chiesa cattolica*, edizioni paoline, Cinisello Balsamo, 1989, pp. 589-594.

⁹ "La sera che precede l'attacco e la breccia di Porta Pia, gli ambasciatori del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede preparano le loro altre uniformi. La mattina del 20, fin dalle 6.30, arrivano in Vaticano per stringersi intorno al Papa per assistere alla Messa da lui celebrata mentre le cannonate fanno tremare i vetri delle finestre. L'attacco è cominciato già da un'ora, a Porta San Giovanni, Porta San Pancrazio e Porta Pia. Alle 9.30, vicino a quest'ultima viene aperta la famosa breccia[...]. Il Papa ordina che si innalzi la bandiera bianca anche sulla sommità della Basilica di San Pietro. Nino Bixio, che comanda la seconda divisione dell'esercito italiano, ha ricevuto l'ordine di non esplodere cannonate prima delle 6.35. Poi, una volta iniziato, non smette, nonostante le bandiere bianche, che affermerà di non aver visto": A. TORNIELLI, *Pio IX. L'ultimo Papa Re*, Mondadori, Milano, 2004, pp. 495-496.

¹⁰ I. MONTANELLI, R. GERVASO, *Storia d'Italia*, Rizzoli, Milano, 1999, vol. VI, p. 240.

¹¹ "Il 13 febbraio 1790 l'assemblea costituente soppresse gli ordini e le congregazioni religiose [...]. Quanto forte ormai fosse la tendenza anticlericistica, lo dimostra la costituzione civile del clero, emanata il 12 luglio 1790 [...]. I sacerdoti che rifiutarono il giuramento furono perseguitati, gettati in carcere e condannati alla deportazione (fino all'aprile 1793 furono più di 3600), le congregazioni religiose ancora rimaste furono soppresse, fu proibito l'uso dell'abito ecclesiastico e infine si colpirono con bando tutti i sacerdoti non giurati o comunque sospettati [...]. Alla fine, col decreto del 7-10 novembre 1793 la convenzione abolì ufficialmente il cristianesimo e con cerimonie vergognose proclamò la religione della ragione e della natura, ossia l'ateismo [...].



i propri effetti anche in Italia, come testimoniano le cosiddette “leggi Siccardi” del 1866 e del 1867 sull’incameramento dei beni ecclesiastici¹², e precipuamente contro il cuore di quella che era stata per quasi due millenni, almeno fino a quel momento, la *christianitas*¹³, cioè appunto lo Stato pontificio.

Le ripercussioni di simili eventi durarono per più di mezzo secolo, rinchiudendosi Pio IX e i suoi successori dentro le mura vaticane, riadattate, per la storicamente inedita ‘detenzione domiciliare’ del papato.

L’elettorato cattolico italiano, intanto, fu invitato dalle autorità ecclesiastiche a tenersi rigorosamente lontano dalla vita politica e dalla partecipazione elettorale, mentre gli eventi europei, proprio allo sbocciare dei primi anni del XX secolo, precipitavano di gran corsa verso il Primo conflitto mondiale che, alla fine, riuscì a mietere 17 milioni di morti, registrando inoltre la distruzione del quadro geopolitico europeo così come si era cristallizzato fino a quel momento, almeno successivamente al Congresso di Vienna del 1815, con cui si tentò di ripristinare la situazione anteriore alla Rivoluzione francese e alla bellicosa avventura imperiale di Napoleone Bonaparte.

La fine della Prima guerra mondiale, tuttavia, segnava un passo epocale in ordine alle forze politiche che dopo di essa si sarebbero affermate sul continente.

In primo luogo, emerse il socialismo reale, che con la Rivoluzione bolscevica del 1917 non soltanto sancì uno spartiacque nella storia politica d’Europa, ma intraprese un vero e proprio processo di persecuzione pianificata del Cristianesimo¹⁴.

Numerose chiese furono trasformate in magazzini e stalle. La Chiesa cattolica in Francia fu bandita e proscritta”: **K.BIHLMEYER, H. TUECHLE**, *Storia della Chiesa*, Morcelliana, Brescia, 1990, vol. 4°, pp. 117-120.

¹² “Con il nuovo Codice Civile e le leggi del luglio 1866 e dell’agosto 1867 fu nazionalizzato il patrimonio immobiliare ecclesiastico, con l’unica eccezione dei benefici parrocchiali. Molte congregazioni religiose videro limitata o soppressa la loro attività. Fu introdotto il matrimonio civile e non furono riconosciuti gli effetti civili del matrimonio religioso. Tutti questi provvedimenti furono applicati unilateralmente”: **J.M. LABOA**, *La Chiesa e la modernità*, Jaca Book, Milano, 2003, vol. 1, p. 150.

¹³ “Erano tempi belli, splendidi, quando l’Europa era un Paese cristiano, quando un’unica cristianità abitava questa parte del mondo plasmata in modo umano; un unico, grande interesse comune univa le più lontane province di questo ampio regno spirituale”: **NOVALIS**, *La Cristianità o Europa*, Bompiani, Milano, 2002, p. 71.

¹⁴ “Il decreto sulla terra del 26 ottobre 1917 prevedeva che le terre della Chiesa e dei monasteri fossero nazionalizzate [...]. Dal 18 dicembre il compito di registrare nascite, matrimoni e morti, che per tradizione era prerogativa della Chiesa, fu trasferito alle autorità civili [...]. Il clero veniva lasciato senza alcun sostentamento [...]. Nel codice penale della Repubblica russa del 1922 l’insegnamento della religione in istituzioni e scuole pubbliche e private era considerato un crimine punibile con pene che andavano fino a un anno di lavori forzati [...]. Fra il 1918 e il 1919 saccheggiarono e chiusero la maggior parte dei monasteri e dei conventi del Paese: nel 1920 erano ormai chiusi 673 monasteri [...]. La campagna del 1922 contro la Chiesa aveva lo scopo di distruggere una volta per tutte quello che era rimasto dell’autonomia degli organismi religiosi, in altre parole di portare l’ottobre tra le file della religione organizzata”: **R. PIPES**, *Il regime*



Il comunismo, tuttavia, fu soltanto la prima delle tre potenze ideologiche che di lì a breve sarebbero apparse sulla scena geopolitica europea, traghettando il vecchio continente dalla Prima alla Seconda guerra mondiale.

All'interno delle forze cattoliche, nel frattempo, si tentò di ridimensionare l'esclusione dalla vita politica italiana, tanto che, nel 1919, don Luigi Sturzo fondò il Partito Popolare Italiano con lo scopo di rendere socialmente e politicamente rilevante l'elettorato cattolico, oramai da decenni ridotto al silenzio.

Nel 1922 in Italia conquistò legalmente il potere il regime fascista, che nei primi anni, almeno fino alla stipula dei Patti Lateranensi del 1929, si dimostrò una forza palesemente ostile alla compagine cattolica del Paese.

In questo scenario, del resto, nel 1923 (ben un anno prima del celebre omicidio di Giacomo Matteotti e ben 14 anni prima di quello di Carlo e Nello Rosselli) fu Luigi Sturzo il primo intellettuale italiano a subire l'attacco del regime.

Come ha puntualizzato Giovanni Sale, infatti,

«contro don Sturzo i giornali del regime organizzarono una dura campagna di stampa rivolta a screditarne la figura e l'azione politica, indirizzata, secondo loro, a immobilizzare il sistema e a impedire che la rivoluzione fascista producesse i suoi benèfici effetti per il paese. In realtà la campagna contro il "prete cagoiardo", come era stato definito, aveva lo scopo di screditarlo davanti all'opinione pubblica moderata e diminuirne, intaccandoli, l'autorità e il prestigio personale. Così facendo si mandava un chiaro messaggio all'autorità ecclesiastica»¹⁵.

Il 10 luglio 1923 Sturzo fu costretto a presentare le dimissioni da Segretario del PPI e nel 1924 fu costretto all'esilio, fuggendo prima a Londra e poi a New York dove rimase fino al 1946.

L'ascesa del nazismo nel 1933 rappresentò, in un tale scenario, il paradigma della sclerotizzazione del potere dello Stato svincolato da ogni dimensione morale e l'apice delle tensioni anticristiane che da decenni imperversavano indisturbate all'interno della cultura europea, come provano, del resto, le parole del Capo della Cancelleria del Partito nazionalsocialista e segretario personale di Hitler, Martin Bormann, il quale in una circolare diretta a tutti i Gauleiter del Reich, ebbe così a scrivere:

"Nazionalsocialismo e Cristianesimo sono incompatibili. Conseguenze direttamente dall'inconciliabilità tra il Nazionalsocialismo e le idee del Cristianesimo che il consolidamento delle confessioni esistenti e ogni rivendicazione delle originarie confessioni cristiane devono

bolscevico, Mondadori, Milano, 1999, pp. 396-104.

¹⁵ G. SALE, *La Chiesa di Mussolini. I rapporti tra fascismo e religione*, Rizzoli, Milano, 2011, pp. 102-103.



essere respinti. Nessuna rilevanza ha peraltro qui una distinzione tra le varie denominazioni cristiane¹⁶.

Tutto ciò considerato, preludio sinfonico di quella corale tragedia che è stata la storia del XX secolo, non a caso giustamente definito il "secolo del martirio"¹⁷, si può adesso cominciare ad analizzare la concezione dello Stato e della politica di Luigi Sturzo.

3 - Filosofia dello Stato e della politica in Luigi Sturzo.

La concezione dello Stato e della politica nel corso dei secoli è inevitabilmente mutata, transitando da una visione che divinizzava il sovrano e lo Stato, come nell'epoca imperiale romana, a una visione che intendeva lo Stato e la comunità politica come qualcosa di artificialmente creato dall'azione dell'uomo, come in Hobbes o Rousseau.

Dinnanzi a queste due prospettive, che direttamente o indirettamente hanno costituito la via prioritaria attraverso la quale si è maggiormente sclerotizzato il potere, diventando assoluto prima e totalitario poi, si è sempre stagliata la terza visione, secondo quella linea di giunzione che unisce l'evo antico e l'evo odierno da Aristotele alla Chiesa cattolica¹⁸, per cui lo Stato e la comunità politica hanno una origine naturale, cioè scaturiscono dalla natura relazionale dell'essere umano, rendendo così inevitabile che il potere statale non possa essere illimitato.

In questa terza corrente ideale si iscrive il pensiero di Luigi Sturzo che può essere esaminato soffermandosi, seppur brevemente, su cinque nodi tematici principali che contraddistinguono la sua riflessione e cioè: 1) la crisi dello Stato e della democrazia; 2) lo Stato e lo statalismo; 3) i partiti e la partitocrazia; 4) i rapporti tra lo Stato e la Chiesa; 5) i rapporti tra la morale e la politica.

3.1 - Crisi dello Stato e democrazia

L'analisi di Sturzo prende le mosse dalla considerazione che lo Stato - inteso come forma politica della socialità¹⁹ - è in crisi per tre fattori

¹⁶ J.S. CONWAY, *The Nazi Persecution of the Churches. 1933-1945*, Ryerson Press, London, 1968, p. 383.

¹⁷ A. RICCARDI, *Il secolo del martirio. I cristiani nel Novecento*, Mondadori, Milano, 2000.

¹⁸ "È evidente che lo Stato è un prodotto naturale e che l'uomo per natura è un essere socievole": ARISTOTELE, *Politica*, Laterza, Bari, 1973, I, 1253a, p. 6; così anche San Tommaso d'Aquino: "Se è dunque naturale per l'uomo vivere in società, è necessario che fra gli uomini ci sia un qualcosa che governi il popolo": T. D'AQUINO, *La politica dei principi cristiani*, Cantagalli, Siena, 1997, I, c. 3, p. 16.

¹⁹ "Lo Stato non è la nazione, ma rappresenta e organizza la nazione; lo Stato non è il popolo, ma ne è l'espressione politica; lo Stato non è l'autorità, ma è rappresentato dagli uomini investiti di autorità; lo Stato non è la legge, ma si articola per via di leggi,



principali, cioè per la condizione deficitaria dell'educazione culturale in genere e della formazione universitaria in particolare, per il predominio degli apparati burocratici e per il disorientamento morale e ideale degli uomini politici²⁰, fattori che, a loro volta, riflettono la crisi del diritto e della libertà.

In questo senso chiarisce che occorre coordinare

“insieme la riforma dello Stato e la conquista della libertà, come un tutto sintetico e dinamico. Perciò noi partiamo da una negazione forte, imponente: noi neghiamo lo Stato moderno democratico, accentratore, fornito di un potere assoluto: noi neghiamo il socialismo di Stato come ultimo termine economico e politico [...]. Noi però non neghiamo le classi, neppure quella oggi dirigente; per noi è crisi morale quella che ha colpito la classe dirigente ed è crisi organica quella che ha colpito il normale ordinamento statale”²¹.

La crisi dello Stato trova dunque alla sua base la crisi degli uomini dello Stato poiché, come scrive lo stesso Sturzo “il ceto burocratico è divenuto il vero e reale detentore del potere e dell'amministrazione”²².

Tutto ciò conduce inevitabilmente a smarrire l'autentica finalità dello Stato che per Sturzo è, appunto, il bene comune.²³

Anche la democrazia comincia a risentire degli effetti collaterali di tale situazione, in quanto se lo Stato diviene mero accentramento di potere dell'élite burocratica e se si perde di vista il perseguimento del bene comune, viene meno la partecipazione alla cosa pubblica, che invece dovrebbe essere informata dal metodo della libertà e da quello rappresentativo.

Sul punto, con una lucidità straordinariamente attuale, Sturzo evidenzia, infatti, che

“la democrazia dovrà mantenere il metodo di libertà e il metodo rappresentativo: cioè utilizzare la fase liberale: altrimenti cadrà nel demagogico o nella dittatura di sinistra; e dovrà mantenere questi

decreti e regolamenti; lo Stato non è la giustizia, l'ordine, l'equità, ma è basato sulla giustizia, si fortifica nell'ordine e procura di adeguare la sua azione all'equità dei rapporti sociali; lo Stato non è la libertà, ma garantisce le libertà civili, politiche e religiose [...]. Lo Stato è la forma politica della socialità senza la quale sarebbero impossibili la convivenza civile, la tutela dell'ordine, la difesa interna ed esterna, lo sviluppo della personalità umana”: L. STURZO, *Il concetto dello Stato*, in *Opere scelte*, Laterza, Bari, 1992, vol. II, pp. 3-4.

²⁰ “Questa analisi della crisi della classe dirigente sotto il triplice aspetto della influenza universitaria o della cultura, del predominio della burocrazia e del disorientamento degli uomini politici può sembrare estranea all'argomento della crisi dello Stato; ma è invece intimamente connessa. L'istituto dello Stato non è un ente astratto, non è un principio etico, non è una ragione sociale se non in quanto è un organismo concreto e completo; e questo organismo è e vive della stessa vita di coloro che ad esso imprinono i caratteri e l'impronta”: L. STURZO, *Crisi e rinnovamento dello Stato*, in *Opere scelte*, cit., vol. V, p. 87.

²¹ L. STURZO, *Crisi e rinnovamento*, cit., p. 99.

²² L. STURZO, *Crisi e rinnovamento*, cit., p. 81.

²³ “Il bene comune è il fine dello Stato”: L. STURZO, *Il fondamento della democrazia*, in *Opere scelte*, cit., vol. II, p. 49.



metodi perché già sono penetrati nella coscienza generale, e rispondono alla struttura morale ed economica della presente civiltà. La resistenza della democrazia alle oligarchie plutocratiche e nazionaliste non può farsi che su questo terreno”²⁴.

Ma cosa è esattamente la democrazia? Come raccordare la natura dello Stato e della comunità politica con il paradigma democratico? E, infine, come conciliare i valori cristiani con la logica democratica?

Sturzo, con tutto il suo acume, comprende il problema e avverte queste difficoltà, e non soltanto non si sottrae al tentativo di confrontarsi con esse, ma per di più le analizza e le risolve, tanto da scrivere che

“per noi la democrazia è un sistema politico e sociale che comprende l’intero popolo, organizzato su una base di libertà per il bene comune. Qui sta il vero spirito della democrazia, il suo più ampio ideale, così come dovrebbe essere realizzato nei Paesi civili e cristiani”²⁵.

La democrazia per Sturzo, allora, è ben lungi dall’essere un mero contenitore vuoto, consistente soltanto di procedure formali e formalizzate ai fini dell’organizzazione del consenso, ma è, semmai, un sistema di organizzazione della vita sociale secondo un orizzonte di senso e secondo una dimensione assiologica specificamente identificata.

Per comprendere realmente la teoria sturziana della democrazia, non si può prescindere, dunque, da due profili: quello storico e quello teorico.

Il profilo storico si condensa nella circostanza per cui la democrazia in quanto tale, almeno nella sua più evoluta compiutezza secondo le modalità con cui oggi la si conosce e riconosce nel mondo occidentale, è un portato tipico della civiltà cristiana, come, del resto, ha precisato Jacques Maritain allorquando ha ricordato che “lo stato d’animo democratico non solo deriva dalla ispirazione evangelica, ma non può sussistere senza questa”²⁶.

Il profilo teorico consiste nei tre elementi che Sturzo ritiene siano non soltanto il frutto dell’apporto cristiano alla civiltà, ma i cardini portanti di un’autentica democrazia, senza i quali la democrazia stessa entra in crisi; i tre suddetti elementi sono la persona, la libertà, la pace.

Sul primo elemento, cioè sull’importanza della persona ai fini della strutturazione democratica della società, del potere e dello Stato, puntualizza, infatti, che “laddove la personalità umana non è rispettata in tutti i suoi diritti alla vita morale e materiale, non vi può essere democrazia”²⁷.

Sul secondo elemento, cioè sulla rilevanza della libertà, scrive che

“la democrazia comincia con la libertà. Laddove non c’è libertà non c’è democrazia. Laddove la libertà è negata a corpi sociali con vita e fini specifici propri (come la famiglia, la professione, il comune) non

²⁴ L. STURZO, *Il fondamento della democrazia*, cit., p. 49.

²⁵ L. STURZO, *Lo spirito della democrazia*, in *Opere scelte*, cit., vol. II, p. 56-57.

²⁶ J. MARITAIN, *Cristianesimo e democrazia*, Passigli, Firenze, 2007, p. 43.

²⁷ L. STURZO, *Cristianesimo e democrazia*, cit., p. 60.



vi può essere democrazia [...]. Con ciò noi neghiamo il richiamo alla democrazia che fanno il comunismo e il socialismo marxista. In questi sistemi non vi può essere né libertà personale né libertà di enti autonomi”²⁸.

Sul terzo elemento, cioè sulla necessità della pace, che implica la giustizia, tanto all’interno dei singoli Stati quanto delle singole comunità politiche tra i diversi Stati, precisa che

“la democrazia ha oggi tre battaglie da combattere e da vincere: 1) una economica contro l’oppressione del capitalismo e contro la minaccia di un comunismo tirannico [...]. Sia il capitalismo che il comunismo sono contrari ad una vera democrazia, ed entrambi rendono difficile conseguire una giustizia distributiva in economia, senza urtare la libertà [...]. 2) La seconda battaglia sarà in campo politico, al fine di modificare l’attuale organizzazione dello Stato alla quale è stata data una forma concreta dalle classi medie liberali del secolo scorso, e che è stata resa inadeguata dall’avvento delle masse lavoratrici nella vita elettorale e parlamentare, mentre è anche minata dalle tendenze totalitarie dell’estrema destra e dell’estrema sinistra [...]. 3) E infine la terza battaglia della democrazia sarà in campo internazionale [...]. O le potenze democratiche ristabiliranno la sicurezza collettiva o avremo una lunga guerra ed una catastrofe europea che sorpasserà ogni immaginazione”²⁹.

È proprio Sturzo, del resto, che evidenzia i concreti e attuali problemi della democrazia, scrivendo che

“le stesse democrazie soffrono del male dell’epoca, cioè quello di pesare sulle libertà personali, per tre ragioni: a) l’accentramento statale a scapito delle società di base e delle attività individuali [...]; b) il dominio del capitalismo sulle masse, sulla stampa e sulle sfere governative; c) la debolezza dei valori morali della società, a causa della diffusione, in ogni classe sociale, di un’educazione fondamentalmente materialistica”³⁰.

Dinnanzi a queste tre patologie strutturali della democrazia occidentale contemporanea si staglia il carattere ontologico della democrazia che, nell’ottica del pensiero di Sturzo, comporta sempre la limitazione del potere, anche se esercitato dal popolo che dunque non può fare o disfare tutto ciò che vuole, dovendo rispettare certi limiti invalicabili, come, per esempio, quelli dettati dal diritto naturale³¹.

²⁸ L. STURZO, *Cristianesimo e democrazia*, cit., p. 60.

²⁹ L. STURZO, *Cristianesimo e democrazia*, cit., pp. 69-71.

³⁰ L. STURZO, *Cristianesimo e democrazia*, cit., p. 61.

³¹ “Il corpo elettorale non governa il Paese, ma designa coloro che governano il Paese; non controlla direttamente e tecnicamente il Governo, ma esercita un controllo morale e permanente attraverso il rinnovamento dei corpi eletti e per mezzo delle manifestazioni della opinione pubblica [...]. Così il popolo stesso è limitato nella sua azione di autogoverno e a sua volta limita i suoi rappresentanti al potere [...]. Altro limite alla volontà popolare è dato dalla legge morale naturale [...]. È vero che dal punto di vista obiettivo una legge immorale che urti la legge naturale, sia essa emanata dal re o stabilità per volontà di popolo, non ha valore di legge e non vincola in coscienza coloro



Su questo punto conclude, specificando che

“come il monarca assoluto dei passati regimi doveva avere coscienza dei doveri e dei limiti naturali ed etici della sua sovranità, e se non l’aveva comprometteva sé e il bene del suo popolo, così il popolo sovrano deve avere coscienza delle sue responsabilità e dei limiti del suo potere; se non l’ha perde se stesso e la democrazia che l’incoronò sovrano [...]. La libertà e la democrazia sono beni spirituali che sono conosciuti, amati e difesi. Come tali partecipano della verità e dell’amore che animava ogni ascesa sociale. Senza carità e amore ogni società decade e si riduce al caos della menzogna e dell’odio. Ne abbiamo visto i saggi. Perciò è da augurare che le democrazie moderne siano basate sulla verità e sull’amore sociale, come valori perenni da conquistarsi e da realizzarsi sempre e da estendersi dappertutto, nei singoli Stati e nelle unioni di Stati, e da difendersi sempre e dovunque con convinzione. Perciò diciamo che il popolo deve avere coscienza di che cosa sia la democrazia e libertà e quali ne sono i suoi doveri e le sue responsabilità”³².

L’analisi del pensiero di Sturzo, a questo punto, è matura per il secondo tema, così centrale nel suo lavoro filosofico, cioè la definizione non soltanto del rapporto tra Stato e statalismo, ma anche della profonda differenza, che occorre riconoscere ancora oggi e specialmente alla luce dell’esperienza del XX secolo, tra Stato sociale di diritto e Stato totalitario.

3.2 - Stato e statalismo

L’indagine filosofica di Luigi Sturzo indulge con specifica attenzione al problema non soltanto della definizione dello Stato, della sua natura, dei suoi compiti, dei suoi metodi, ma anche alle possibili degenerazioni che lo Stato medesimo può subire, specialmente quando vengono meno le premesse cristiane della democrazia e della convivenza politica.

L’epoca in cui Sturzo scrive è quella in cui operano indisturbati il bolscevismo, il fascismo e il nazismo, i quali si fregiano di essere l’espressione del cosiddetto ‘Stato forte’ in cui o la classe oppressa, o la nazionalità eroica, o la razza superiore hanno posto l’obiettivo di realizzare la ‘nuova umanità’, il nuovo ordine sociale e politico, la nuova

che sono convinti della sua immoralità, come fecero i primi cristiani nel rifiutare l’incenso agli idoli. Ma dal punto di vista della legalità materiale, la stessa volontà sovrana che l’ha voluta deve essere quella che deve respingerla. Sta perciò a coloro del popolo che sono avvertiti della immoralità intrinseca di una legge a opporsi che sia introdotta (come avvenne nelle elezioni del 1944 nel Massachusetts circa l’emendamento sulla limitazione delle nascite) ovvero a impegnarsi a farla annullare (come è il caso delle leggi discriminatorie di razza in vari Stati degli Stati Uniti d’America) [...]. Il terzo limite è dato dalla natura stessa della democrazia [...]. Il popolo ha un limite che non può sorpassare, pena la cessazione della democrazia. Come il suicidio è contro la natura, così il popolo che delibera di privarsi dei suoi diritti commette un suicidio politico: cessa di essere popolo”: **L. STURZO**, *Note sulla democrazia*, in *Opere scelte*, cit., vol. II, pp.101-103.

³² **L. STURZO**, *Note sulla democrazia*, cit., pp.104-105.



escatologia, anche se in violazione e spregio dei più elementari principi della tradizione giuridica occidentale³³.

In questo senso Sturzo chiarisce che

“parlare di Stato forte senza la condizione fondamentale dell’osservanza della legge e di leggi morali è semplicemente un non senso. Chi si immagina che lo Stato forte sia quello del *sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas*, non fa altro che mettere a base dello Stato l’arbitrio dell’uno o dei pochi sostenuti dalla forza”³⁴.

Il vero Stato forte, dunque, non è quello che eleva se stesso e il proprio potere al di sopra della legge e del diritto, ma semmai è quello che vi si subordina; l’autentico Stato forte, insomma, è lo Stato di diritto, tanto che, sempre con le parole di Sturzo,

“per essere forte occorre che lo Stato sia basato sulla legge; la legge sia uguale per tutti; l’autorità stessa sia soggetta alla legge, e così ogni ordine civico e ogni organismo amministrativo. Nella concezione moderna dello Stato di diritto venne eliminata la teoria, prevalente nello Stato assoluto, che il monarca fosse al di sopra delle leggi positive. Lo Stato di diritto si basa, invece, sul principio che le leggi positive legano il legislatore stesso e tutti gli organi dello Stato, come legano tutti i cittadini”³⁵.

Lo Stato che non si sottomette al diritto, alla morale naturale, alla limitazione del proprio stesso potere, degenera inevitabilmente in Stato assoluto prima e totalitario poi, specialmente con il culto della personalità quale derivazione della personificazione dello Stato.

Del resto, lo stesso filosofo calatino evidenzia che “quando oggi parliamo di Stato totalitario pensiamo subito alla Russia bolscevica, all’Italia fascista, alla Germania nazista, alla Turchia kemalista, al Messico mezzo socialista e mezzo brigante”, ma è lo stesso Sturzo che enuclea il fondamento teorico, ben più risalente, dello Stato totalitario novecentesco, scrivendo, infatti, che

“la personificazione dello Stato nel principe rappresentò la prima manifestazione dell’idea di Stato e trovò il suo teorico in Machiavelli. Questi inventò, in politica, la verità effettuale, chiamata più tardi ragion di Stato [...]. Il fine del dominatore è la regola a cui sono subordinati i fini particolari dei sudditi. I mezzi non hanno molta importanza; meglio se sono onesti; se non lo sono, purché siano utili non sono da escludere. La religione è utile per imporre una costrizione ai popoli [...]. Da Machiavelli a Lutero il salto è appena sensibile. Lutero pose tutti i poteri, anche ecclesiastici, nelle mani del principe, che divenne così esente da freni e controlli, sia da parte della chiesa sia da parte del popolo. Machiavelli aveva subordinato i fini della religione ai fini dello Stato, personificato dal principe. Lutero fa ancor di più: in virtù della teoria del servo arbitrio, staccò la morale dalla fede e

³³ Cfr. **A.R. VITALE**, *Cristianesimo e diritto. Sull’anima della civiltà giuridica occidentale*, Algra, Catania, 2017.

³⁴ **L. STURZO**, *Il concetto dello Stato*, in *Opere scelte*, cit., vol. II, p. 6.

³⁵ **L. STURZO**, *Il concetto dello Stato*, cit., p. 5.



abbandonò tutta la vita morale e l'organizzazione religiosa nelle mani dell'autorità secolare. I principi tedeschi furono ben felici di riunire tutti i poteri nelle loro mani"³⁶.

Il totalitarismo statale, secondo Sturzo, si manifesta in tre dimensioni: quella giuridica, quella politica e quella economica, come comprova la stessa esperienza storica:

“il bolscevismo si è presentato contemporaneamente come regime comunista dal lato economico e totalitario da quello politico. Il fascismo ha proceduto per gradi e per esperimenti tanto in politica come in economia diretta dallo Stato, mascherato d'un corporativismo apparente e verbale. La Germania, in piena crisi finanziaria e carica di debiti, ha instaurato contemporaneamente il regime totalitario e il socialismo di Stato"³⁷.

Ciò premesso, il totalitarismo nell'ambito giuridico si verifica, per esempio, allorché lo Stato nega i diritti naturali dell'essere umano, della persona, della famiglia o le conformazioni sociali in cui si esplica la naturale socialità dell'uomo. Sul punto Sturzo ribadisce che

“i diritti della persona umana non sono soltanto negativi, ma anche positivi. Lo Stato non può assorbirli in sé, né può assorbire i diritti di quei nuclei sociali nei quali l'individuo è in grado di sviluppare e far crescere la sua personalità, quali la famiglia, la scuola, la professione, il comune e così via. Oggi lo Stato cerca di invadere ogni campo, di accentrare ogni cosa, di sottomettere la persona umana alla comunità [...]. Lo Stato totalitario cerca di realizzare il dominio sull'intera attività dei suoi cittadini, nonché il monopolio sia della vita pubblica che di quella privata"³⁸.

Affiorano con tutta evidenza i profondi radicamenti della filosofia sturziana nell'alveo della Dottrina Sociale della Chiesa, specialmente di quella che scaturì dall'enciclica “*Rerum novarum*” di Leone XIII, secondo il quale, infatti, “i diritti naturali lo Stato deve tutelarli, non distruggerli"³⁹.

Sul versante politico, invece, il totalitarismo si manifesta come accentramento della vita da parte dello Stato e come acquisizione del controllo dello Stato da parte del partito dominante, che per di più assume connotati militarizzati. Sul punto scrive Sturzo:

“L'accentramento amministrativo e politico negli Stati totalitari per un'ineluttabile esigenza vitale si trova necessariamente legato alla soppressione di tutte le autonomie, delle libertà civili e politiche, e dell'*habeas corpus*, ai sistemi più perfezionati di polizia e di spionaggio, alle repressioni violente e sanguinose, all'eliminazione dell'avversario e del dissidente, all'intolleranza di qualsiasi disaccordo e all'imposizione esterna ed interna del conformismo politico [...]. Negli Stati totalitari il partito è militarizzato e si mette

³⁶ L. STURZO, *Lo Stato totalitario*, in *Opere scelte*, cit., vol. II, pp. 20-23.

³⁷ L. STURZO, *Lo Stato totalitario*, cit., p. 36.

³⁸ L. STURZO, *Lo spirito della democrazia*, in *Opere scelte*, cit., vol. II, pp. 59-60.

³⁹ LEONE XIII, *Rerum novarum*, n. 38.



al di sopra dell'esercito; oppure l'esercito si allea al potere e le due forze si associano e si fondono"⁴⁰.

Infine, sotto il profilo economico lo Stato totalitario è quello che ha avocato a sé tutte le funzioni, tutti i poteri, tutte le competenze, fagocitando anche le energie e le risorse economiche individuali e private.

Sturzo, dunque, critica severamente la circostanza per cui, sempre con le sue parole,

“per sopportare l'elefantiasi dell'accentramento, lo Stato ha preso in mano tutte le risorse del Paese; lo Stato ha gonfiato il suo tesoro; lo Stato getta milioni e miliardi dalla finestra per quella demagogia che è penetrata nelle ossa dei politicanti italiani. Così nulla si salva; né lo Stato, né gli enti Statali e parastatali, moltiplicati all'infinito, né i comuni, né i cittadini"⁴¹.

Approfondendo il problema, spiega, con la ragione della storia dalla sua parte, che lo Stato totalitario “asservisce ai propri fini il capitale privato (come in Germania), o l'associa per mantenere un certo equilibrio tra le classi (come in Italia), o diventa egli stesso capitalista (come in Russia). Lo Stato totalitario non lascia mai la libertà economica né ai capitalisti né ai lavoratori"⁴².

In tale scenario nasce lo statalismo, l'idolatria dello Stato, ciò che Sturzo stesso definisce, per l'appunto, come 'panteismo di Stato', cioè l'idea dell'onnipotenza e dell'onnipresenza dello Stato, a tal punto da dover riconoscere che l'espressione più marcata di tale panteismo è la dittatura moderna, nelle tre forme in cui si è presentata: social-nazionalista (Mussolini, Franco, Peron); nazionale razzista (Hitler); bolscevico-comunista (Lenin, Stalin, Mao)⁴³.

Con ancor più chiarezza il filosofo siciliano marca la differenza tra Stato e statalismo, essendo “il primo, ordine necessario al vivere civile; il secondo, distruttore di ogni morale amministrativa"⁴⁴.

Sturzo evidenzia, insomma, che la differenza tra un regime democratico e uno totalitario non è tanto da individuare nelle premesse storiche o nell'articolazione dell'amministrazione statale, quanto piuttosto “in quel poco di Cristianesimo che è rimasto nella coscienza dei popoli occidentali, non ancora soffocato dalla concezione statalista"⁴⁵.

In questo senso il pensatore di Caltagirone tanto auspica:

“Quando le forti correnti democratiche avranno riguadagnato coscienza di sé e saranno riuscite a resistere alla perversione totalitaria (razzismo inumano, nazionalismo esagerato, fascismo

⁴⁰ L. STURZO, *Lo Stato totalitario*, in *Opere scelte*, cit., vol. II, pp.32-33.

⁴¹ L. STURZO, *Statalismo*, in *Opere scelte*, cit., vol. V, p. 113.

⁴² L. STURZO, *Lo Stato totalitario*, in *Opere scelte*, cit., vol. II, p. 35.

⁴³ L. STURZO, *Lo Stato gendarme o divinità?*, in *Opere scelte*, cit., vol. V, p. 138.

⁴⁴ L. STURZO, *Il travaglio della DC*, Edizioni Politica Popolare, Napoli, 1959, p. 32.

⁴⁵ L. STURZO, *Lo Stato gendarme o divinità?*, in *Opere scelte*, cit., vol. V, p. 138.



pretenzioso), ed avranno contribuito a liberare le masse dal veleno marxista e comunista, avranno contribuito per ciò stesso a ricostruire la società sulla base di una moralità umana e cristiana⁴⁶.

3.3 - Partiti e partitocrazia

Il terzo nodo costitutivo della filosofia della politica sturziana è la degenerazione del sistema partitico (pur necessario alla costruzione e al mantenimento della dialettica democratica di uno Stato di diritto) in partitocrazia.

Sturzo, infatti, sottolinea che fra partiti e partitocrazia corre la stessa differenza che fra Parlamento e parlamentarismo, fra democrazia e democraticismo, cioè fra struttura sana e struttura ammalata; fra andamento esatto e andamento disordinato; fra funzionamento normale e disfunzione⁴⁷.

Se la democrazia è 'antibiotico' contro lo Stato totalitario, la partitocrazia è il cancro della democrazia, poiché

"le direzioni dei partiti si impongono ai parlamentari dei propri gruppi e dispongono dell'esito delle votazioni. Così si crea la partitocrazia contro la quale si deve opporre valida resistenza fin dall'inizio, per non far decadere il Parlamento e annullarne la funzione"⁴⁸.

Sturzo, del resto, scrive nel periodo storico in cui i grandi partiti di massa hanno fagocitato ogni dimensione della politica, dello Stato e della società e non è quasi pensabile una dimensione della politica al di fuori di quella partitica, tanto da ritenere la democrazia soppiantata dalla partitocrazia, appunto.

Nella dinamica della partitocrazia non soltanto si viola l'autonomia del singolo parlamentare, che viene ingabbiato dalla rigida struttura del proprio partito di appartenenza, ma per di più si lede la reale funzione dialettica del Parlamento con sacrificio proprio dello spirito democratico.

In quest'ottica il Calatino evidenzia che

"l'elaborazione delle leggi non può essere ridotta ad una giostra apparente e inconcludente tra maggioranza ed oppositori quando tutto è fissato e prestabilito fra le quinte, senza rispetto di quella autonomia che rende ciascuno responsabile diretto della propria parola e del proprio voto"⁴⁹.

Tutto ciò, secondo Sturzo, costituisce una violazione dell'ordinaria funzione del Parlamento e, specialmente, anche della stessa Costituzione per la quale, all'articolo 67, "ogni membro del

⁴⁶ L. STURZO, *Lo spirito della democrazia*, in *Opere scelte*, cit., vol. II, pp. 73-74.

⁴⁷ L. STURZO, *Democrazia e partitocrazia*, in *Opere scelte*, cit., vol. II, p. 144.

⁴⁸ L. STURZO, *Democrazia e partitocrazia*, cit., pp. 137-138.

⁴⁹ L. STURZO, *Democrazia e partitocrazia*, cit., p. 139.



Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”.

La causa è rinvenuta da Sturzo nell’errore dei partiti che è quello “di volere ingerirsi nell’andamento governativo e amministrativo del Paese; e poiché l’angolo visuale di un partito è ristretto al suo campo organizzativo e di clientele, così ne viene una specie di naturale subordinazione degli interessi del Paese agli interessi del partito o degli uomini del partito”⁵⁰.

La partitocrazia è un abuso di potere dei partiti nei confronti dei propri stessi militanti ed esponenti e nei confronti dell’unico vero organo rappresentativo, cioè, per l’appunto, il Parlamento.

La partitocrazia esprime il superamento dei limiti imposti ai partiti e alle direzioni degli stessi dalla medesima logica della dialettica democratica, così che, conclude il filosofo siciliano, occorre ricordare che

“l’autolimitazione è la caratteristica più elevata di coloro che sentono la libertà e la praticano, perché l’essenza della libertà consiste nel rispetto della libertà altrui e nella possibilità di tutela della propria libertà. Il contrario della vita pubblica si chiama, con parola coniata da poco: ‘partitocrazia’”⁵¹.

3.4 - Stato e Chiesa

I rapporti tra Stato e Chiesa nel pensiero sturziano possono essere esaminati secondo due distinte declinazioni.

In primo luogo, come riflesso dei rapporti tra religione e potere, nel reciproco senso della religione come potere e del potere come religione.

La religione, infatti, almeno quella cristiana, storicamente ha rappresentato, tramite l’azione della Chiesa di Roma, un effettivo potere contrapposto agli altri, in grado di frenare, mitigare, stemperare gli altri poteri, come quello imperiale, quello della volontà generale, quello, più genericamente inteso, dello Stato⁵².

Sturzo non a caso scrive che

“la Chiesa antica non tendeva a fondere in sé lo Stato [...]. Lo Stato restava per essa un elemento terreno, ritenuto necessario alla vita della comunità [...]. La proprietà, le ricchezze, il dominio di alcune classi sulle altre, l’esercizio della forza, la guerra, la schiavitù anch’essi erano ritenuti elementi necessari alla vita sociale, pur provenendo dalla degenerazione della specie umana. Tali elementi, non potendosi sopprimere, dovevano correggersi con lo spirito ascetico cristiano di povertà, di umiltà, di astinenza, di penitenza”⁵³.

⁵⁰ L. STURZO, *Governo e partito*, in *Opere scelte*, cit., vol. II, pp. 155-156.

⁵¹ L. STURZO, *Democrazia e partitocrazia*, in *Opere scelte*, cit., vol. II, p. 148.

⁵² “Il prete aiuta il re a domare il guerriero”: J. LE GOFF, *La civiltà dell’Occidente medievale*, a cura di M. PAGLIERI, G. VICACE, Einaudi, Torino, 1999, p. 293.

⁵³ L. STURZO, *Chiesa e Stato. Studio sociologico-storico*, Storia e letteratura, Roma,



Ciò premesso, è anche vero il contrario, cioè che nel corso del tempo, proprio a causa della assolutizzazione del potere, lo statalismo, divenendo 'panteismo di Stato' secondo l'efficace formula sturziana, ha cominciato ad assumere la conformazione di una vera e propria religione.

In questo senso il filosofo siciliano scrive che

"lo Stato totalitario per la sua stessa natura, si capisce, è indotto a superare i limiti osservati fino a lui. Tutti devono avere fede nello Stato nuovo e imparare ad amarlo. Dalla scuola all'università non basta praticare un conformismo sentimentale, ci vuole la sottomissione intellettuale e morale completa, l'entusiasmo confidente, l'ardore mistico d'una religione. Il bolscevismo o il fascismo o il nazismo è e deve essere una religione"⁵⁴.

Le tirannie novecentesche costituiscono il momento apicale non soltanto della assolutizzazione del potere, ma anche della divinizzazione dello Stato, come ricorda Sturzo per il quale, infatti, "dopo Machiavelli e Lutero lo Stato non ha cessato di camminare verso la propria divinizzazione. Oggi lo Stato totalitario è la forma più chiara ed esplicita dello Stato panteista"⁵⁵.

Si può dunque facilmente ritenere che la religione come potere sia servita proprio come contrappeso teoretico e prassistico per evitare che il potere diventasse una religione. Allorquando il ruolo culturale e sociale del Cristianesimo è stato marginalizzato, si è inevitabilmente espanso l'ambito del potere dello Stato, che è così divenuto una vera e propria forma di idolatria con conseguente sacrificio della libertà e della dignità umane.

In fondo, il XX secolo non solo è il secolo che ha visto divinizzarsi la figura dello Stato, ma ha anche assistito all'attuazione concreta del laicismo, cioè allo stravolgimento ideologico del concetto di laicità che è stato introdotto nella civiltà occidentale proprio grazie al Cristianesimo⁵⁶.

La diffusione del laicismo si registra tanto negli Stati totalitari quanto nelle democrazie, poiché, come nota Sturzo,

"la conquista dello Stato sulle anime è in continuo progresso, sia là dove l'evoluzione verso lo Stato totalitario si va compiendo, sia dove lo Stato, pur non essendo tale, mira a dare una propria impronta alla formazione educativa e culturale del Paese"⁵⁷.

Il filosofo calatino rinviene in ciò una vera e propria forma di 'confessionalismo laico', formula coniata per evidenziare

"la tendenza dello Stato laico ad ottenere dai cittadini più che una adesione formale ed esterna, un'adesione convinta e totale, che è

2001, vol. 1, p. 26.

⁵⁴ L. STURZO, *Lo Stato totalitario*, in *Opere scelte*, cit., vol. II, p. 34.

⁵⁵ L. STURZO, *Lo Stato totalitario*, cit., p.38.

⁵⁶ A.R. VITALE, *Laicità e laicismo. Sinonimia, dicotomia o antinomia?*, in *Gregorianum*, 1/2017.

⁵⁷ L. STURZO, *Chiesa e Stato*, cit., vol. 2, p. 221.



meglio espressa dalla parola 'confessionalismo': invece di confessare una fede in Dio e in una chiesa, si dovrebbe confessare una specie di fede nello Stato laico"⁵⁸.

In secondo luogo, il rapporto tra Stato e Chiesa nel pensiero sturziano può essere declinato in una ulteriore accezione, cioè in riferimento ai rapporti tra Stato e Chiesa dietro cui si celano quelli tra politica e religione, specialmente alla luce della situazione dell'elettorato cattolico e del progetto politico di Sturzo, condensato in quello che è stato il Partito Popolare Italiano.

Con la fondazione del suddetto partito nel 1919 si archivia l'epoca del 'non expedit', nonostante la cosiddetta 'questione romana' non sia ancora risolta.

Sturzo, tuttavia, spiega con estrema chiarezza le relazioni che devono esistere tra credo cristiano e azione politica e in che modo i cattolici devono operare sullo scenario non solo sociale e culturale, ma anche politico ed elettorale.

Sul principio Sturzo fornisce una perimetrazione dell'identità dell'elettorato cattolico:

"Io suppongo i cattolici come tali, non come una congregazione religiosa, che propugna da sé un tenore di vita spirituale, né come la turba dei fedeli che partecipa attivamente e passivamente alle elevazioni e ai combattimenti di vita spirituale, né come un partito clericale che difende i diritti storici della Chiesa, in quanto vitalità umana di diverso ordine e ragione concreta, specifica, ma con una ragione di vita civile informata ai principi cristiani nella morale pubblica, nella ragione sociologica, nello sviluppo del pensiero fecondatore, nel concreto della vita politica"⁵⁹.

Un cattolico in politica non deve rinunciare alla propria fede, se davvero vuole rimanere cattolico, ma altresì non può sottomettere il dato politico direttamente al dato di fede. La vita politica del cattolico, dunque, deve avvalersi delle premesse della fede per cristianizzare l'ambito politico, non importando o copiando i precetti evangelici o dottrinali della Chiesa in modo acritico, ma forgiando e conformando la propria azione politica sulla base dei predetti insegnamenti.

Sturzo stesso comprende la sfida e pone quindi i seguenti interrogativi:

"Ma quale programma avrà mai questo partito cattolico nazionale? Sarà forse il contenuto religioso e morale del programma, che unirà tutti i cattolici di buona volontà sul terreno della lotta della vita pubblica? Oppure vi sarà un contenuto specifico, che concretizzerà le aspirazioni dei cattolici italiani in una formula programmatica?"⁶⁰.

Ecco in che senso lo stesso Sturzo rende chiaro, infine, che

⁵⁸ L. STURZO, *Chiesa e Stato*, cit., vol. 2, p. 216.

⁵⁹ L. STURZO, *I problemi della vita nazionale dei cattolici italiani*, in *Opere scelte*, cit., vol. I, p. 11.

⁶⁰ L. STURZO, *I problemi*, cit., p. 30.



“non possiamo fare una bandiera del contenuto religioso delle nostre idee di vita civile e sociale, determinando un reggimento di forze ed elevando questi reggimenti a partito [...]. Per tale ragione noi ameremmo che il titolo di cattolici non fregiasse il nostro partito e i nostri istituti”⁶¹.

Insomma, sebbene i cattolici debbano e possano radunarsi in un partito, questo non può essere definito come cattolico, poiché il cattolicesimo è e resta sempre più ampio di ogni configurazione partitica ipotizzabile.

Ecco perché Sturzo, rifuggendo ogni tentazione teocratica, rifiutando ogni istinto clericale, respingendo gli errori compiuti in passato dai politici cattolici, predilige e traccia una nuova via, forse più ardua, ma senza dubbio cattolicamente più autentica e intelligente, così da ribadire con forza che

“sia giunto il momento che i cattolici, staccandosi dalle forme di una concezione pura clericale, che del passato storico formava una insegna di vita, e del presente una posizione antagonista di lotta [...], si mettano al pari degli altri partiti della vita nazionale, non come unici depositari della religione, o come armata permanente delle autorità religiose che scendono in guerra guerreggiata, ma come rappresentanti di una tendenza popolare nazionale dello sviluppo del viver civile, che vuolsi impegnato, animato da quei principi morali e sociali che derivano dalla civiltà cristiana come informatrice perenne e dinamica della coscienza privata e pubblica”⁶².

3.5 - Morale e politica

Alla luce di tutto ciò che fino a ora si è considerato, l'ultimo profilo non può che riguardare un tema tanto caro alla ricchissima elaborazione teoretica sturziana, vertice ancora attualissimo e sommitale delle potenzialità filosofiche del pensatore siciliano, cioè i rapporti tra morale e politica.

Ancorandosi la filosofia sturziana ai dettami morali tracciati dalla tradizione cristiana, è impregnata da principi come la giustizia, a cui si deve riferire, costantemente, l'agire politico per evitare che possa diventare un ambito autoreferenziale e, per l'appunto, confliggere con la dimensione morale dell'esistenza.

In questo senso il programma del Partito Popolare Italiano delineato nel 1919 costituisce la concretizzazione di quanto fino a ora esaminato, avendo al centro, in primo luogo, l'integrità della famiglia e la sua difesa contro tutte le forme di dissoluzione e di corrompimento; in secondo luogo, la giustizia sociale, tramite la promozione di una legislazione sociale nazionale, del riconoscimento della libertà sindacale,

⁶¹ L. STURZO, *I problemi*, cit., p. 32.

⁶² L. STURZO, *I problemi*, cit., p. 13.



della riorganizzazione dell'assistenza pubblica e privata, della riforma tributaria sulla base di una imposizione progressiva globale con l'esenzione delle quote minime; in terzo luogo, la libertà di insegnamento, l'indipendenza della Chiesa, la libertà di sviluppo della coscienza cristiana, la promozione della pace internazionale con una politica di disarmo globale.

L'orizzonte morale dell'agire politico, dunque, è il bene comune così che proprio in questa direzione Sturzo scrive che

“il cittadino e uomo di parte deve essere educato non con i favori, ma con la giustizia; non con le pretese di privilegi e vantaggi individuali, ma con l'assistenza nel far valere i propri diritti; non con le raccomandazioni per ottenere quel che non è giusto, ma con l'equa valutazione dei bisogni e delle esigenze collettive”⁶³.

In una simile prospettiva, ovviamente, la politica non può né ignorare la dimensione morale dell'esistenza, né farsi essa stessa forza morale autonoma, mettendo in essere programmi e iniziative che siano in contrasto con il diritto naturale.

La politica non può pensarsi, né essere pensata, come avulsa e svincolata da qualsivoglia dimensione etica e giuridica, dovendo primariamente riconoscere il limite della dignità dell'essere umano.

Sturzo rileva, infatti, che il male morale principale dell'odierno contesto politico e sociale consiste nella più radicale negazione della persona umana a causa di una concezione sostanzialmente materialistica della vita e dell'essere umano; scrive, infatti, in merito che

“il materialismo invadente, non può che deprezzare la persona che viene ridotta al compito di una macchina. È quello che ha fatto tra noi anche il capitalismo anonimo; è la piaga delle nostre democrazie occidentali. Il sostrato immorale ed inumano della nostra civiltà è dato dalla sua negazione della persona umana: più questa negazione è completa e più inumano è il sistema che ne deriva”⁶⁴.

La politica, dunque, non può assumere decisioni che, contrastando con la dignità della persona umana, sostanzialmente facciano del diritto una dimensione amorale, o peggio, immorale, in quanto, come spiega il filosofo siciliano, “la morale è il fondamento del diritto. Non c'è diritto che non sia morale; un diritto immorale è impossibile a concepirsi perché dal momento che è immorale cessa di essere diritto”⁶⁵.

Il perseguimento della tutela della persona umana, dunque, diventa il criterio guida per la comprensione della presenza o dell'assenza della moralità nell'ambito politico, occorrendo a tal fine il superamento del laicismo e del panteismo di Stato, specialmente in una dinamica che si pretenda autenticamente democratica.

⁶³ L. STURZO, *Democrazia e partitocrazia*, in *Opere scelte*, cit., vol. II, p. 148.

⁶⁴ L. STURZO, *Politica e morale*, in *Morale e politica*, Castelvevchi, Roma, 2012, pp. 82-83.

⁶⁵ L. STURZO, *Politica e morale*, cit., p. 81



Su questo aspetto, e in conclusione, Sturzo puntualizza, infatti, con tratti lirici di profonda e cristallina riflessione filosofica (tipica di quel profilo così importante del pensiero cristiano comunemente definito come 'personalismo') che la stessa democrazia deve essere ripensata in senso morale, poiché

“il laicismo ha dato i frutti che poteva dare ed è un anacronismo, e perfettamente sterile. Dire alla gioventù, che la democrazia è fine a se stessa e che lo stato laico è il mezzo di completamento della nostra individualità, che la scienza vincerà le tenebre della teologia, è dire parole vane, senza significato attuale e che non riescono a svegliare in essa alcuno slancio [...]. Bisogna seguire un'altra strada, quella che conduce alla rivalutazione dei diritti della persona umana, oltre l'individualismo che considera le persone come numeri, al di là dello statismo che congloba tutti [...]. Quando si dice personalità e persona s'intende con questo tutto ciò che esse rappresentano; spiritualità e sensibilità, vita individuale e sociale, cultura e religione, interessi materiali e vita superiore. È necessario giungere a liberare la persona umana dall'assoggettamento al gruppo, allo Stato, alla nazione, a una qualunque collettività compresa e sentita come una entità che ha in sé il proprio fine. Simili entità son mezzi, non fini. Il loro fine è la persona umana e ciò che essa comporta di immanente e di trascendente. Così la democrazia stessa deve avere un fine che sorpassa le proprie istituzioni e questo fine è la persona, tutta la persona”⁶⁶.

4 - Conclusioni

“E se la vita spirituale fosse una delle condizioni fondamentali di un'intensa vita sociale e politica?”⁶⁷: così si è chiesto alla fine del suo lavoro sui rapporti tra lo spirituale e la politica Paul Valadier.

A questa domanda sembra rispondere l'intero monumentale pensiero sviluppato da Luigi Sturzo, l'intera sua filosofia dello Stato e della politica, almeno così come brevemente delineata nelle scorse pagine e senza dubbio ancora bisognosa di meditazione e di continuo approfondimento.

L'equilibrata posizione di Sturzo sullo Stato può essere riassunta con le parole di Max Scheler il quale, giustamente, ha ritenuto che “è dannoso tanto demonizzare lo Stato quanto divinizzarlo”⁶⁸.

Lo Stato, dunque, non può essere soppresso, ma a sua volta non può sopprimere la dimensione morale che ne tiene l'unità, ne sostiene la legittimità e ne contiene il potere che deve imprescindibilmente arrestarsi dinnanzi alla dignità della persona e della sua coscienza, come in fondo ha ricordato, più di recente rispetto a Sturzo, Ernst-Wolfgang Böckenforde, secondo cui “il rispetto della coscienza è il punto con il

⁶⁶ L. STURZO, *Politica e morale*, cit., p. 71-72.

⁶⁷ P. VALADIER, *Lo spirituale e la politica*, Lindau, Torino, 2008, p. 91.

⁶⁸ M. SCHELER, *Politica e morale*, Morcelliana, Brescia, 2011, p. 104.



quale lo Stato riconosce cos'è prioritario: l'autonomia inviolabile della persona"⁶⁹.

Così, la politica non può autoglorificarsi, dimenticando le ragioni del diritto e della giustizia, e deve costantemente impegnarsi per la salvaguardia del suo dovere fondamentale, cioè la tutela dei diritti fondamentali e il perseguimento del bene comune.

In un tale rinnovato spirito critico anche la stessa democrazia, che è data per scontata nei suoi meccanismi e nelle sue finalità, è sempre necessario che sia riscoperta nel tempo, poiché anche un regime democratico può silenziosamente, ma non meno esizialmente, scivolare verso il baratro, divenendo un regime autoreferenziale e quindi liberticida e antiumano.

In un tale scenario il pensiero di Sturzo, dunque, torna a essere più attuale che mai e non già punto d'arrivo, ma di partenza per tornare a riflettere compiutamente sui temi dello Stato, della politica e dei loro effettivi fondamenti.



⁶⁹ **E.W. BÖCKENFORDE**, *Lo Stato come Stato etico*, traduzione italiana e presentazione di E. BERTÒ, ETS, Pisa, 2017, p. 62.



Francesco Zanchini di Castiglionchio

(presidente emerito dell'Istituto Emilio Betti di scienza e teoria del diritto nella storia e nella società)

**Dagli eccessi della rappresaglia militare nella striscia di Gaza
all'accusa di genocidio mossa allo Stato di Israele avanti alla Corte
Internazionale di Giustizia (CIG) dell'Aja***

*From the excessive military reprisal in the Gaza Strip to the accusation
of genocide versus the State of Israel before the International Court of Justice (ICJ)**

ABSTRACT: Il saggio riflette sulla totale sorpresa dell'attacco di Hamas del 7 ottobre e sulle conseguenti disumanità su civili innocenti, ma anche sugli evidenti eccessi delle ritorsioni di Tsahal (sia terrestri che aeree), estese indiscriminatamente ad aree popolate da famiglie, istituzioni e comunità della Striscia di Gaza, del tutto estranee all'azione terroristica appena compiuta in Israele. Segue una prima analisi approfondita dei problemi posti dall'accusa di genocidio contro lo Stato di Israele, a seguito di questi eventi, portata davanti alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) delle Nazioni Unite dalla repubblica del Sud Africa; con riferimenti agli eventi processuali successivi all'ordinanza del 26 gennaio 2024, emessa dal Tribunale, con efficacia esecutiva nell'ambito di provvedimenti urgenti.

ABSTRACT: The essay reflects on the total surprise of Hamas' attack on 7 October and the subsequent inhumanities on innocent civilians, but also on the obvious excesses of Tsahal's retaliation (both on land and in the air), indiscriminately extended to areas populated by families, institutions and communities in the Gaza Strip, who are completely unrelated to the terrorist action just carried out in Israël.

This is followed by an initial detailed analysis of the problems posed by the accusation of genocide against the state of Israël, following these events, brought at the International Court of Justice (ICJ) of United Nations by the republic of South Africa; with references to the procedural events following the order dated 26 January 2024, issued by the Court, with executive force, in the context of emergency measures.

SOMMARIO - 1. Premessa. Qualche preoccupato testimone silenzioso - 2. Lo Stato di Israele nel precipizio aperto dall'attacco di Hamas - 3. Fra l'attacco di Hamas e l'invasione della Striscia di Gaza - 4. (intermezzo) ancora sull'inappagante giustizia del "divieto di aggressione" - 5. L'iniziativa del Sudafrica; sue caratteristiche valoriali - 6. L'atto introduttivo del giudizio. Tra forma e sostanza - 7. Natura e fondamento delle misure interdittive sollecitate dal Sudafrica - 8. Ostilità del gabinetto di guerra di Israele verso l'ordinanza della Corte dell'Aja - 9. (segue) Estensione dell'eccidio alla componente cristiana: suo significato razzista - 10. La paradossale pretesa di immunità giurisdizionale avanzata (ex post) da Israele - 11. (segue) Africa come visione. Il sogno di Mandela.



1 - Premessa. Qualche preoccupato testimone silenzioso

La complessità plurifattoriale della figura monarchica centrale del cattolicesimo romano le ha ormai assicurato -mediante un sapiente uso diplomatico della condizione conseguita coi Patti lateranensi nella società italiana- una posizione ineguagliata di sicurezza egemonica nei confronti delle chiese e dell'episcopato; tale da consentirle di accettare finalmente la sfida della convocazione di un concilio di riforma (controllata) e, al tempo stesso, di acquisire una primazia ecumenica (etica e culturale) che oramai si muove non solo ben oltre i suoi limiti canonici, ma valica impunemente i confini della politica internazionale¹. Ed è anche questo uno dei fattori traenti di una recente, recuperata centralità del Mediterraneo negli equilibri politici del pianeta; mentre, negli affari mondiali, le posizioni che man mano il Vaticano va, tanto liberamente quanto imparzialmente assumendo, pesano come non mai.

In questo contesto, la figura di un papa proveniente dal mondo delle civiltà preispaniche dolorosamente disgregate dall'imperialismo castigliano e, al tempo stesso, di nazionalità condivisa con i Colombo e i Magellano, si presta (oltre tutto) a conferire alla sua figura una posizione di arbitro etico, che è da credere accresca la sua autorità "universale"².

Tutto ciò, ovviamente, rileva anche a partire dalla desertificazione del "fatto cristiano", e dei suoi riti in Terrasanta, seguita all'aprirvisi su uno scenario di inedita ferocia - con lo sciagurato attacco di Hamas dell'ottobre scorso - di un periodo reso ancor più sanguinoso da un'avanzata devastatrice di *Tsahal* su Gaza, che ha prodotto in Vaticano una profonda costernazione per il coinvolgimento scriteriato di tanta popolazione innocente³.

Nel generale sconcerto, mentre nulla lasciava presagire vie di salvezza dal casuale massacro già in atto, la voce dell'ONU introduceva nel contesto inediti elementi di razionalità arbitrale a protezione dei terzi

* Contributo sottoposto a valutazione - Peer reviewed paper.

Il saggio è destinato alla pubblicazione in *Diritti umani. Cronache e battaglie* (Franco Angeli editore), 2024, n. 1/5.

¹ Sul punto si veda già quanto, più ampiamente, rilevavo nel mio *Identità storica del Papato e crisi del regime di cristianità tra i Patti Lateranensi e il Postconcilio. Forme e strategie di esercizio del 'potere spirituale' nel declino dell'Occidente* (su questa Rivista, n. 36/2012), uscito poco prima della rinuncia di papa Benedetto XVI; ma frutto di riflessioni parallele, stimulate da suggestioni tematiche del Museo storico di Berlino apparse poi, col titolo *Die position des Vatikan*, in una sintesi storiografica a più voci, dal titolo *Deutschland-Italien. Aufbruch aus Diktatur und Krieg*, Dresda, 2013, p. 75 ss.

² Per un recente approfondimento della rilevanza e frequenza del ricorso - ritenuto solitamente affidabile - ai buoni uffici del Vaticano nei conflitti interamericani cfr. A. INGOGLIA, *La mediazione della Santa Sede nel processo di normalizzazione delle relazioni bilaterali cubano-statunitensi*, su questa Rivista, n. 3/24, p.29 ss., con largo richiamo a precedenti in termini e alla letteratura anteriore.

³ Al confronto, sia la dichiarata opposizione di Barak Obama alla seconda invasione dell'Iraq, che l'esecuzione mirata dell'omicidio di Osama bin Laden sotto la successiva sua presidenza, sembrano rappresentare un più moderato e meno disumano modello militare di reazione punitiva contro i regimi avversari!



innocenti. E il suo Segretario generale prendeva severamente le distanze da entrambi i contendenti, sullo sfondo di una visione alta e consapevole delle cause remote dello scatenarsi di un'aggressività tanto abnorme:

“gli attacchi di *Hamas* non sono avvenuti dal nulla. Il popolo palestinese è stato sottoposto ad anni di soffocante occupazione. Hanno visto la loro terra costantemente divorata dagli insediamenti e piagata dalla violenza. Le loro economie sono state soffocate. Poi le persone sono state allontanate e le loro case demolite”.

A questo punto, all'inedita severità di un giudizio politico espresso sul merito del conflitto da una posizione di vertice internazionale, di cui Israele si affrettava a contestare la terzietà arbitraria, sopraggiungeva la notizia che un altro soggetto terzo, la Repubblica del Sudafrica - da tempo origine d'una campagna di dure critiche alla crescente espansione degli insediamenti del governo Netanyahu - aveva denunciato in puntuale dettaglio la violazione della Convenzione sul Genocidio (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) davanti alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) dell'Aja, a seguito del comportamento delle forze armate israeliane all'interno della Striscia di Gaza.

Sul buon diritto di Israele di difendersi da attacchi provenienti da soggetti terzi calava, così, la doppia ombra della contestazione politica mossa dal Segretario generale Antonio Guterres e di quella giuridica di cui alla richiesta molto precisa anche di misure provvisorie in forza della Convenzione contro il genocidio invocata dal Sudafrica, stanti le modalità esecutive di una reazione violenta, comunque eccessiva, esercitata anche su soggetti del tutto estranei all'attacco di sorpresa sferrato da *Hamas*. Un'ombra, che l'inedita crescita immediata di un movimento di opinione antisionista negli USA, alla vigilia delle elezioni presidenziali, poneva in crisi la tradizionale politica di incondizionato appoggio della Casa Bianca all'alleato di sempre.

D'altronde, le caratteristiche della procedura implicavano, in attesa della pronuncia della Corte adita sul merito della causa, la necessità di una decisione immediata sui provvedimenti d'urgenza sollecitati dall'agguerrito collegio di difesa del Sudafrica; congiuntura che, dopo qualche incertezza, convinceva lo Stato di Israele a costituirsi in giudizio, coinvolgendo il fior fiore dei suoi giuristi a difesa delle proprie posizioni.

2 - Israele nel precipizio della crisi aperta dall'attacco di Hamas

Davvero, lo Stato di Israele può tenere ferma la pretesa di fare della Palestina il proprio spazio vitale (*Lebensraum*), a suo piacimento estensibile senza limiti - secondo almeno le personali vedute del suo *leader* attuale - e coerente approdo del sionismo originario? E può relegare l'entità palestinese in uno stato di cittadinanza pienamente subalterna, tale da poterne affievolire a suo piacimento i diritti politici ed economici, al più accordandole la via di scampo di relegarne



precariamente i membri in qualche “riserva indiana”? Non è bastato ai circoli sciovinisti, da cui uscirono a suo tempo i sicari destinati a Yzhaac Rabin, di sostituire il compromesso di Camp David (tacitamente lasciato cadere in rassegnata desuetudine dalla stessa parte palestinese) sui limiti posti alla forza da un sistema pattizio pensato per contenere ulteriori violazioni della frontiera tracciata dall’ONU nel 1967, nella prospettiva di definirne man mano, in via amichevole, un accettabile tracciato definitivo? A parte il fatto che la Palestina è stata riconosciuta come “Stato” da centoquaranta stati membri delle Nazioni Unite⁴, davvero la Palestina può continuare a essere negata come stato sovrano⁵, e il suo popolo trattato come minoranza interna (non gradita) da una formazione statale che ne ha occupato progressivamente il territorio e le sue risorse, in una situazione di “autonomia” esposta in permanenza alle limitazioni di volta in volta pensate e imposte – discrezionalmente - da un governo

⁴ L’ONU aveva -si noti- già riconosciuto la Palestina come Stato non membro con status di “osservatore permanente” con la risoluzione 67/19 dell’Assemblea generale del 29 novembre 2012.

Il 10 aprile 2024, l’Assemblea ha adottato inoltre una risoluzione che – a partire dal 10 settembre 2024 – aggiorna i diritti dello Stato di Palestina alle Nazioni Unite come Stato osservatore. Esortando il Consiglio di Sicurezza a considerare favorevolmente la sua piena adesione (documento [A/ES-10/L.30/Rev.1](#)).

⁵ Siamo qui al centro nodale stesso dell’incompatibilità radicale del sistema sionista-così come di quello proprio del suo interfaccia islamico- con i principi di secolarità fondativi del profilo degli stati contemporanei. E’ la base religiosa dei due sistemi contrapposti a massimizzarne le potenzialità erosive dei principi posti, dalla riflessione settecentesca sull’esperienza dell’antichità cristiana, alla base stessa di ogni rivoluzione moderna. A onta della mascheratura occidentalizzante di questo nuovo nemico della pace in Medio Oriente, l’insieme degli stati a base liberaldemocratica deve rassegnarsi a prendere atto al più presto di questa nuova minaccia al principio di laicità, che si profila sulla soglia dell’Occidente contemporaneo. Ma tant’è, e occorre prenderne atto. Sul punto si veda in generale, diffusamente, **M. GRAZIANO**, *Guerra santa e santa alleanza. Religioni e disordine internazionale nel XXI secolo*, Bologna, 2014. Più in termini **M. GIULIANI**, *Gerusalemme e Gaza. Guerra e pace nella terra di Abramo*, Brescia, 2023. Invoca chiarezza **M. MARGALIT**, *Gerusalemme, città impossibile*, Milano, 2024; fino a concludere che la mitica *Jerushalaim* può ormai essere ricostruita solo col dividerla topograficamente “in due capitali per due nazioni”. Sullo sfondo di tale situazione incandescente, si registra l’estrema cautela con cui la Santa Sede si sta muovendo di fronte al rischio che si destabilizzi, in Terrasanta, la pace tra le fedi instaurata da un’intesa provvidenziale millenaria, conseguita nel secolo XII tra il sultano Al-Khamil e l’imperatore Federico di Svevia, in occasione di una crociata a quel tempo sollecitata da potenti circoli radicali, nel collegio cardinalizio. A fronte dell’ovvia riservatezza vaticana sul fronte mediorientale, sta l’evidente ben maggiore libertà, con cui il Papa riesce a esercitare il proprio magistero (rivolto ovviamente non solo ai fedeli cattolici) nella coeva vertenza di frontiera tra l’Ucraina e la Russia, occasionata dal pretesto russo di un asserito inadempimento ucraino agli Accordi di Minsk, che minaccerebbe la sicurezza strategica della Federazione sul fronte che la oppone ai paesi della NATO. Una vertenza nella quale, purtroppo, il Vaticano non riesce a far valere prospettive di soluzione negoziata, stante la strategia di resistenza a oltranza del governo ucraino (rifornito dalla NATO di armamenti sofisticati), di fronte a un’invasione russa in atto, seppure probabilmente mal programmata e peggio condotta.



invasore onnipresente a base confessionale⁶; che non conosce quindi, nelle sue scelte, limite razionale alcuno di legalità (nazionale e/o internazionale)⁷ anche in conseguenza della mancata istituzione di una corte costituzionale nel sistema-stato di Israele?

Cade frattanto il silenzio sulla sorte degli ostaggi di ottobre⁸, una volta deciso cinicamente di usarli contro *Hamas*, facendone pretesto per la “soluzione finale” del problema palestinese; e trionfa Netanyahu, “re d’Israele”. Mentre vagano, tra le rovine calcinate di Gaza, i volti di migliaia di innocenti deliberatamente affamati e assetati, sempre più simili alle maschere tragiche dei sopravvissuti di Treblinka, o di Dachau⁹.

⁶ È la missione escatologica di Israele, la sua radice incancellabile nell’alleanza abramica, a fare della forma di stato assunta oggi da questo popolo “di Dio” (e della minaccia, che tale forma sottende) un dato permanente di rischio per la pace nel Mediterraneo. La politica espansiva delle destre religiose interne, sul cui equilibrio incerto ancora reggono i governi di coalizione a presidenza Netanyahu- mentre si muove secondo regole di intransigenza a sfondo confessionista, simili e contrarie a quelle islamiche della *Jihad* - finisce oltre tutto, paradossalmente, per esprimersi in principi e metodi non troppo remoti da quelli del pangermanismo nazista. Già negli ultimi mesi dell’anno appena decorso, l’infuriare improvviso, in forma cruenta, di un tale inedito scontro politico e culturale, aveva portato oltre il limite della rottura, in America Latina, le relazioni diplomatiche con Israele della Bolivia, del Cile, dell’Honduras e del Venezuela.

⁷ Solo sullo sfondo di una crescente, feroce e finora impunita deriva oggettivamente imperialista della politica territoriale del governo di Israele in Palestina può spiegarsi la reazione di quest’ultimo, insieme indispettita e sbigottita, di fronte all’ordine unanime del consiglio di sicurezza dell’ONU, impartito il 25 marzo 2024 alle parti in conflitto - con l’astensione degli USA - di sospendere il fuoco fino al termine di durata del Ramadan: una sorta di *tregua Dei*, piuttosto che un perentorio e definitivo ordine scritto di cessare le operazioni militari.

⁸ Chiara è la direttiva ufficiale di ignorare le proteste dei famigliari degli ostaggi (circa 200), nel contesto di un disegno di vendetta collettiva - alternativo a un negoziato sullo scambio di prigionieri con un nemico atrocemente imbaldanzito dal successo della sua incursione di ottobre - vendetta da consumarsi attraverso la eliminazione collettiva di larga parte di un popolo di quasi due milioni di persone, responsabile soltanto -a quel che pare- di avere con convinzione sostenuto le liste di Hamas nelle recenti elezioni politiche, svoltesi nella Striscia.

⁹ A chi, come chi scrive, sia incline a una lettura degli eventi illuminata dalle religioni del Libro, non può sfuggire come la situazione attuale richiami quella oggetto della predicazione dell’autore del II° libro delle Cronache, quando - alla vigilia della cattività babilonese - non ebbero effetto, sui maggiorenti di Israele, gli ammonimenti divini ad astenersi dalla crudeltà dei costumi dei gentili: “In quei giorni tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il Tempio, che il Signore si era consacrato in Gerusalemme. Il Signore, Dio dei loro padri, senza posa mandò premurosamente i suoi profeti ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti” (II° Cronache, 36, 14-16).

È però manifesto che, proprio sullo sfondo di questo scenario, vi sono forze (religiose) che si oppongono a tali derive integraliste a sfondo confessionale. Ma è pure chiaro che, oggi come ieri, esse sono destinate a soccombere - o a venire facilmente neutralizzate - con l’indurirsi delle tensioni ideologiche, là dove inoltre vengano a mancare, non a caso, interni meccanismi costituzionali di riferimento a principi equitativi, debitamente ricevibili da contropoteri istituzionali solidamente regolati.



La situazione appena descritta, aggravata dalla flagranza di una aggressione indiscriminata alla popolazione disarmata di Gaza, seguita per altro a una sciagurata irruzione cruenta¹⁰ (l'ottobre scorso) di contingenti armati di *Hamas* in territorio "israeliano", è stata ritenuta in grado di accordare credibilità sufficiente - quanto meno in termini di *fumus boni juris*- all'addebito di genocidio nei confronti dell'inerme popolazione palestinese, rivolto al governo di Israele dalla repubblica del Sudafrica e sostenuto da altri stati-membri dell'ONU (alcuni senza ancora intervenire in giudizio, ma seriamente preoccupati dei rischi di una situazione, che sembra fuori controllo), anch'essi firmatari dell'accordo internazionale richiamato come titolo dell'azione; dai quali è stata ravvisata la riconducibilità alla figura di illecito, invocata dalla parte attrice, nell'indiscriminata durezza -nei confronti dell'inerme popolazione di Gaza - della condotta del governo e delle forze armate israeliane nei fatti d'arme seguiti all'incursione terrorista dello scorso ottobre¹¹. Figura incriminatrice, quella qui richiamata, oggetto in materia di una specifica convenzione, a suo tempo sottoscritta da uno Stato di Israele ancora in grado di riconoscerci la esperienza vittimale recente del proprio popolo, durante la seconda guerra mondiale; ma oggi fortemente diviso e lacerato sulle decisioni da prendere, una volta cambiata la natura del braccio militare dell'irredentismo palestinese: col *golpe* che ha visto, a Gaza, sopraffatta l'Autorità Palestinese da una fazione ben più violenta, armata, addestrata e sostenuta dall'Iran più integralista. Le seguenti pagine vogliono solo rappresentare un contributo argomentativo alla trattazione di questa inconsueta vertenza, in atto pendente avanti alla

¹⁰ Si è trattato di un attacco-lampo congiunto, in nessun modo previsto (quanto meno nelle sue dimensioni e modalità tattiche, oltre che nella sua durata e efferatezza) sferrato da migliaia di combattenti delle brigate di Hamas e della Jihad islamica, che è riuscito d'improvviso a scardinare, scavalcare e sopraffare sul territorio ogni sistema di difesa organizzata israeliana nell'area investita dagli assalitori.

¹¹ L'indiscriminata repressione seguitane sulla massa innocente della popolazione di Gaza si direbbe che abbia finalmente scosso non soltanto l'attitudine critica di ristrette élites politiche, quanto la sensibilità morale profonda di una parte notevole perfino dell'elettorato di Israele; ancora radicata culturalmente in un riscatto dall'oppressione nazista vissuto come opera da ascrivere, innegabilmente, alla vittoria di quelle democrazie occidentali, che seppero oltre tutto operare gradualmente (grazie all'influsso determinante della presidenza democratica USA tra le due guerre) in vista di un processo planetario di decolonizzazione globale, destinato a penalizzare soprattutto, alla lunga, l'impero inglese; autore viceversa, quest'ultimo indubbiamente decisivo del cinico trasformarsi in piano per la completa giudaizzazione della Palestina dell'idea, inizialmente disarmata, di creare pacificamente un "focolare ebraico" nella Terrasanta. Per una recente, completa e infine convincente trattazione riepilogativa dei delicati momenti di passaggio storico, che hanno consentito man mano questo "tradimento" del progetto dell'ONU per una pacificazione durevole di un paese arabo in fase di decolonizzazione, aperto sotto garanzia internazionale a un'equa e graduale trasformazione interetnica, cfr. F. LATTANZI, *La Palestina, uno Stato "nel senso" del diritto internazionale*, in *Liber amicorum Sergio Marchisio*, Editoriale scientifica, Napoli, 2022, pp. 137-168. Un punto d'arrivo dottrinale, questo, al quale ben poco aggiunge la recente delibera, votata in tal senso il 10 maggio scorso -ma con efficacia compromissoria- dall'assemblea generale dell'ONU, a larga maggioranza.



Corte internazionale di Giustizia dell'Aja; mettendo per un momento da parte le preoccupazioni di carattere generale, che desta la sempre più evidente metamorfosi - ormai pericolosamente illimitata, sotto l'attuale gabinetto di guerra - della politica di potenza del governo di Israele in Palestina.

3 - Fra l'attacco di Hamas e l'invasione della Striscia di Gaza

Ad avviso di chi scrive, non è pensabile che l'aprirsi di un conflitto, sia pure sanguinoso, possa legittimare senz'altro (anziché sanzioni internazionali contro il/i soggetto/i responsabile/i dei crimini commessi durante l'aggressione) reazioni di natura bellica contro persone innocenti, fisiche o giuridiche. E' infatti consegnato alla storia, nell'attuale contesto, che la realtà di *Hamas* propone alla cronaca il fenomeno di una organizzazione militare - sotto totale controllo della Repubblica islamica dell'Iran - che ha assunto il potere a Gaza¹², e che ha - a suo tempo - estromesso le legittime espressioni dell'Autorità palestinese (la cui sfera di influenza è ormai da gran tempo limitata alla Cisgiordania) dal territorio in atto oggetto di recente invasione, pressoché completa, da parte di *Tsahal*.

D'altro canto, tra gli internazionalisti è ormai pacifica l'opinione che qualifica crimini contro l'umanità i bombardamenti indiscriminati (non solo nucleari!) delle popolazioni civili estranee alle operazioni militari¹³; confermando finalmente le tesi in merito sostenute - ottant'anni or sono - dal più ragguardevole teorico generale espresso dalla civilistica italiana del XX secolo¹⁴.

¹² Nel gennaio 2006, con una vittoria a sorpresa alle elezioni legislative in Palestina, *Hamas* aveva già ottenuto la maggioranza alla camera. E, a seguito di un regolamento di conti militare, l'anno successivo assumeva il governo de facto della Striscia di Gaza.

¹³ Le popolazioni civili sono per definizione estranee alle ostilità (Conv Ginevra '49 e Protocollo addizionale '77). Se i bombardamenti avvengono in teatro di ostilità armate sarebbe meglio definirli come crimini di guerra, dato che comunque presentano una connessione col conflitto (in tal senso le classificazioni dello Statuto di Roma 17 luglio 1998, istitutivo della Corte Penale Internazionale (CPI).

¹⁴ Cfr., non senza qualche ombra di partigianeria, comprensibilmente derivante da un contesto di guerra guerreggiata in atto, E. BETTI, *La scala all'invasione*, in *Corriere della sera*, 19 maggio 1944, ora in E. BETTI, *Scritti di storia e politica internazionale* a cura di L. FANIZZA, Le lettere, Firenze, 2008: "l'indebolimento delle forze morali di resistenza del Paese designato per l'invasione si vale pure della propaganda. Ma mette in opera anche altri mezzi di pressione indiretta, non escluso l'assassinio politico, massimamente gli attacchi aerei indiscriminati alle città e ai centri abitati, con la distruzione in massa di case d'abitazione e con la strage della popolazione civile, anche mediante mitragliamento per le strade e nei campi. Non staremo qui a discutere chi abbia per primo applicato questo sleale mezzo, che disonora la guerra [...]. È comunque certo che il triste primato del *terrorismo aereo*, applicato atrocemente su larga scala per costringere a una capitolazione incondizionata [...] spetta ecc. ecc.". Ma, in senso analogo, si veda oramai una dottrina specifica più recente, seppure con riferimento ad altro contesto: "preliminarmente merita sottolineare che *la parte* da cui provengono alcuni crimini è



Non mi convince tuttora, per altro, l'opinione dominante secondo cui sarebbe a oggi concepibile la tesi, che -sulla scorta del "patto Briand-Kellogg", integrato dal consenso estorto dai vincitori ai vinti coi Trattati di pace del 1947- ritiene configurabile, come figura di reato indipendente, il così detto delitto di aggressione (peraltro già codificato e previsto nello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, come emendato a Kampala nel 2010)¹⁵. Nessuna seria ragione valoriale giustifica questa pretesa; né alcuna moralità può rendere esigibile la chiamata in giudizio di un soggetto, la cui unica sfortuna è per sé quella di avere perso una guerra, in fondo a suo avviso giusta e necessaria. Troppi imperi, in fondo, si sono visti sorgere e tramontare senza che se ne rendesse plausibile (altrimenti che con la guerra) la pretesa "legittima" di supremazia; il punto, in fondo, è sostituire gradualmente la guerra con misure di equa soluzione (o almeno di umanizzazione) dei conflitti in corso, incanalandone creativamente le dinamiche; senza di ciò tentare coperture ipocrite intese a giustificare le occasioni - tuttora rese ineliminabili da uno stadio ancora primitivo di trattamento arbitrale, o giudiziario, dei rapporti internazionali - di necessità storica di scatenamento dell'aggressività soggiacente alla quiete apparente di questi ultimi¹⁶. Una più sana

chiara [...] i bombardamenti indiscriminati russi contro la popolazione civile non combattente e gli edifici che non siano chiari obiettivi militari; l'uso indiscriminato delle bombe a grappolo; le esecuzioni sommarie, pare, di combattenti; le uccisioni, la scomarsa e il rapimento di vari giornalisti, alcuni poi liberati perché possano testimoniare e diffondere il terrore nella loro categoria. La provenienza di altri crimini, soprattutto di crimini contro l'umanità, suscita invece qualche dubbio. In ogni caso, però, davanti alla giustizia penale le responsabilità sono soltanto personali e quindi per poter portare avanti alla giustizia penale un soggetto responsabile è necessaria una identificazione precisa tanto della persona quanto del crimine di cui è sospettata" (cfr. F. LATTANZI, *Quale giustizia per i crimini in Ucraina?* su *Formiche.net*, 29 aprile 2022, introduzione). Ma l'intero *paper* appena citato risulta prezioso sia nella lettura, che nelle indicazioni tecniche che contiene; rivelando uno scenario legalmente e dottrinalmente molto più ricco e avanzato di quello presente nella riflessione di Betti e proponendo, al suo interno, figure processuali differenziate (seppure talvolta caotiche) di giustiziabilità di alcune figure di illecito ragionevolmente identificabili come reato, ricorrenti nel cuore dei conflitti bellici contemporanei.

¹⁵ In opposto senso va, di contro, ricordata l'esaltazione fideistica, a tratti isterica, di una conseguita 'universale' vigenza di tale patto; esaltazione cui qui ci si riferisce nella versione dovuta a O.A. HATHAWAY, S.J. SHAPIRO, *Gli internazionalisti, Come il progetto di bandire la guerra ha cambiato il mondo*, Neri Pozza, Vicenza, 2018, già oggetto su questa Rivista, n. 15 del 2023, delle critiche sollevate nel mio *Per un'analisi critica dell'esperienza bellica nella civiltà occidentale (dalla guerra-duello al bando "cieco" della così detta aggressione)*.

¹⁶ L'illogicità radicale dell'opinione opposta incontrò conclusiva espressione *ab absurdo* nella scriteriata pretesa (nata al di fuori di ogni seria e adeguata considerazione dell'effettiva catena causale degli eventi) di sottoporre a giudizio l'imperatore tedesco, imputato come "responsabile" della prima guerra mondiale, e come tale ridotto a capro espiatorio di una tragedia sistemica. Ma uno scenario consimile si rivela anche nelle utopie soggiacenti ai giudizi sui "crimini dell'Asse", celebrati dalle potenze anglosassoni vincitrici del secondo conflitto mondiale, a Norimberga e a Tokio. Davvero più seria e composta, nel giugno 1940, in occasione del secondo armistizio di Compiègne, la celebrazione tedesca -senza "colpevoli"- della vittoria inequivoca rapidamente ottenuta su una Francia responsabile a Versailles di un'infame punizione



impostazione della tematica dei meccanismi reattivi di contenimento delle pulsioni aggressive immanenti alla conflittualità interstatale potrebbe tentarsi col distinguere l'impiego, talora perfino fortunato, di sanzioni penali suscettibili di colpire i militari materialmente operanti sul terreno di uno scontro bellico, a fronte dell'arretratezza, teorica e pratica, osservabile sul terreno dell'elaborazione di strumenti giudiziari adeguati a discernere il torto e la ragione dei governi, di fronte ai *casus belli* di volta in volta accampati a giustificazione della apertura delle ostilità nei confronti di un soggetto, unilateralmente dichiarato "nemico". Sul punto - e senza dimenticare la lezione groziana di laicità della guerra - siamo tuttora più vicini a Erasmo, o a Vico, piuttosto che a Carl Schmitt: decisamente rifiutando di esser paghi di una mera soluzione "di polizia" per conflitti radicati su solidi motivi di giustizia; salvo il ritorno sostitutivo (nei confronti di chi dubiti della correttezza del rimedio) all'uso brutale della forza da parte di coalizioni improvvisate, uso non certo dissimile dai barbarici "giudizi di Dio", o da istanze giudiziali aprioristicamente partigiane, come quelle farisaicamente messe in scena nell'ora delle macabre commedie di Norimberga, o di Tokio.

In una chiave più pensosa della restituzione del maltolto all'avente diritto, che alla costrizione violenta al silenzio di costui, alle corti competenti potrebbe attribuirsi la facoltà di suggerire man mano, agli organi esecutivi dell'ONU, figure sintomatiche di straripamento dal potere di autodifesa, in via preventiva esercitando un sindacato sulla progettazione, sull'acquisto e sulla messa in opera di armi sempre più micidiali; o quella di automaticamente sanzionare chi non si adegui agli usi consolidati in tema di rispetto universale dell'obiezione di coscienza; ma pur sempre doverosamente tenendo in qualche conto, in apposite sedi istruttorie, le attese di giustizia inadempite. E così via ragionando.

Quanto all'ipotesi di un discernimento "giustiziale" terzo nelle ragioni di conflitto, non se ne può scartare *a priori* la configurabilità, a fronte del fallimento evidente della *extensio* a tale ipotesi dell'idea (sottintesa al ricorso, in tal caso, alla corrente prassi applicativa del patto Briand-Kellogg) di un'automatica illegalità *de iure* dell'apertura delle

della Germania, e ora severamente umiliata in battaglia: atteggiamento rispondente a una pur provvisoria realtà vincente, paga di dimostrare la plausibile esistenza in campo di "interessi legittimi in conflitto con gli interessi anglosassoni", a onta dei tentativi avversi di "trasformare una grande lotta politica in una controversia sui valori morali, dove una delle due parti in conflitto assume l'atteggiamento di giudice e vindice degli ideali etici dell'umanità" (E. BETTI, *Realtà e finzione della morale anglosassone*, in *Gerarchia*, XX, 1941; ora in E. BETTI, *Scritti di storia e politica internazionale*, cit., p. 137 ss.). Gli è che il Novecento, archiviate le "buone maniere" della santa Alleanza, ha - a un certo punto - sposato bruscamente le ragioni della forza, instaurando la fase delle "rese senza condizioni"; salvo ripescare all'uopo, *in extremis*, la Germania federale in funzione di pilastro indispensabile dell'alleanza antisovietica. E', del resto, solo in questa dura chiave ideologizzata che può comprendersi (ma non giustificarsi) la più cieca difesa delle posizioni israeliane - manifestamente imperialiste nell'area mediorientale - espressa da subito, nell'immediato della congiuntura attuale, dai circoli più rappresentativi della tradizione politica degli Stati Uniti, e ancor più della Gran Bretagna.



ostilità, presente nei conflitti successivi alla guerra antifascista del 1940. Un'idea retta in fondo dall'inevitabile pregiudizio che, tutt'al più, la parte sconfitta sia, alla fine, quella da ritenere responsabile dello scatenarsi della guerra. Un pregiudizio, questo, tanto disinvolto quanto radicato; al quale si deve, alla fin fine, l'immane aggregarsi di coalizioni aprioristicamente schierate in una difesa a tesi di rigidi principi assertivi, come all'epoca dei micidiali conflitti di Corea e/o di Indocina¹⁷ (tali poi da giustificare, in funzione antiserba, la libera fornitura di armi NATO alla secessione croata; indiscutibile inizio, checché se ne pensi, della inattesa dissoluzione violenta della federazione balcanica, liberamente formatasi dal seno della guerra partigiana antinazista, sotto la guida unitaria di un *leader* croato come Josip Broz Tito).

4 - (segue) Ancora sull'inappagante giustizia del "divieto di aggressione"

Volendo *ab absurdo* inseguire la vera logica dell'accezione corrente del vincolo imposto agli stati dalla convenzione del 1928, nelle sue varie versioni, imposte comunque ai riottosi con i Trattati di pace del 1947¹⁸, balza agli occhi come vi sia in tutto e per tutto estranea la preoccupazione di prefigurare, dopo una fase di "pubblica sicurezza", dominata dall'esigenza di mantenere a ogni costo l'ordine costituito (*ne respublicae ad arma ruant*) quella di assicurare ai soggetti in contesa un momento giustiziale di ponderata considerazione adeguata delle ragioni del loro contendere. La questione è di evidenza plateale nell'attuale conflitto palestinese, ma finora soltanto a mero livello di disciplina della guerra; mentre vi fa difetto una minimamente seria consapevolezza della sua

¹⁷ Sul punto, mi sembra eloquente l'imbarazzata definizione come "operazione militare speciale" dell'invasione russa nell'Ucraina orientale, un po' parata dimostrativa e un po' spedizione punitiva per un cambio di alleanze in corso - da parte dello stato aggredito - rispetto a taluni vincoli a suo asserito carico, inclusi negli Accordi di Minsk.

¹⁸ Sul punto cfr. ancora O.A. HATHAWAY-S.J. SHAPIRO, *Gli internazionalisti*, cit., pag. 262. Dove è dato apprendere da quale ben prosaica origine discenda il testo dell'art. 11 della costituzione "più bella del mondo"! (ma in tema si veda G. DE VERGOTTINI, *Ripudio della guerra e neutralità alla luce dell'art. 11 Cost.*, in *Federalismi.it*, paper 13 marzo 2024). Quanto ai vincitori, ormai sazi di conquiste, ben si guardarono dal formulare rinunce analoghe; al patto Briand-Kellogg tenendo fede solo nei limiti rigorosi della loro convenienza, come subito mostrò - durante la guerra di Corea - l'azzardo della provocatoria incursione del gen. Mac Arthur verso la frontiera cinese, al di fuori e oltre qualsiasi esigenza di contenimento delle forze nordcoreane, già in rotta; un atto irresponsabile, col quale potrebbe forse fare il paio la maldestra vicenda dell'installazione, a Cuba, delle rampe di lancio per missili nucleari sovietici. Anche l'adesione della Germania alla NATO suonò da grossolana violazione aggressiva dei trattati di pace, ai danni di una Russia ormai sulla soglia di un'irreversibile crisi costituzionale; e Gorbaciov se ne lamentò, a distanza, in una vivace intervista del 7 maggio 2008, sul *Daily Telegraph*. Con amare, pacate e quanto mai sagge considerazioni; alla fin fine, queste ultime, forse alla base oggidì dell'attuale, durissimo contenzioso di confine con l'Ucraina.



necessità anche in vista del definirsi di un quadro rinnovato di appagante pace duratura. Eppure -nel caso qui considerato come in tanti altri- può capitare che la politica di un governo sia suscettibile, col risveglio di sensibilità in atto nei confronti di palesi atrocità, di essere messa in discussione soprattutto sul terreno del rispetto dei diritti umani di minoranze considerevoli (residuo magari di maggioranze etniche talora discriminate e/o espulse), che siano state altresì deprivate dei loro averi¹⁹; mentre di una ulteriore omissione di protezione (stavolta nei confronti di propri cittadini) può di contro accadere che esso venga additato come diversamente colpevole, come nel nostro caso quanto al suo inopinato atteggiamento di sostanziale disinteresse²⁰ per la sorte degli ostaggi catturati nel corso della sorpresa di ottobre, rimasti in mano ad *Hamas*.

Sembra agevole constatare che l'esistenza di questa *lacuna legis* viene a rafforzare - e a rendere col tempo definitiva - ogni politica di rapina consumata, dal gruppo più forte e deciso, ai danni del più debole. Quasi che l'ordinamento internazionale, al presente stadio del suo sviluppo culturale, sia pervenuto ad acquisire, seppure, coscienza dell'utilità degli *interdicta recuperandae possessionis*; senza però tentare ancora la via degli *interdicta restitutoria*, prodromi di una distinzione finalmente chiara - decisiva per il passaggio a una superiore fase di civiltà giuridica - tra tutela possessoria e tutela petitoria.

A tal riguardo potrebbe ravvisarsi - come già in altre occasioni di controversia internazionale - un ulteriore passo verso più incisive forme di superamento di una temperie evolutiva troppo vincolata a una fase storica ancora non abbastanza aperta a forme meno strettamente condizionate all'esigenza di una volontà negoziale precedentemente espressa delle parti.

5 - L'iniziativa del Sudafrica. Sue caratteristiche valoriali

Se nella storia del Sudafrica scorre una vena di nobiltà indiscussa, questa trae la sua fonte dalla solitaria²¹ proposta di non violenza di Nelson

¹⁹ Il retroterra di denegata giustizia è ben presente nell'atto del Sudafrica, introduttivo del giudizio contro Israele per "l'applicazione" della convenzione contro il genocidio: "La présente requête de l'Afrique du Sud et la demande en indication de mesures conservatoires qu'elle contient doivent être examinées dans ce contexte et à la lumière de ces appels. Elles s'inscrivent dans l'objectif de politique étrangère de l'Afrique du Sud, qui est de parvenir à l'instauration d'une paix durable entre Israël et l'Etat de Palestine, lesquels vivraient côte à côte à l'intérieur de frontières internationalement reconnues fondées sur celles qui existaient le 4 juin 1967 avant que n'éclate la même année la guerre arabo-israélienne, conformément à toutes les résolutions adoptées sur le sujet par les instances de l'ONU et au droit international".

²⁰ Disinteresse che - a noi pare - conferma che l'obiettivo del governo Netanyahu, seppure graduale, è gravemente sospetto di tentazioni genocidarie.

²¹ Nel continente nero, anche l'esperienza politica più affine alla risorgenza sudafricana, quella del Ghana di Sékou Touré, ha visto ben presto intorbidarsi la propria immagine democratica alla luce di modelli autoritari di gestione del potere, del resto



Mandela, come modello di convivenza tra gli opposti: dalla fedeltà cioè di questo *leader* all'idea che sia possibile e desiderabile una piattaforma di concordia tra gruppi politici dapprima contrapposti, ma poi coinvolti in un progetto "alto" di unificazione nazionale. In questo, Mandela riesce dove Gandhi -logorato dalle vicende di una decolonizzazione dapprima duramente osteggiata dall'impero inglese, e in seguito travagliata da dissidi confessionali al suo interno- approda viceversa a una deludente, drammatica secessione della componente islamica.

Di per sé, sarebbe probabilmente oziosa e ultronea, dal punto di vista giuridico, un'analisi degli ovvii motivi dell'iniziativa legale adottata, nella situazione esaminata, dalla repubblica del Sudafrica; ma non possono, anzitutto, non sottolinearsene i risvolti etici²² che l'hanno promossa, da una posizione di conclamata imparzialità, riproponendo in materia la sensibilità di un padre della patria verso l'inedito modello d'una fraterna unione di cittadini - alternativo ai primi segni di guerra civile - inculturato d'un tratto nel fenomeno della fusione di un popolo, fino ad allora distinto in dominati e dominatori, in una comune nazione pacifica, in nome della dignità umana. Probabilmente troppo sangue è stato già sparso in Palestina, per troppo tempo, perché qualcosa del genere vi possa essere riproposto oggi; ma è un fatto incontestabile che il Sudafrica, in quanto terzo rispetto ai diritti umani nella fattispecie offesi, a decine di migliaia di chilometri dal proprio territorio inviolato, avrebbe potuto - come troppe altre parti dell'accordo internazionale disatteso - rimanere estraneo al conflitto e non assumere in merito la responsabilità

sempre più frequenti in un contesto postimperiale che - sospeso fra Medioevo e colonialismo di ritorno - non sembra trovare assetti politici fondati altrimenti che sull'equilibrio delle armi tra fazioni contrapposte; un gorgo, questo, che ha finito per inghiottire d'un tratto anche il discutibile, e tuttavia durevole esperimento libico, con l'appoggio militar e - improvvisamente risolutivo - di vecchie e nuove potenze imperialiste.

²² C'è, in questa sollecita reazione del Sudafrica, qualcosa che richiama alla semplicità non tendenziosa del solitario compimento del dovere kantiano; non senza che socorra pure l'immagine del samaritano, operatore di pace nel soccorso al caso di tanti inermi soggetti deboli, coinvolti senza colpa, e loro malgrado nelle operazioni militari, tra l'indifferenza più gelida di due parti combattenti, guidate da finalità reciproche puramente distruttive. Al riguardo, va comunque fermamente sottolineato come a torto si ceda sovente alla tentazione di tematizzare solo sul piano etico questi problemi, dimenticando che la fondamentale differenza tra diritto naturale e diritto delle genti si ripropone oggi all'interno della dialettica tra diritto internazionale positivo e magistero delle religioni storiche: senza dimenticare le grossolanità in cui può in qualche caso incorrere (significative in proposito le ricorrenti, pittoresche esternazioni da crociata, con cui l'attuale patriarca di Mosca appiattisce la sua chiesa sulle direttive del Cremlino!) chi tenti oggi di forzare ancora il confine ormai insormontabile, assegnato alle organizzazioni religiose da Alberico da Gentili, al tempo della guerra dei Trent'anni: *sileant theologi, in munere alieno!* Di contro, il tema del regolamento di un diritto internazionale umanitario è punto assolutamente politico, spiazzante rispetto a ogni manipolazione interessata del così detto "diritto di guerra"; come mostra la documentazione, dovuta alla nostra burocrazia militare e significativamente introdotta dal (generale) **P. VERRI**, *Diritto per la pace e diritto nella guerra*, Roma, 1987 (ristampa, Edizioni speciali dell'Arma dei Carabinieri).



del ruolo protagonista, che vi sta svolgendo a onta dell'assordante silenzio di tanti altri firmatari della convenzione²³.

D'altronde, Il punto è che in senso alternativo a un divieto positivo del genocidio -crimine cui l'istinto più profondo di umanità recalcitrerebbe- operano di solito i meccanismi di demonizzazione, con cui il potere tenta non di rado di tacitare l'universale sentimento della pietà verso il debole, o l'inerte: reagendo così al sacro sul terreno della mistificazione del sacro. È in tal modo, infatti, che accamparono giustificazione le cacce alle streghe, i roghi degli eretici, il *destierro de los Judios* nella Spagna dei re cattolici, per non dire della *destrucción de las Indias*; e, nell'oriente ortodosso, i numerosi *pogrom* zaristi, fino alle calunnie infami dei *Protocolli degli anziani di Sion*; volentieri poi recepite, queste ultime, in una Germania sviata dalle troppe ingiustizie patite a Versailles, e in seguito corrotta dal nazismo²⁴, nella prospettiva impossibile di una tacita "giustificazione" dell'Olocausto.

²³ A onor del vero, va al riguardo ricordato che anche la repubblica del Nicaragua, parimenti remota ed estranea allo scacchiere del conflitto, ha da ultimo avvertito il dovere di spiegare intervento *ad adiuvandum* nella iniziativa legale di Pretoria; proponendo così un'iniziativa ben lontana dai fattori di solidarietà anticoloniale, che avevano forse provocato la ben nota dichiarazione critica di Mandela - oltre tutto discutibile nella vigenza del dogma, forse utopico, 'due stati, due popoli' - di fronte all'oppressione israeliana sull'area: "I palestinesi non lottano per uno Stato, ma per la libertà, l'indipendenza e l'uguaglianza, proprio come noi sudafricani". Difficile, quindi, che possa trovare ingresso davanti alla Corte, da parte di Israele, il tentativo di proporre un'eccezione di difetto di interesse vuoi della parte attrice, vuoi dell'interventore, quasi che le loro pretese stessero creando un meccanismo vittimale a carico di un unico soggetto indifeso, quale lo Stato di Israele così come espresso dalla coalizione autoritaria di governo, che oggi lo rappresenta. Più probabile, allora, che la Corte adita finisca di contro per ravvisare, nella convenzione dedotta in lite, un meccanismo indipendente, predisposto al fine di autorizzare una sorta di azione "pubblica" affidata alla reciprocità dell'arbitrio di ogni parte contraente: volta quindi a legittimare la reazione di ciascuno, tra gli stati firmatari dell'accordo, che ne ravvisasse la violazione nei confronti di un soggetto che, in quanto parte anch'esso del vincolo obbligatorio stabilitovi, mai potrebbe considerarsi estraneo al sotteso rapporto plurilaterale sottoscritto, e quindi terzo in senso tecnico. Tale è la linea difensiva, che del resto emerge chiaramente dall'esordio dell'atto di intervento in giudizio, proposto l'8 febbraio 2024 dalla repubblica del Nicaragua, "en qualité de partie", dans l'affaire relatif à l'application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud contre Israël); facendo l'interventore notare, a rincalzo, che il suo interesse ad agire sarebbe qui comune non solo a quello di tutti gli stati firmatari della convenzione, ma che esso promana, altresì, non da una presa di posizione politico-ideologica, ma dalla natura universale sia del bando *aqua et igni* del genocidio, sia della cooperazione interstatale necessaria a estirpare *un fléau aussi odieux*. Espressione, quest'ultima, che evoca questioni di principio (ben presenti, poi, nell'ordinanza della Corte sull'istanza di parte attrice sui provvedimenti cautelari) che travalicano l'asfittico livello stipulatorio, proprio del dibattito internazionale consuetudinario; con ciò richiamandosi - non solo *de iure condendo* - a modelli equitativi di temperamento giurisprudenziale di uno *statu quo* imposto sovente in base a ragioni di pura forza.

²⁴ Per un'opera di fattura postbellica e postnazista, sottilmente concepita forse in chiave giustificazionista, cfr. C. SCHMITT, *Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello Jus publicum europaeum*. traduzione italiana di E. CASTRUCCI, Adelphi, Milano, 1991.



6 - L'atto introduttivo del giudizio. Tra forma e sostanza

La richiesta di applicazione giudiziaria della vigente convenzione sul genocidio, proposta dal Sudafrica nei confronti di Israele, è riassunta in un libello (di quasi cento pagine) di analisi accurata del contenuto della medesima, ritessuto accuratamente in fatto attraverso le risultanze d'una fitta rassegna di precedenti istruttori -provenienti da fonti imparziali, e/o da autorità ufficialmente preposte all'osservanza degli specifici obblighi internazionali ricadenti su Israele al riguardo- che vengono a costituire, integrati dalla notorietà e trasparenza dei fatti, il blocco probatorio raccolto a fondamento di un'iniziativa quanto mai scottante, e sicuramente incresciosa per la parte attrice, nei confronti di un altro membro, finora rispettato e rispettabile, firmatario della convenzione²⁵. Ben lungi dal risultare temeraria, appare piuttosto (in base alla semplice regola del *cui prodest*) del tutto risibile, da parte della difesa di parte convenuta, sollevare interrogativi sulla linearità, etica e giuridica, di una iniziativa di tanto impegno difensivo, spesa per di più a vantaggio di un soggetto terzo. Fatt'è, dunque, che ci si trova di fronte alla denunciata trasgressione di un dovere-facoltà (immanente alla qualifica di ogni contraente come tale) che è fonte di diritti e di doveri reciproci fra parti, ciascuna delle quali soggiace qui all'iniziativa potestativa dell'altra; e/o, nel caso inverso, è legittimata a chiamarla in giudizio per rispondere di sue eventuali inadempienze al divieto di pratiche genocidarie, collettivamente assunto nella fase di stipulazione della convenzione *de qua*²⁶ e valevole per la cerchia intera dei suoi contraenti, senza eccezione di sorta²⁷.

²⁵ Per certi versi, del resto, si direbbe che il conflitto si sia ulteriormente arricchito di elementi di aggressività a far tempo dal formarsi, in Israele, di una coalizione di governo condizionata a una politica integralista dalle destre religiose, in sincronia col violento prevalere, nella striscia di Gaza, del *golpe* militare d'una fazione di forte impronta confessionista come *Hamas* sull'OLP e sull'Autorità palestinese: screditata questa dagli addebiti di corruzione in più occasioni rivoltile, ma pur sempre politicamente disponibile a compromessi ragionevoli.

²⁶ Come non di rado si verifica, ci troviamo di fronte a un'ipotesi di inosservanza di un dovere assoluto, in quanto tale rigorosamente inibita all'interno della cerchia dei contraenti. Il titolo dell'azione è, appunto, collettivo ed è perciò che si è espresso in una domanda di "applicazione" pura e semplice del dettato convenzionale stipulato.

²⁷ Come recita l'atto introduttivo del giudizio, "l'Afrique du Sud est parfaitement consciente du poids particulier de la responsabilité qu'elle assume en introduisant une instance contre Israël pour violations de la convention sur le génocide. Elle est cependant tout aussi consciente de son obligation, en tant qu'Etat partie à cet instrument, de prévenir le génocide. Les actes et omissions d'Israël à l'égard du Palestinien emportent violation de la convention sur le génocide. C'est aussi ce que pensent de nombreux autres Etats partie à la convention, dont l'Etat de Palestine lui-même, qui a appelé 'les dirigeant du monde' à 'prendre la responsabilité de mettre fin au génocide contre son peuple'" (così la *Requête introductive d'instance* prodotta, a fine dicembre 2023, dal Sudafrica avanti alla competente Corte internazionale di giustizia). Prese di posizione, queste, nei confronti delle quali Israele ha invariabilmente opposto, con vittimismo deplorabile, che sarebbero espressione di un pregiudizio "antisemita";



A fronte di un tanto limpido atteggiamento, serbato dalla parte attrice nella sua inedita, cavalleresca scesa in campo a fianco delle comunità aggredite nella Striscia di Gaza, il collegio di difesa del governo israeliano non ha trovato di meglio -oltre che contestare punto per punto il merito dell'azione avversaria- che adottare l'atteggiamento vittimistico di chi si sente destinatario di accuse inattese, offensive e ingiuste. Gli è però che, quasi certamente, la difesa di parte convenuta deve aver avvertito la minaccia proveniente da un altro, eloquente brano dell'atto introduttivo della lite, ben distinto dai puntuali addebiti mossi - con richiamo a precedenti dedotti da casi occorsi in Armenia, nei Balcani, nel Congo, in Georgia ecc. - su un terreno contiguo, ma non di stretta attinenza ai profili genocidari della questione:

“La présente requête de l’Afrique du Sud et la demande en indication de mesures conservatoires qu’elle contient doivent être examinées dans ce contexte et à la lumière de ces appels. Elles s’inscrivent dans l’objectif de politique étrangère de l’Afrique du Sud, qui est de parvenir à l’instauration d’une paix durable entre Israël et l’Etat de Palestine, lesquels vivraient côte à côte à l’intérieur de frontières internationalement reconnues, fondées sur celles qui existaient le 4 juin 1967 avant que n’éclate la même année la guerre arabo-israélienne, conformément à toutes les résolutions adoptées sur le sujet par les instances de l’ONU et au droit international”.

Espressioni con cui, in una sede di cognizione imparziale, senza alcun riguardo diplomatico²⁸ viene smascherata per la prima volta una politica di flagrante rapina territoriale sistematica, da Israele praticata nel corso di più di mezzo secolo ai danni dello stato palestinese: una politica che pone problemi rilevanti, oramai, anche sul terreno restitutorio, adombrando questioni di reintegrazione petitoria certo non risolvibili alla stregua dell'ordinamento internazionale attuale, finora pago dell'ipocrisia sottesa all'applicazione corrente del patto Briand-Kellogg.

costringendo così il Sudafrica a rompere i suoi comprensibili, riguardosi indugi, per aprire la controversia *de qua* avanti all'Autorità competente.

²⁸ “Les faites sur lesquels l’Afrique du Sud s’appuie dans la présente requête [...] établissent que, dans un contexte d’apartheid, d’expulsion, de nettoyage ethnique, d’annexion, de discrimination et de négation persistante du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, Israël, en particulier depuis le 7 octobre 2023, manque de prévenir le génocide et de poursuivre les auteurs d’actes constitutifs d’incitation directe et publique à commettre le génocide [...]. Ces actes comprennent le meurtre de Palestiniens de Gaza, des atteintes graves à l’intégrité physique et mentale des Palestiniens de Gaza et la soumission intentionnelle de Palestiniens de Gaza à des conditions d’existence visant à entraîner leur destruction physique en tant que groupe. Les déclarations répétées des représentants de l’Etat israélien, y compris, au plus haut niveau, de son président, son premier ministre et son ministre de la défense, manifestent une intention génocidaire [...] Israël à réduit et continue de réduire Gaza à l’état des ruines, tuant, blessant et détruisant son peuple, et créant des conditions d’existence visant à entraîner la destruction physique de celui-ci en tant que groupe”.



7 - (segue) Natura e fondamento delle misure interdittali sollecitate dal Sudafrica

Non era certo pensabile che la mera pendenza della controversia proposta dal Sudafrica potesse esercitare effetti sul terreno di uno scontro aperto nell'imminenza di un'invasione totale dei territori della striscia di Gaza da parte di forze regolari soverchianti²⁹. E infatti, la trattazione del merito della lite ha finito -per esigenze di adeguato approfondimento procedurale- per essere fissata per una data non anteriore a due anni dalla presentazione del suo atto introduttivo³⁰. Ed è stato nelle more di questo ritardo, che il comportamento sul campo di *Tsahal* -fomentato da una campagna di odio indiscriminato contro la popolazione palestinese, accesa da canali ufficiali della dirigenza politica di Israele, Netanyahu non escluso- ha avuto modo di dare piena ragione alle apprensioni della difesa attrice in ordine a un incontrollabile precipitare imminente della situazione umanitaria, nelle more del giudizio di merito³¹: aprendo così la via al graduale profilarsi - nel convincimento della Corte adita - di un possibile danno grave e irreparabile nei confronti di centinaia di migliaia di innocenti direttamente esposti all'indiscriminata rappresaglia (*periculum in mora*) di un esercito regolare munito, dal cielo e in terra, di una potenza di fuoco insostenibile.

Nel frattempo - e proprio traendo spunto dalle efferate modalità vendicative del contrattacco israeliano, indiscriminatamente rivolto contro la popolazione di Gaza³² in attesa di direttamente investire, nei loro santuari sotterranei, le formazioni armate nemiche - il collegio di

²⁹ Come era prevedibile, le brigate responsabili dell'attacco di ottobre, della strage e del sequestro dei superstiti della medesima si sono poi volatilizzate, ritirandosi in una rete di cunicoli scavati tra roccia e deserto nell'area di Rafah, secondo una tattica di combattimento già in passato sperimentata con successo dai nordvietnamiti, e risultata decisiva durante l'offensiva del Tet.

³⁰ Allo stato, i termini per la produzione delle memorie per la discussione avanti alla Corte dell'Aja risulta fissata rispettivamente a fine ottobre 2024 per la parte attrice, e a fine ottobre 2025 per la parte convenuta!!

³¹ Nelle premesse in fatto intese a stabilire la propria competenza sulle domande di tutela cautelare, la Corte ricordava che dagli accertamenti istruttori acquisiti era dato dedurre agevolmente che i cecchini israeliani avessero sparato su dei bambini - prediligendo i bersagli articolari- oltre che sul personale sanitario e sui giornalisti stranieri "intentionnellement"; precisandosi altresì che, nel corso di tali eventi, era stato possibile concludere con ragionevolezza che "les tireurs d'élite avaient visé des manifestant handicapés de manière intentionnelle, alors meme qu'il voyaient que ces personnes souffraient de handicaps visibles". D'altro canto, con analogo abuso di violenza i corpi militari e di polizia d'Israele, appoggiati da gruppi di coloni, stavano infierendo in Cisgiordania su palestinesi sicuramente innocenti, essendo colà sicuramente da escludersi la provenienza delle formazioni impiegate nell'attacco terrorista del 7 ottobre.

³² "Au moins 55.243 Palestiniens ont été blessés dans les attaques militaires menées contre Gaza par Israël depuis le 7 octobre 2023, en majorité des femmes et des enfants. Brulures et amputations sont fréquentes, et on estime qu'un millier d'enfants auraient perdu une ou leur deux jambes".



difesa del Sudafrica ha potuto efficacemente portare a segno un primo successo, seppure provvisorio, con l'emanazione, da parte della Corte adita, di importanti misure interdittali, miranti ad arrestare incondizionatamente le illecite operazioni aggressive di *Tsahal* sul territorio invaso, misure analiticamente riportate in un'ordinanza collegiale in data 26 gennaio 2024, qui riportata in nota nel suo tenore sostanziale³³. Queste misure interdittali sono state ribadite con l'Ordinanza del 28 marzo 2024, contenente pure l'invito, rivolto ad Hamas, di rilascio incondizionato degli ostaggi catturati nella "fortunata" scorreria del 7 ottobre 2024³⁴.

8 - Ostilità del gabinetto di guerra di Israele verso l'ordine interlocutorio della Corte

Quasi che la disarticolazione violenta di ogni forma di vita civile organizzata nell'intera regione di Gaza costituisse preliminare irrinunciabile all'assalto di *Tsahal* al presidio di Rafah, dove le brigate di *Hamas* ancora attendono l'ultimo scontro con l'odiato nemico sionista, il governo di Israele faceva mostra arrogante della sua insoddisfazione (manifestando l'intento di gestire le operazioni sul terreno a proprio esclusivo giudizio) in quanto, a suo dire, l'ordinanza collegiale adottata in sede interdittiva ostacolava le *chances* di successo dell'assalto finale. Oltre tutto, il gabinetto di guerra sottolineava al riguardo³⁵ in tutta la sua urgenza l'asserita necessità di sgomberare preventivamente da Rafah centinaia di migliaia di profughi, quivi confluiti – oltre tutto per precise intimidazioni diramate frattanto dalla autorità occupante - nel corso

³³ A seguito del convincimento raggiunto sul danno grave e irreparabile incombente sull'etnia palestinese a causa delle violazioni in atto della convenzione sul bando del genocidio da parte di entità operanti per conto dello Stato di Israele, la Corte ribadiva il divieto di atti comunque diretti a provocare, in danno della popolazione palestinese: omicidi o, comunque, attentati gravi all'integrità fisica o mentale dei suoi membri; sottomissione del gruppo a condizioni di esistenza volte a provocarne la distruzione fisica; e misure, infine, comunque dirette a limitarvi le nascite. Al tempo stesso, veniva dichiarato l'obbligo del governo di Israele: a) di prevenire e punire l'incitazione diretta e pubblica a commettere genocidio sull'etnia palestinese; b) di apprestare un sistema adeguato di approvvigionamento del cibo necessario a sostenere gli abitanti di Gaza; c) di organizzare strutture permanenti di erogazione di aiuti umanitari destinati all'insieme dei palestinesi in atto raccolti nella regione di Gaza; d) di riferire alla Corte stessa sull'effettivo andamento delle operazioni da essa chieste a tutela dell'entità palestinese.

³⁴ Nelle sue ordinanze del 26 gennaio e del 28 marzo 2024, la Corte ha espresso grave preoccupazione per la sorte delle persone rapite durante l'attacco in Israele del 7 ottobre 2023 e da allora detenute da Hamas e altri gruppi armati, e ha chiesto l'immediato rilascio incondizionato di questi ostaggi.

³⁵ "Il est impossible d'attendre l'objectif de la guerre, consistant à éliminer le Hamas, si on laisse quatre de ses bataillons à Rafah. Il est clair, par ailleurs, qu'une opération massive à Rafah nécessite l'évacuation de la population civile de zone de combat. C'est pourquoi le prime ministre, Benjamin Netanyahu, a ordonné aux forces de défense de lui présenter un plan combiné pour évacuer la population et détruire les bataillons".



dell'invasione della Striscia e ricoverati alla meglio colà in accampamenti di fortuna³⁶.

Questo passo interlocutorio del gabinetto di guerra di Israele preoccupava la difesa del Sudafrica, in quanto collideva radicalmente con la natura rigorosa di provvedimenti di giustizia assunti, dalla Corte internazionale adita, allo scopo di reagire alla possibile sussistenza di crimini di genocidio, gradualmente acquisiti - seppure in sede di cognizione sommaria - alle prime indagini della Corte. Di qui una seconda, più articolata istanza della difesa del Sudafrica, volta a chiarire, integrare e rafforzare le misure interdittive, adottate *inter partes* nel gennaio 2024. Istanza che, per altro, a lungo non veniva presa in considerazione; finché l'acquisizione istruttoria di nuove circostanze non provcava l'Ordinanza del 24 maggio 2024, con le ulteriori più stringenti aggiunte e precisazioni in merito alla cessazione delle ostilità militari da parte di Israele, ivi compreso l'obbligo per Israele di consentire l'accesso nei territori occupati a qualsiasi commissione o missione d'inchiesta, o altro organismo incaricato dagli organi competenti delle Nazioni Unite di indagare sulle accuse di genocidio³⁷.

9 - (segue) Estensione dell'eccidio alla componente cristiana. Suo significato razzista

I fatti mostrano che

“Israël a endommagé ou détruit environ 318 sites religieux musulmans ou chrétiens, démolissant les lieux où les Palestiniens viennent se recueillir depuis plusieurs générations. Parmi ceci figure la grande mosquée Omari, à l'origine une église byzantine du V siècle et un symbole iconique de l'histoire, de l'architecture et du patrimoine culturel de Gaza, lieu de prière pour les chrétiens et les musulmans depuis plus de 1.000 ans. Les tirs d'artillerie israéliens ont également endommagé l'église Saint Porphyre, fondée en 425 apr. J.C. et considérée comme la troisième plus ancienne église au monde - ainsi que deux autres églises qui ont été directement visées par les frappes, Des chrétiens de Gaza ont, eux aussi, été pris

³⁷ « L'État d'Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et au vu de la dégradation des conditions d'existence auxquels sont soumis les civils dans le gouvernorat de Rafah : Arrêter immédiatement son offensive militaire, et toute autre action menée dans le gouvernorat de Rafah, qui serait susceptible de soumettre le groupe des Palestiniens de Gaza à des conditions d'existence capables d'entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; Maintenir ouvert le point de passage de Rafah pour que puisse être assurée, sans restriction et à grande échelle, la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire requis de toute urgence ; Prendre des mesures permettant effectivement de garantir l'accès sans entrave à la bande de Gaza à toute permission d'enquête, toute mission d'établissement des faits ou tout autre organisme chargé par les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies d'enquêter sur des allégations de génocide »



pour cible et tués par Israël alors qu'ils se trouvaient dans l'enceinte même des églises ou ils étaient venus chercher refuge".

Questo ulteriore elemento di giudizio concorre efficacemente a tratteggiare le dimensioni considerevoli - anche sul terreno dell'espressione più elementare del diritto di libertà religiosa - dell'indiscriminata aggressione ai diritti umani commessa da agenti ufficiali (e dai coloni) dello Stato di Israele non solo nel territorio di Gaza, ma pure in Cisgiordania; ampiamente perpetrandovi, negli ultimi sei mesi di asprissima reazione ai fatti d'arme e di strage perpetrati dai terroristi di *Hamas*, rapine, incendi, omicidi, mutilazioni e stupri nei confronti di persone colpevoli solo di appartenere alla popolazione araba, insediata da millenni nel territorio *de quo*. Elemento, questo, atto d'altronde a confermare il movente unitario dell'odio razziale alla base dei delitti indiscriminatamente consumati dallo Stato di Israele - e da onesti cittadini dello stesso - contro l'innocua popolazione della regione di Gaza. Evidentemente non del tutto immuni -neanche costoro- dal tarlo, torbido e infame, di un vizio antico quanto l'Occidente.

La crisi in atto propone uno scenario, nel quale forze rilevanti della sinistra democratica USA sembrano esprimere, finalmente, i segni di una vivace opposizione di base alla tradizionale politica di Washington, intesa a favorire comunque il consolidamento del ruolo politico di Israele, pensato come una sorta di Prussia del Medio Oriente, gendarme non solo dei propri interessi, ma anche di quelli occidentali. Non mancano di contro, all'interno di un inedito avvicinamento ai paesi arabi del Golfo, segnali di una tendenza a filtrare criticamente politiche israeliane troppo di frequente propense all'impiego della forza militare e poliziesca, sui fronti aperti dal dissenso palestinese, libanese e siriano, in vista della soluzione di conflitti, da troppi anni aperti nell'area dalla inopinata presenza attiva di una forte potenza egemonica, che raramente dà segno³⁸ di voler negoziare limiti di sorta alle proprie mire espansive.

D'altronde, Israele non dipende totalmente, come il Kuwait, dallo scudo militare americano; e sembra in grado di continuare a procedere con mezzi propri -e con buona pace dei suoi vicini, Egitto incluso- in una politica estera di noncuranza aggressiva nei confronti dell'ONU, in atto unico suo antagonista (con effetti finora puramente morali) sul terreno

³⁸ Per verità, l'usuale rigidità aggressiva delle posizioni di Israele aveva incontrato un'importante soluzione di continuità proprio nei confronti della causa palestinese, sotto la presidenza Clinton; il quale aveva patrocinato un avvicinamento consistente con l'Autorità territoriale rappresentativa degli interessi palestinesi, legalmente ratificata dal governo Rabin negli Accordi di Oslo. Evento, cui aveva però fatto seguito l'assassinio di Rabin per mano sionista, con l'avvento puntuale di una coalizione di governo fermamente contraria all'uscita della comunità palestinese da una situazione di *capitis deminutio*, che già Mandela non aveva mancato di bollare, icasticamente, come una condizione di *apartheid*: fenomeno però questo culturalmente interno alla nozione di *negritudine*, evocativa della disumanizzazione immanente alla pratica - largamente in uso nel mondo arabo - della tratta degli schiavi, da secoli in voga (con la complicità, ufficiale o meno, dell'intermediazione occidentale) a carico delle etnie nere del continente.



delle pur ragionevoli critiche da più parti mosse, in corso di tempo, a proposito dei troppi colpi di mano di tanto in tanto consumati nell'area - dopo il Trattato di pace del '47 - dal governo che, oggi, dello Stato di Israele è purtroppo espressione, a spese di comunità autoctone contigue, ancora in fase di aggregazione politica³⁹.

10 - La paradossale pretesa di immunità giurisdizionale avanzata (ex post) da Israele

A quel che sembra, la difesa di Israele è ormai sollecitata dal suo governo ad apertamente contestare una competenza della Corte adita dal Sudafrica, che in un primo tempo aveva accettato, evidentemente confidando nel successo delle proprie difese di merito sul punto; che la Corte non sembra per altro avere condiviso, almeno in questa fase di trattazione dei profili cautelari della domanda attrice. Vale qui la pena di esaminare brevemente i motivi, che sorreggerebbero un'eccezione, resa forse tardiva, oltre tutto, dal principio della *perpetuatio iurisdictionis*.

In buona sostanza, lo Stato convenuto invoca a sua scriminante un'eccezione di vera e propria insindacabilità, da parte di chicchessia, nel dosaggio delle misure adottate dalle proprie forze armate a tutela della sicurezza del paese. L'eccezione, *ictu oculi* infondata, in questo caso implica pure **tardivo** ripensamento quanto all'accettazione (che ha ormai, oltre tutto, consumato i suoi effetti) della giurisdizione della Corte adita su una vertenza in materia di genocidio, istituto ben noto alla giurisprudenza finora intervenuta sul punto; pacifica quanto alla qualificazione del fatto illecito considerato nella sua intrinseca offensività, prima che nella dimensione obbligatoria del suo divieto esplicito, imposto nella convenzione internazionale dedotta in lite e sottoscritta dalle parti in causa, oltre che dalla maggioranza degli stati membri dell'ONU.

³⁹ Preoccupa qui l'aggressività che - da parte dell'Esecutivo in carica a Gerusalemme - si va esercitando contro ogni tentativo di organi dell'ONU, officiati da richieste di protezione di chi trovasi oggetto di lesione imminente di diritti da parte di Israele (o ne sia in flagranza minacciato); con prospettazione vittimistica di motivi, che di contro militerebbero in difesa della sua abituale politica predatoria nell'area. E si sarebbe potuto confidare che, almeno, non si sarebbero sollevate eccezioni nei confronti di una decisione cautelare della competente Corte di giustizia (assunta a 14 voti contro uno), adottata previo ampio, leale e approfondito contraddittorio con gli eminenti giuristi membri del collegio di difesa di Israele; i quali per primi avranno ragione di dolersi di un commento tanto scorretto e ingiusto. Stonata, in particolare, è la notizia di una insinuazione temeraria del presidente Netanyahu, secondo cui "la Corte internazionale dell'Aja non ha alcuna autorità sullo Stato di Israele"; dal momento che la sua decisione sarebbe solamente frutto, in fin dei conti, "di un crimine d'odio antisemita, che aggiungerebbe benzina all'antisemitismo" (ANSA, 30 aprile 2024). Accusa volutamente falsa, quanto velenosa e gratuita: dove si declina oltre tutto una parola di cui (chiaramente) si fa le viste di sconoscere il vero senso. Dal momento che, in Palestina, si dà il caso che semiti siano -stando alla genealogia biblica- vuoi gli attuali oppressi, vuoi i loro oppressori.



Vengono cioè in questione principi elementari relativi all'uso della forza *in continenti*, cioè limitata al blocco e al respingimento dell'altrui aggressione. Con ciò escludendosi la possibilità di trasformare la difesa legittima in una rappresaglia distruttiva dei diritti altrui, che in questo caso Israele - di contro - pretende priva di limiti assoggettabili a sindacato purchessia. Dove si rivela altresì tutta l'ambiguità, con cui gli stati vincitori della seconda guerra mondiale (in primo luogo quelli più segnati da variabili del cristianesimo influenzate da settarismi giudaici) hanno rivendicato come proprio il compito della difesa della pace nel mondo⁴⁰.

La pretesa va valutata, in questo caso, anche nel contesto di un'offensività esercitata, per lo più, contro cittadini innocenti e contro le strutture di coordinamento della vita organizzata del popolo palestinese concentrato nell'*enclave* di Gaza dopo una delle tante guerre di movimento vinte da *Tsahal* contro i paesi arabi confinanti: un insieme pacifico di famiglie di contadini, pastori, piccoli artigiani, braccianti frontalieri del tutto estranei all'esecranda operazione terroristica, portata a segno da *Hamas* il 7 ottobre.

Si tratta di un'ambiguità profondissima sul terreno stesso della pensabilità della guerra come fenomeno storico-politico, ambiguità che ha radici nel mito di Amalek e con la quale si esprime tutta l'irriducibilità di una sacca del pensiero ebraico⁴¹ alle civiltà del mondo antico e alla loro propensione transattiva - regolata dallo *jus gentium*, ma immanente a una precisa nozione del sacro - ad alternative negoziabili della distruttività umana, propensione che ne ha garantito (oltre l'istituto della guerra e le sue variabili tecniche) la laica e razionale superiorità.

Una svolta nella lite civilmente intimata dal Sudafrica con la sua citazione in giudizio dello Stato di Israele, in quanto responsabile di eccessi genocidari nella Striscia, si sta dando, quindi, nel momento in cui lo stato della lite (prospettando una via di salvezza per la sorte degli innocenti coinvolti nella rappresaglia di *Tsahal*) sembra finire, all'occhio di gruppi 'religiosi' fanatici (ma decisivi per il consenso nella *Knesset*

⁴⁰ Di particolare evidenza è il cieco rifiuto di qualsiasi critica (a priori definita come espressione di antisemitismo) alla politica internazionale di un regime finora ritenuto compatibile con le scelte politiche di fondo della civiltà laica occidentale. Compatibilità che le recenti vicende sembrano invece frontalmente contraddire, sollevando le perplessità, i cui precedenti parte attrice non aveva mancato di qualificare, già in passato, sotto il segno di una politica di *apartheid*, in più maniere discriminante nei confronti delle comunità palestinesi autoctone insediate da secoli nei territori del vicino Oriente; e rese oggetto ormai d'un processo di giudaizzazione, simmetricamente opposta al regime di rispettosa convivenza tra le comunità, in vigore nell'estinto impero ottomano (sul punto ancora, esaustivamente, le premesse storiche al saggio di F. LATTANZI, *La Palestina, uno Stato*, cit., passim, con ampi richiami di letteratura).

⁴¹ "Va e attacca Amalek [...]. Distruggi completamente tutto ciò che hanno; non risparmiarli, ma uccidi l'uomo e la donna, il bambino e il lattante, il bue e la pecora, il cammello e l'asino" (1 Sam. 15, 3). È questa la follia evocata dai circoli integralisti che hanno preso, in queste settimane, a condizionare seriamente il governo Netanyahu. In tema cfr. pure M. PAGANONI, *Dimenticare Amalek*, Giuntina, Firenze, 1986; nonché A. OZ, *Contro il fanatismo*, Feltrinelli, Milano, 2004.



al gabinetto Netanyahu) per “sottrarre gli Amaleciti alla vendetta di Dio”. Una situazione a un tempo drammatica e grottesca, come ognuno vede; ma che sembra ottenere appoggio più o meno diretto, a tale pretesa inverosimile, di circoli influenti all’interno delle grandi potenze⁴² che rivendicano ancora un peso decisivo negli affari del Medio Oriente e del Mediterraneo⁴³.

In questo complesso sfondo di voluta imprecisione di certi concetti-cardine dell’ideologia occidentale, radicati per altro su punti fermi della storia dell’antifascismo e della sua vittoria sui fantasmi del passato, può trovarsi una spiegazione delle insidie antiliberali, che da certe manipolazioni di quel passato incombono sul presente: una è certamente, a parere di chi scrive, quella del rischio di lasciar passare - sottovalutandone la pericolosità- la giusta critica di un sionismo che viene giocato ormai, apertamente, come utile pretesto di legittimazione di vecchie e nuove infamie a spese di terzi innocenti, all’ombra di un presunto “delitto di antisemitismo”⁴⁴.

11 - Africa come visione. Il sogno di Mandela

Proprio in quanto esperienza “altra”, cioè come costante vittima collettiva della rapina altrui, il mondo della *negritudine* pone oggi, a buon diritto, la propria candidatura di cireneo della storia ad arbitro etico dei conflitti, in un pianeta i cui equilibri umani si rivelano sconvolti da cinque secoli di imperialismo occidentale; da ultimo riproposti sotto la maschera tecnologica, tanto accattivante quanto fallace, di un ordinato mondialismo riformatore: esito probabilmente ingannevole del mito di Sisifo e sospirato approdo escatologico dai vichiani corsi e ricorsi di un progresso vissuto ormai nel caos della sopraffazione vicendevole della competizione liberista.

Nessuno sottovaluti la portata di questo *signum crucis*, in cui la paziente azione politica del Sudafrica si inserisce come certolina ricerca

⁴² È di questi giorni la notizia, che 12 senatori repubblicani avrebbero inviato una lettera minatoria, in stile mafioso, al procuratore capo della CPI, onde dissuaderlo non solo dall’apertura di qualsiasi procedimento verso i membri dell’Esecutivo di Israele, motivato da inosservanza dell’ordinanza collegiale sulle misure cautelari ottenute dal Sudafrica; non senza completare il loro inaudito *contempt of Court* con l’avanzare il dubbio su una complicità di quest’ultima “con il più grande sponsor statale del terrorismo”, cioè *Hamas* (ma la notizia segue di poco quella di una feroce, indiscriminata e certo non casuale repressione poliziesca in USA, nei confronti delle proteste studentesche contro i massacri in atto nella Striscia di Gaza).

⁴³ Non a caso, Regno Unito e Francia si segnalano - accanto agli USA - tra i più convinti paladini delle posizioni di un Israele “neofascista” nel contenzioso in atto; rispetto alle quali sta viceversa crescendo, in Europa e nell’intero Occidente, un qualche imbarazzo, variamente diffuso e motivato.

⁴⁴ Sul punto, centrata è - mi pare - la presa di distanza imposta dalla delicatezza semantica del problema a **M. CORSALINI**, *Pensiero e retropensiero. Limiti e legittimità della critica antisionista al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo*, su questa Rivista, n. 18 del 2023.



tenace di verità e testimonianza di contraddizioni totalmente libera nella sua incontestabile, solitaria grandezza imparziale: un'azione capace di farsi processuale petizione di giustizia, nel senso sattiano di trasformazione creativa di un rapporto contestato, cui non soccorra né autorità indiscussa nella *interpretatio prudentium*, né preciso verdetto nella tradizione giurisprudenziale. E che faccia pertanto creativamente valere - *tota lege perspecta* - quella esigenza fondamentale di ordine, che risuona nel detto "vi sarà pure un giudice, a Berlino!"

Sarà magari anche l'ora, nella quale (primizia forse di una conversione dell'intero Occidente) la spietata arroganza dell'odierno Salomone vittorioso torni - prima o poi - ad avvertire il materno fascino, accogliente e pacificatore, dell'ancestrale mito femminile della regina di Saba ...

Imparagonabile, comunque, a fronte pressoché di tutte le altre anteriori esperienze storico-politiche del pianeta, è quanto il laboratorio della Cisgiordania (in misura decisamente diversa dalla Striscia di Gaza) prospetta in termini di superamento del sé e di condivisione dell'altro; tanto da far vacillare perfino le certezze antiche di modelli associativi di imperi ecumenici come quello bizantino, o quello ottomano. Qui soluzioni unitarie non sembrano davvero pensabili, se non in senso federativo, stretti come ci si trova tra un corpo politico compatto e uno inesorabilmente frammentato in comunità tra loro ostili, da un tratto di tempo ormai quasi secolare. Per una parte considerevole, tutto dà segno di dipendere da un superamento innovativo del *dominium* romanistico (articolato con una nuova idea di sovranità), che l'esperienza di un insieme tanto complesso di contraddizioni sembra voler trovare nel successo non effimero di esperienze-pilota come *Neve Shalom* (o *Wahat al-salam*)⁴⁵: l'opposto esatto del chiuso, armato mondo autoreferenziale del *kibbutz* sionista, come in questi giorni ci è venuto lucidamente ricordando un maestro sensibile come Nicola Colaianni, dalle colonne di Repubblica⁴⁶.



⁴⁵ Una esperienza *in process*, nella quale va forse recuperandosi, dagli *Ab Urbe condita* di Livio e dal mito del ratto delle sabine, il vichiano ruolo istituyente della famiglia degli affetti.

⁴⁶ N. COLAIANNI, *Anche la morale*, ha scritto Bauman, su Repubblica, ed. Bari, 12.5.24. Ancora una volta -come ai tempi di un imperatore svevo e di un sultano sognatore- si direbbe che Gerusalemme riesca a sparigliare i giochi dei signori della guerra. Come suona la canzone, "Jerusalem, prego per te" ...